

### 359<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1982

Presidenza del presidente FANFANI,  
indi del vice presidente OSSICINI  
e del vice presidente MORLINO

#### INDICE

##### COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA BIBLIOTECA

Variazioni nella composizione . . . Pag. 18749

##### COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

Trasmissione di documenti . . . . . 18752

##### COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696

Istituzione . . . . . 18749  
Composizione . . . . . 18749  
Convocazione . . . . . 18749

##### DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione . . . . . 18750  
Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 18751  
Assegnazione . . . . . 18750  
Presentazione di relazioni . . . . . 18751  
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 18749

##### Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero » (1648)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** « Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime fiscale dello zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero. Competenze del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in materia di controlli »

FABBRI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . . Pag. 18756  
FORMICA, ministro delle finanze . . . . . 18752  
GRANZOTTO (PCI) . . . . . 18753  
LAI (DC), relatore . . . . . 18755, 18759  
MORO, sottosegretario di Stato per le finanze 18757  
SASSONE (PCI) . . . . . 18759

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

« Ordinamento della professione di psicologo » (615), d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 18821, 18833, 18834
* AGRIMI (DC), relatore . . . . .	18767
BOMPIANI (DC), relatore . . . . .	18762 e <i>passim</i>
FILETTI (MSI-DN) . . . . .	18825
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . .	18769 e <i>passim</i>
GROSSI (PCI) . . . . .	18777 e <i>passim</i>
JERVOLINO RUSSO (DC) . . . . .	18773, 18777, 18819
OSSICINI (Sin. Ind.) . . . . .	18830, 18833
PITTELLA (PSI) . . . . .	18772 e <i>passim</i>
SAPORITO (DC) . . . . .	18829
SPADACCIA (Misto-PR) . . . . .	18769 e <i>passim</i>

**Rinvio in Commissione:**

« Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea » (554-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . .	18752
FORMA (DC), relatore . . . . .	18752

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti . . . . . Pag. 18751

**GRUPPI PARLAMENTARI**

Composizione . . . . . 18749

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 18834

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea . 18834

Per lo svolgimento di interpellanze:

PRESIDENTE . . . . . 18834

SPADACCIA (Misto-PR) . . . . . 14834

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA**

DI MARTEDI' 19 GENNAIO 1982 . . . 18837

**PETIZIONI**

Annunzio . . . . . 18751

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

**Presidenza del presidente FANFANI**

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**GIOVANNETTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1696, istituzione, composizione e convocazione**

**PRESIDENTE**. In base all'unanime parere espresso nell'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, per l'esame del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alle norme per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 » (1696), sembra opportuno procedere, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, all'istituzione di un'apposita Commissione speciale, composta, con riferimento alla consistenza numerica delle Commissioni permanenti, di 28 senatori, in modo da rispettare il criterio della proporzionalità.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Sulla base delle designazioni fatte pervenire preventivamente, prima di questa seduta, dai diversi Gruppi, la Commissione speciale testè istituita è composta dai seguenti senatori: Bacicchi, Calice, Colella, D'Amelio, D'Arezzo, Degola, De Vito, Di Marino, Fermariello, Ferrari-Aggradi, Fontanari, Iannarone, Jannelli, Lapenta, Mancino,

Manente Comunale, Modica, Mola, Ottaviani, Parrino, Pinto, Pittella, Rastrelli, Scardacione, Sica, Tonutti, Ulianich e Vignola.

Il disegno di legge n. 1696 è pertanto deferito, in sede referente — con i pareri obbligatori, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, della 1ª e della 5ª Commissione — alla predetta Commissione speciale.

La Commissione speciale è convocata per martedì 19 gennaio 1982, alle ore 17, nell'aula della 9ª Commissione, per procedere alla propria costituzione.

**Commissione di vigilanza sulla biblioteca, variazioni nella composizione**

**PRESIDENTE**. Il senatore Valiani è stato chiamato a far parte della Commissione di vigilanza sulla biblioteca, di cui agli articoli 17 e 20 del Regolamento.

**Gruppi parlamentari, composizione**

**PRESIDENTE**. Il senatore Camilla Ravera ha dichiarato, in data 11 gennaio 1982, di voler aderire al Gruppo parlamentare comunista.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE**. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3065. — « Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito,

con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 » (1702) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 1679-2371. — « Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro — Misure alternative alla carcerazione preventiva » (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano) (1703) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 919. — « Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena » (1704) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

#### Disegni di legge, annunzio di presentazione

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

LEPRE, CORALLO, GIUST, MARGOTTO, FINESTRA, DE ZAN, PASTI e MARAVALLE. — « Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante la durata in carica degli eletti negli organismi di rappresentanza dei militari » (1700);

ANTONIAZZI, CAZZATO, GIOVANNETTI, LA PORTA, LUCCHI, MOLA, PANICO e ZICCARDI. — « Nuove norme in materia di indennità di anzianità » (1701).

#### Disegni di legge, assegnazione

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti:

— in sede referente:

alla Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1696:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del

Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata » (1686), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con la qualifica di vigilatrice penitenziaria » (1681) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

deputati RUBINO ed altri; LA TORRE ed altri; SALADINO ed altri. — « Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo » (1674) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » (1683) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

— in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Consolidamento della torre di Pisa » (1426-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei Ministri della

CEE il 27 luglio 1976 » (483-B) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), pre- vi pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli Affari delle Comunità europee.

#### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

**P R E S I D E N T E .** A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Lai ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero » (1648).

#### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

**P R E S I D E N T E .** Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*3ª Commissione permanente (Affari esteri):*

« Autorizzazione di spesa per la costruzione di immobili da adibire a sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Riyadh e a New Delhi » (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

*4ª Commissione permanente (Difesa):*

« Istituzione di un premio di disattivazione per militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artificieri" della Difesa impiegati in attività antisabotaggio ed antiterrorismo di rimozione e disinnesco di ordigni esplosivi » (1102), *con il seguente nuovo titolo:* « Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello

Stato, per il personale specializzato della polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnesco e distruzione di ordigni esplosivi ».

#### **Governo, trasmissione di documenti**

**P R E S I D E N T E .** Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Mario Napolitano, della dottoressa Annamaria Rinaldi Ceccotti, della dottoressa Lucia Scognamillo Guetta, del dottor Guglielmo Trillo, del dottor Massimo Tezzon, del dottor Cesare Barbagiovanni, del dottor Amedeo Avitabile, del dottor Francesco Pacifico, del signor Stefano Puglia, del professor Raffaello Causa, del dottor Nunzio Mongiello, del professor Gaetano Napolitano, del ragioniere Giulio Albano, del dottor Franco Serpieri, del dottor Francesco Salvato, del ragioniere Antonio De Pasquale, del commendatore Armando Chioccarelli e del signor Antonio Bosso a membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali).

#### **Petizioni, annuncio**

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto della petizione pervenuta al Senato.

**G I O V A N N E T T I ,** segretario:

Il signor Giuseppe Cipriano, da Pontedera (Pisa), sollecita un provvedimento legislativo che elimini la discriminazione nell'ammontare degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori del settore privato e quelli percepiti dai dipendenti dello Stato. (*Petizione n. 144*).

**P R E S I D E N T E .** A norma del Regolamento, questa petizione è stata trasmessa alla Commissione competente.

**Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, trasmissione di documenti**

**P R E S I D E N T E .** La Segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha trasmesso la ventesima parte del IV volume della documentazione allegata alla relazione conclusiva presentata nella VI Legislatura (*Doc. XXIII, n. 1/XIV*).

**Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 554-B**

**F O R M A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**F O R M A .** A nome della 10ª Commissione permanente, chiedo il rinvio in Commissione del disegno di legge: « Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea » (554-B), iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna. Pur trattandosi di un provvedimento che torna dalla Camera con una necessaria modifica, la Commissione ha chiesto un momento di ripensamento e di riflessione e la Presidenza della Commissione ha ritenuto di accordarlo.

**P R E S I D E N T E .** Non facendosi osservazioni, la richiesta di rinvio in Commissione si intende accolta.

**Discussione del disegno di legge:**

« Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero » (1648)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:**

« Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime fiscale dello zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero. Competenze del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in materia di controlli »

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero ».

**F O R M I C A ,** ministro delle finanze. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**F O R M I C A ,** ministro delle finanze. Onorevole Presidente, desidero comunicare che il Governo, accogliendo alcune obiezioni che sono state sollevate, ritira gli emendamenti presentati, volti ad introdurre articoli aggiuntivi all'articolo unico del disegno di legge di conversione, e prega anche i senatori Triglia, Berlanda e Beorchia, Segnana, Cipellini, di ritirare i loro emendamenti. Il Governo si riserva di ripresentare i propri emendamenti in sede di discussione del disegno di legge n. 1690, concernente conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio l'onorevole Ministro di aver ricondotto questa discussione al puntuale rispetto della procedura che dovrebbe essere sempre seguita in sede di conversione dei decreti-legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Granzotto. Ne ha facoltà.

G R A N Z O T T O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi sia consentito *in primis* dichiarare che il nostro Gruppo prende atto della decisione del Governo — alla quale in modo estremamente opportuno si è riferito l'onorevole Presidente — di ritirare gli emendamenti, alla cui presentazione da parte nostra, in Commissione, era stato sollevato il problema della proponibilità. Prendiamo atto di questa decisione quanto mai opportuna e dichiariamo nel contempo la nostra disponibilità ad affrontare la discussione sui provvedimenti che verranno presentati da parte del Governo o per iniziativa parlamentare.

Il decreto-legge che stiamo esaminando presenta due aspetti: quello relativo all'aumento del prelievo fiscale sullo zucchero, e quello relativo all'assegnazione di fondi alla cassa conguaglio zucchero e al suo funzionamento. I due aspetti sono tra loro inseparabili ed evidenziano un meccanismo del provvedimento che va a danno dei produttori agricoli, da un lato, e dei consumatori dall'altro.

Le questioni sollevate dal decreto-legge, la sua inseparabilità dalla politica fiscale hanno convinto la Commissione agricoltura, per nostra sollecitazione, della necessità di un prossimo dibattito complessivo sulla situazione del comparto bieticolo e saccarifero.

Il decreto-legge n. 694 è entrato in vigore il 3 dicembre 1981, giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contemporaneamente alla deliberazione n. 42 del CIP pubblicata sulla medesima Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre, con la quale si è determinato un nuovo prezzo dello zucchero, conseguente al decreto-legge n. 694 e all'accordo interprofessionale firmato il 26 novembre 1981. Il nuovo prezzo dello zucchero segue quello già determinato col decreto n. 34 del 1° agosto 1981. In un anno, l'aumento, considerato anche il contributo dello Stato, è stato pari al 24 per cento, con conseguente sfondamento del tetto del 16 per cento, comunque oltre il tasso d'inflazione del secondo semestre 1981, con eviden-

ti effetti trascinanti — per la sua parte — sul sistema dei prezzi.

L'aumento del prelievo fiscale stabilito da questo decreto, pari a 40 lire per chilogrammo, e l'aumento della voce « maggiorazione di prezzo del mercato », pari a 20 lire al chilogrammo, stabilito dal decreto ministeriale n. 42, prima citato, rastrella presso i consumatori un centinaio di miliardi, che si aggiungono alle migliaia drenati dalla nota manovra fiscale del Governo.

Ma l'effetto del provvedimento non va a danno del solo consumatore: è il paese nel suo insieme che paga il danno derivante dalla politica agricola comunitaria e dal favoritismo che viene fatto all'industria saccarifera; mentre si ha notizia che i produttori bieticoli del Sud, data la crisi del comparto, sulla quale si innesta la dannosità del decreto-legge n. 694, diminuiscono la superficie seminata.

Con il nuovo meccanismo di prelievo, sulla composizione del prezzo di lire 960 al chilogrammo, nella confezione in sacchi di carta di 50 chilogrammi, incidono l'imposta di fabbricazione per lire 80,18, l'IVA dell'8 per cento per lire 68,98, il sovrapprezzo comunitario per lire 61, la maggiorazione di prezzo del mercato per lire 40,53: complessivamente, incidono per lire 258,69.

L'aumento del prelievo fiscale, a fronte di una diminuzione del sovrapprezzo imposta da una sentenza della Corte di giustizia della CEE, aumento che è maggiore della diminuzione (infatti il prezzo aumenta di 40 lire al chilogrammo), è giustificato dal Governo con la necessità di mantenere gli aiuti previsti dalla regolamentazione comunitaria nel settore e coprire il disavanzo accumulato nel tempo dalla cassa conguaglio zucchero. Nessuno dubita degli aiuti, salvo quanto dirò poi. Il disavanzo esiste, ma vedremo il perchè.

La realtà è che i nostri bieticoltori sono sacrificati da una regolamentazione comunitaria accettata per avere la licenza di produrre lo zucchero che consumiamo, penalizzando i nostri produttori con una tassa di corresponsabilità sulle eccedenze che sono prodotte da Francia e Germania. La verità è che il rapporto tra agricoltura e indu-

stria viene squilibrato a favore della seconda, e viene ad esserlo ancora più con l'accordo separato, corporativo e ricattatorio, firmato il 26 novembre 1981 tra l'Assozuccheri e una parte delle associazioni dei bieticoltori, questa volta senza la consueta siglatura del Ministro dell'agricoltura. L'articolo 3 di detto accordo prevede che la voce « maggiorazione di prezzo del mercato » aumenti da 20 a 40 lire, tutte a favore dell'industria saccarifera. Il decreto ministeriale n. 42 ha recepito l'accordo e il prezzo dello zucchero è aumentato di altre 20 lire, in aggiunta alle 40 previste per effetto del prelievo tributario, giungendo così il prezzo dello zucchero al chilogrammo da 920 (1° agosto 1981) a 980 lire a far data dal 3 dicembre 1981. In conseguenza, la partecipazione dell'agricoltura alla formazione del prezzo dello zucchero passa dal 63 per cento del 1975 all'attuale 56 per cento, mentre gli oneri comunitari gravano sui produttori agricoli per il 60 per cento.

Risulta altresì alterato il rapporto agricoltura-industria sul piano della distribuzione degli aiuti, pari a 167 miliardi nel 1981 rispetto ai 114 del 1980 per l'industria, e pari a 139 miliardi nel 1981 rispetto ai 118 del 1980 per l'agricoltura: aumentano del 41 per cento per l'industria, e solo del 18 per cento per l'agricoltura. Sul totale degli aiuti al comparto, è attribuito all'industria il 54,6 per cento, rispetto al 50,5 per cento del 1980, e all'agricoltura il 45,4 per cento rispetto al 49,5 per cento dell'anno precedente. Per i produttori agricoli ciò significa aggravamento di una crisi che ha questi elementi: la costanza del prezzo per quintale, l'aumento dei costi di produzione del 18 per cento, le difficoltà finanziarie (350 miliardi di ritardati pagamenti), i problemi della produttività, che nel comparto industria è invece raddoppiata. Ne deriva una netta diminuzione del reddito dei produttori agricoli. Viceversa il comparto industria, di cui si accetta il ricatto dell'accordo del 26 novembre, ha registrato risultati di bilancio nettamente positivi per il 1980 e senz'altro prevedibilmente positivi per il 1981.

La manovra del decreto-legge n. 694, contestualmente a quella del decreto ministe-

riale n. 42, è dunque sotto questo profilo per noi inaccettabile. Ma più specificamente quali sono gli effetti della manovra sull'erario? I calcoli fatti sulla base di prospetti forniti dal Governo e sostanzialmente corrispondenti a quelli delle associazioni, depurati per chiarezza del conteggio in questa sede dalle interferenze di aliquote diverse nel 1981, danno i seguenti risultati: aiuti al settore pari a 202 miliardi, più 62 miliardi di disavanzo, totale 264 miliardi; entrate per imposta di fabbricazione ed IVA — di 88 lire l'una e di 71, ma più correttamente di 69 lire, l'altra — pari a complessivi 264 miliardi; sovvenzioni alla cassa per aiuti nella campagna bieticolo-saccarifera 1981-1982 — come dal decreto-legge n. 694 — 202 miliardi (fondo ordinario), più 28 miliardi per disavanzo; totale 230 miliardi. Dunque, entrate fiscali per 264 miliardi, meno l'ammontare degli aiuti, per 230 miliardi, totale: 34 miliardi netti all'erario.

Con il precedente meccanismo di prelievo, il gettito per l'erario era di circa 80 miliardi, dato l'autofinanziamento quasi totale della cassa conguaglio a mezzo del sovrapprezzo. Ma l'esistenza del disavanzo della cassa è congiunturale, è eredità del passato, e non peserà sulle successive assegnazioni. Ammonta dunque a 62 miliardi il gettito netto per l'erario, anziché a 34. Tuttavia è inferiore agli 80 miliardi ricavati con le aliquote precedenti e in presenza del disavanzo.

Gli altri oneri a carico della cassa ammontano a 75 miliardi, non a 127, onorevole Ministro, come risulta dal prospetto del Governo, e sono fronteggiati con l'incasso di 100 miliardi per il sovrapprezzo di lire 61 al chilogrammo. La differenza è di 25 miliardi. Il gettito netto per l'erario aumenta quindi di altri 25 miliardi e raggiunge complessivamente l'importo di 87 miliardi.

Concludendo, il gettito netto per l'erario rimane pressochè costante rispetto alla situazione precedente al decreto-legge n. 684, al netto del disavanzo della cassa, ma con un aggravio per i consumatori di 40 lire al chilogrammo di prelievo fiscale, cui si aggiungono le 20 lire della maggiorazione del prezzo di mercato, con un trasferimento pri-

vilegiato dall'erario al comparto industriale che non è giustificato, come prima dicevo, dalla situazione positiva dei bilanci del comparto stesso; un trasferimento privilegiato, per gli aiuti mantenuti al di sopra del necessario, con l'ulteriore trasferimento di 25 miliardi di sovrapprezzo, con il trasferimento dall'erario di 28 miliardi per coprire parzialmente il disavanzo della cassa, disavanzo prodotto da interventi in conto interessi ancora a favore dell'industria saccarifera.

Tuttavia, se dovessimo stare a quanto è scritto nella relazione del Governo al disegno di legge di conversione, i calcoli cambierebbero radicalmente. Si scrive infatti che le nuove aliquote determinerebbero un aumento dell'introito erariale pari a 230 miliardi, per cui il gettito fiscale complessivo, ottenuto aggiungendo gli 80 miliardi del gettito alla tariffa precedente, sarebbe di 310 miliardi; depurandolo del disavanzo della cassa conguaglio (62 miliardi) e aggiungendovi i 25 miliardi risparmiati sul sovrapprezzo, come prima dicevo, sottratti gli aiuti, pari a 202 miliardi, avremo in ipotesi un gettito fiscale netto pari a 133 miliardi. Se così fosse, il fatto sarebbe gravissimo, perchè le risorse rastrellate dal fisco ai consumatori sarebbero pari al doppio di quelle del 1980.

È più probabile però (spero!) che l'indicazione della relazione sia un ipocrita artificio atto a far pareggiare entrate e uscite previste nel decreto-legge n. 694, senza rendere conto completamente della situazione.

Gli obiettivi che scaturiscono dall'analisi del provvedimento sono, dunque, ancora quelli — politicamente supremi — di una revisione del meccanismo di intervento nel comparto bieticolo e in quello saccarifero e della revisione della regolamentazione comunitaria.

Sul piano specifico della politica fiscale, già più volte da parte nostra si era prospettato l'azzeramento dell'aliquota IVA dello zucchero, considerato che esso è un bene di prima necessità. Ogni affermazione contraria sarebbe in contraddizione col mantenimento di una aliquota alquanto bassa, cioè del 2 per cento, fino a pochi giorni fa! La presenza di una aliquota rilevante del-

l'IVA finisce con il percentualizzare il prezzo dello zucchero, sottraendolo ad autonome determinazioni politiche ed economiche e facendolo diventare, almeno in parte, una variabile dipendente, ed accresce inoltre la perversità di una imposta — qual è l'IVA — che grava non solo sul costo di produzione, ma anche sull'imposta di fabbricazione (imposte su imposte). È ancora una volta un'imposta di scopo, ancora più marcata che in altri provvedimenti, legata ad una scelta politica, quella cioè di far gravare su gruppi di contribuenti più o meno vasti in modo diretto il costo di servizi o interventi non tanto per creare corresponsabilità consapevoli, quanto in senso punitivo, scardinando principi acquisiti della struttura del bilancio con la creazione di fatto di contabilità separate.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con questo provvedimento il conto presentato dagli industriali saccarifera ai produttori agricoli e ai consumatori è pagato. Ma a questa logica noi comunisti rispondiamo con diverso atteggiamento, esprimendo la nostra contrarietà al provvedimento, nell'interesse dell'agricoltura, nell'interesse del consumatore contribuente, nell'interesse della giustizia fiscale e delle corrette scelte di politica economica e finanziaria. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**L A I , relatore.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, devo intanto ringraziare il senatore Granzotto per l'intervento testè effettuato, e poi debbo ribadire il concetto della necessità e dell'utilità del provvedimento in esame. Necessità e urgenza, per adeguare le norme agevolative già previste al giudicato dalla Corte di giustizia della CEE, che ha ritenuto illegittimo il sistema finora seguito dal nostro paese. Risulta invece legittimo e compatibile con la normativa comunitaria un sistema di agevolazioni derivante direttamente da entrate erariali iscritte in bilancio,

quale gettito di un'imposta a favore dell'erario.

Il nuovo provvedimento propone un'azione di manovra fiscale in materia di IVA, con l'aumento dell'aliquota dal 2 per cento all'8 per cento sullo zucchero, e di imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine, che passano da lire 33 a lire 88,18 per chilogrammo. Da questa manovra fiscale deriverà annualmente un maggior gettito, stimato per il 1981 — almeno così ci è stato detto — in lire 230 miliardi (e sentiremo adesso il Governo se i dati corrispondono), in aggiunta all'entrata attuale valutata in circa lire 80 miliardi. Ho parlato di necessità e di urgenza, ma bisogna dire anche utilità, poichè dalle entrate derivanti dalla suddetta manovra fiscale deriva il ripiano del disavanzo della cassa conguaglio, assegnandosi a tal fine per l'anno 1982 la somma di lire 28 miliardi.

Il provvedimento si giustifica proprio con queste brevi note che io ho voluto aggiungere alla relazione, e prego quindi i colleghi senatori di approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

**F A B B R I ,** *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, ho chiesto la parola per fornire anche una doverosa risposta alle argomentazioni svolte dal collega senatore Granzotto. Per quanto riguarda la parte agricola del provvedimento, era inevitabile che anche in Aula fossero riproposte le considerazioni già svolte in seno alla Commissione agricoltura del Senato con riferimento ad un provvedimento che riguarda un aspetto della politica bieticolo-saccarifera. Come ho avuto occasione di sottolineare in Commissione, evidentemente il Ministero dell'agricoltura non è certamente insensibile ai problemi qui sollevati, che riguardano prima di tutto l'influenza e l'impatto delle decisioni della politica agricola comunitaria sulla politica bieticolo-saccarifera del nostro paese. A questo

riguardo in Commissione agricoltura i senatori del Gruppo comunista hanno richiesto un dibattito di carattere generale, in Commissione ed anche in Aula, sui problemi della politica bieticolo-saccarifera, sia per definire la linea di condotta del Governo italiano in sede comunitaria che per tracciare le grandi linee-guida di una politica bieticolo-saccarifera nazionale.

Per quanto riguarda gli aspetti comunitari, siamo i primi a riconoscere che il nostro paese è stato in larga misura penalizzato da decisioni comunitarie, e che la trattativa in sede comunitaria, in occasione dell'ultima campagna dei prezzi, è stata molto aspra, molto dura. Ricordo che ero presente con l'onorevole ministro Bartolomei, e ad un certo punto il nostro paese si trovò per così dire isolato di fronte ad una pressione congiunta di tutti gli altri paesi; fu praticata, anche per qualche ora, la politica della sedia vuota, e tuttavia si ritenne — per considerazioni politiche di carattere generale — di non bloccare l'accordo generale sulla campagna dei prezzi per l'annata agraria. La questione ritornerà di attualità in vista di una nuova trattativa, di un nuovo negoziato comunitario su questo argomento, e sono convinto che un dibattito ampio su questi temi in Parlamento possa essere di estrema utilità anche per l'azione del Governo in sede comunitaria. Abbiamo sempre sottolineato la stortura di una situazione comunitaria in seno alla quale un paese deficitario nel settore come il nostro viene penalizzato, ed in un certo senso, sia pure indirettamente, viene a sovvenzionare la produzione bieticola di alcuni paesi eccedentari.

L'intervento del senatore Granzotto ha toccato anche il problema del rapporto agricoltura-industria nell'ultimo accordo interprofessionale. A questo riguardo rendo noto che il Ministero dell'agricoltura ha elaborato un disegno di legge destinato a disciplinare il meccanismo e la procedura di questi accordi, nella consapevolezza che il rapporto agricoltura-industria è uno degli aspetti fondamentali da affrontare e risolvere, per una nuova politica agricola che non può non basarsi su un rapporto armonioso ed equilibrato tra i due settori, sen-

za che mai il settore agricolo abbia un ruolo di supporto e subalterno rispetto al settore industriale. Per quanto riguarda il provvedimento oggi adottato, non resta che confermare che esso è in un certo senso una decisione dovuta, dopo che la Corte di giustizia delle comunità europee ha pronunciato la sentenza, a tutti nota, nel testo della quale è stato censurato ed anzi condannato il modo con il quale il Governo italiano aveva adottato un'insieme di misure tendenti a sostenere l'industria saccarifera italiana. Si è quindi provveduto a garantire la possibilità di aiuti con una manovra fiscale. Sono state sollevate obiezioni circa le previsioni e le stime che sono state compiute (le stime sono state compiute dal Ministero dell'agricoltura in base a dati attendibili, certamente con un grado di opinabilità in riferimento ai consumi stimabili di zucchero, che sono stati calcolati in aumento). Se fosse vero tuttavia che le previsioni sono state fatte con eccessivo ottimismo, se si imponesse un ridimensionamento, quest'ultimo dovrebbe riguardare esclusivamente lo stanziamento di 28 miliardi previsto dall'articolo 4 a titolo di ripiano del *deficit* della cassa conguaglio zucchero, e non anche quello di 202 miliardi, che è assolutamente indispensabile per il pagamento degli aiuti nazionali e a cui sarà fatto fronte con il prelievo fiscale che viene oggi deciso con il provvedimento al nostro esame.

Questi chiarimenti mi sembrano esaurienti e doverosi, anche se indubbiamente rimangono le grosse questioni di fondo intorno alle quali il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi quanto prima se, come il Ministero dell'agricoltura auspica, si svolgerà questo ampio dibattito sui temi generali della politica bieticolo-saccarifera del nostro paese.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per le finanze.

**M O R O ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Parlerò molto brevemente, signor Presidente, dopo le dichiarazioni fatte dal sottosegretario Fabbri per la parte concernente l'agricoltura.

Il Governo, per quanto riguarda la parte fiscale, concorda con tutte le osservazioni espresse dal relatore Lai, che ringrazia, si richiama alle dichiarazioni già formulate in Commissione e raccomanda la rapida approvazione del provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Ricordo che il Governo ha ritirato i seguenti emendamenti, volti ad introdurre articoli aggiuntivi all'articolo unico del disegno di legge:

Art. ...

« L'aliquota di lire 0,65 prevista dall'articolo 1 della legge 27 aprile 1981, n. 160, per ogni Kwh di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per consumi mensili oltre i duecentomila Kwh, è fissata in lire 0,66.

La nuova aliquota d'imposta si applica con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge 27 aprile 1981, n. 160 ».

1. 0. 2

Art. ...

« Per le cessioni e le importazioni di prosciutti e spalle, anche in parti, della specie suina, destinati alla alimentazione umana, compresi nella Tabella A), parte seconda, n. 32 (v.d. ex 16.02), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento ».

1. 0. 3

Art. ...

« Alla tabella B), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 5) è sostituito dal seguente:

” 5) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra,

lince (felix-lynx), visone selvaggio, pekan, breitschwanz, martora, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, orso bianco, donnola, faina, guanaco, gattopardo, ghiro, giraffa hamster, leone okapi, puma, irbis, lama vicugna, canguro, leopardo nebuloso, bisonte americano, buruaduki, susliki charsa, vichul, cincillone e le relative confezioni;».

1.0.4

Art. ...

« I numeri 7) e 8 della tabella B), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi ».

1.0.5

Art. ...

« Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola "ottomila" è sostituita con l'altra "diecimila" ».

1.0.6

Art. ...

« Le disposizioni di cui agli articoli 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 della presente legge hanno effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

1.0.10

Avverto altresì che sono stati ritirati anche i seguenti emendamenti:

Art. ...

« I numeri 1), 2) e 3 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

Per le cessioni e le importazioni di pietre preziose, escluse quelle destinate ad uso

industriale e relativi lavori; perle naturali e coltivate e relativi lavori; lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti e guarnizioni di platino costituenti elemento prevalente nel prezzo l'aliquota dell'imposta del valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento ».

1.0.7 TRIGLIA, BERLANDA, BEORCHIA

Art. ...

« Al numero 8) della tabella B) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "compresi i giuochi meccanici anche a motore per pubblici esercizi" sono soppressi ».

1.0.8 SEGNANA

Art. ...

« Alla tabella A), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla voce "libri, esclusi quelli di antiquariato; edizioni musicali e stampa, carte geografiche" sono aggiunte le parole: "francobolli da collezione" ».

1.0.9 CIPELLINI

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti con l'avvertenza che, se sarà approvato l'emendamento 1.0.1, esso diventerà l'articolo 1 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione, proposto con l'emendamento 1.0.1. Se ne dia lettura.

**B U Z I O**, segretario:

*All'articolo unico, aggiungere il seguente:*

Art. ...

« I controlli assegnati al personale delle dogane in forza degli articoli 235 e 236 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono demandati, all'atto della esportazione di prodotti preparati con impiego di zucchero e alcole allo stato estero o in regime sif, al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sempre che lo stabilimento della ditta richiedente sia sottoposto a vigilanza finanziaria permanente ».

1.0.1

LA COMMISSIONE

**L A I**, relatore. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**L A I**, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervengo brevissimamente perchè in pratica l'emendamento può anche illustrarsi da sè. Si tratta di diversificare i controlli assegnati al personale delle dogane in forza degli articoli 235 e 236 del testo unico delle leggi doganali, in quanto le fabbriche che producono preparati con impiego di zucchero e alcool, liquori in genere, demandati poi all'esportazione, sono soggette al controllo — prima dell'esportazione e quindi alla partenza del carico — dal personale delle dogane, che spesso si trova lontano dalle fabbriche e quindi impiega qualche volta anche tre o quattro giorni; e il prodotto in partenza resta fermo per i giorni in cui il personale delle dogane non può arrivare per fare questi controlli. Allora, siccome queste fabbriche sono sottoposte a vigilanza finanziaria permanente, con questo emendamento si dà mandato a

questi controllori della finanza che permanentemente stanno nelle fabbriche di svolgere anche il controllo assegnato al personale delle dogane.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, con l'avvertenza che, se approvato, diventerà l'articolo 2 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo ocomplesso.

**S A S S O N E**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**S A S S O N E**. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dobbiamo ribadire in questa dichiarazione di voto, come abbiamo già fatto nelle Commissioni agricoltura e finanze, come ha fatto poco fa il collega senatore Granzotto, che siamo in presenza di una situazione non normale. E questa dichiarazione di voto — il collega Granzotto ha già trattato gli aspetti fiscali — vuole anche essere una risposta alla non risposta del sottosegretario all'agricoltura collega senatore Fabbri, che ha portato alcune argomentazioni riferite al comparto agricolo. Ci sembra che non si possa nascondere la testa sotto l'ala, tenendo conto che il 26 novembre scorso è stato sottoscritto un accordo separato, al quale la maggioranza ed il Governo non fanno mai riferimento, tra l'Assozucchero e una parte delle associazioni dei bieticoltori, considerato punitivo dalla parte che non ha firmato, perchè è la prima volta dal 1975 che non risulta concluso un accordo unitario sotto l'egida del Ministero dell'agricoltura.

Se il Governo recepisce l'accordo senza modifiche, i progressi del settore e i 200 miliardi circa di attivo della bilancia commerciale dello zucchero registrati nei primi otto mesi del 1981 possono venire compromessi nel futuro, salvo che il Governo non

fornisca cifre diverse da quella a nostra conoscenza, che non concordano con quelle del collega Granzotto.

Bisogna considerare che con gli aumenti del 1° agosto e del 3 dicembre 1981 il prezzo dello zucchero è aumentato del 18 per cento rispetto al 1980, e quindi più del 16 per cento previsto per la riduzione dell'inflazione; inoltre, se consideriamo che il consumatore italiano paga lo zucchero il 20 per cento in più rispetto agli altri paesi, e se si considera il maggiore contributo dello Stato, l'aumento si aggira intorno al 24 per cento circa, e va oltre la manovra di lotta all'inflazione, che prevede il ribasso entro il 1982 al 16 per cento del tasso d'inflazione. Rileviamo quindi una prima incoerenza degli atti del Governo.

Nella riunione della Commissione finanze e tesoro di ieri l'onorevole sottosegretario Tambroni Armaroli, rispondendo agli oratori intervenuti, ribadiva che l'approvazione del provvedimento in esame non comporterà ulteriori aumenti del prezzo dello zucchero, e questa è un'affermazione contenuta anche nella relazione del senatore Lai.

Dobbiamo rilevare che gli aumenti ci sono stati già nel 1981, con due provvedimenti specifici: uno del 31 luglio 1981 e l'altro datato 3 dicembre. Addirittura alcuni quotidiani hanno riportato in prima pagina che lo zucchero era aumentato di 60 lire il chilo, dopo il primo aumento di 90 lire. Vi è poi il provvedimento n. 42 del 1981 del Comitato interministeriale dei prezzi, il quale fa riferimento specifico al decreto 20 novembre 1981, n. 694, al nostro esame, e fissa a 1.030 lire il nuovo prezzo. I produttori invece avranno il prezzo di 5.300 lire il quintale al nord e di 5.600 lire al centro sud, rispetto a quello di 5.200 lire il quintale dello scorso anno. Lo scompenso ci è stato dimostrato dal collega Granzotto.

Inoltre si è modificato il rapporto bieticoltura-zootecnia. Si creano difficoltà di ordine finanziario, rinviando il saldo ai bieticoltori a gennaio-febbraio 1982, e un'altra parte al mese di luglio, per un importo di 350 miliardi circa, nonostante l'integrazione dello Stato — di circa 80 miliardi — per il costo del denaro dell'industria saccarifera. Lo zucchero — è stato detto — per i dol-

ciumi non è considerato un elemento di prima necessità: ma allora è possibile prevedere una differenza di prezzo per il consumo familiare? È una domanda che rivolgiamo per le prossime decisioni del Governo.

Se sono vere le cifre fornite dal collega Granzotto, domandiamo — e questo lo diciamo anche se siamo in sede di dichiarazione di voto al relatore, alla maggioranza e al Governo, tenendo conto che il provvedimento dovrà andare all'altro ramo del Parlamento — se è giustificabile un provvedimento di questo tipo, che non è stato sottoscritto da tutte le associazioni dei produttori, per la prima volta, per cui una motivazione seria ci dovrebbe essere. Allora domandiamo (e la domanda è stata avanzata anche dal collega Granzotto): perchè a Bruxelles si accetta di fatto di pagare degli oneri per poter produrre lo zucchero che consumiamo nel nostro paese, con un rapporto gravoso per la nostra economia, e per far fronte ai maggiori oneri se ne fa ricadere il peso sui produttori e sui consumatori?

Questo provvedimento ci porta alla considerazione che bisogna rivedere la regolamentazione comunitaria. Si può altrimenti andare verso un ridimensionamento forzato della nostra bieticoltura, ipotesi che va verificata con gli organi di programmazione, che non funzionano anche per responsabilità di Governo. Si sarebbe già prospettata per le semine autunnali, in particolare in Basilicata, Campania e Puglia, una riduzione delle semine, proprio perchè non ci sarebbe alcuna certezza, e comunque c'è un peggioramento rispetto al prezzo dell'anno scorso. Per questo riteniamo che il Governo e i suoi Ministri debbano mantenere l'impegno di aiutare i bieticoltori ad avere un peso maggiore nei confronti dell'industria di trasformazione, come del resto avviene in altri paesi dove gli accordi interprofessionali si stipulano per tempo. Secondo noi il Governo non può restare neutrale di fronte all'accordo separato, che riteniamo possa ancora essere superato con una intesa unitaria per il prezzo e per i pagamenti, sia per l'annata in corso che per le prossime annate.

È noto che i bieticoltori si sono riuniti in numerose assemblee nelle settimane scorse, e hanno anche valutato come insufficienti alcune offerte di miglioramento, avanzate dai ministri dell'agricoltura e dell'industria, senatori Bartolomei e Marcora. In Commissione abbiamo chiesto se ci sono nuove proposte o novità di posizioni delle parti interessate. Sarebbe stato bene che il Parlamento ne fosse stato informato, ma non abbiamo avuto nessuna risposta al riguardo.

A questo proposito ricordiamo che il regolamento della CEE del 30 giugno 1981, al quale si richiama anche il provvedimento al nostro esame, sull'organizzazione comune dei mercati del settore dello zucchero, nella nota che lo accompagna afferma testualmente che « è necessario che la presente regolamentazione fornisca garanzie eque sia ai fabbricanti che ai produttori del prodotto di base ». Si aggiunge: « è inoltre opportuno prevedere, al fine di assicurare un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra fabbricanti e produttori agricoli, gli strumenti necessari a tal fine e in particolare disposizioni-quadro comunitarie che disciplinano le relazioni contrattuali tra gli acquirenti e i venditori di barbabietole ».

Non solo la nota, ma anche gli articoli del regolamento sono espliciti. L'articolo 4 afferma che « ogni anno viene fissato un prezzo di base delle barbabietole... ». « Il prezzo di base delle barbabietole è fissato contemporaneamente al prezzo di intervento dello zucchero bianco »; e l'articolo 7 afferma testualmente che « gli accordi interprofessionali, nonchè i contratti conclusi tra i venditori e gli acquirenti di barbabietole, devono conformarsi a disposizioni-quadro da determinare segnatamente per quanto riguarda le condizioni d'acquisto, di consegna, di ricevimento e di pagamento delle barbabietole ». E ancora al punto 5 precisa: « in mancanza di accordi interprofessionali lo Stato membro interessato può prendere, nel quadro del presente regolamento, le misure necessarie per preservare gli interessi delle parti interessate ».

Quindi, dichiarando il nostro voto di opposizione a questo provvedimento, chiediamo che il Governo, in attesa del dibattito parlamentare nell'altro ramo del Parlamen-

to e anche in considerazione di quanto avviene a livello comunitario, giunga a normalizzare la situazione di questo importante comparto produttivo. Si è scritto — e ci dispiace che neanche il Governo rilevi questo fatto — che nel 1981 c'è stata una produzione di circa 20 milioni di quintali di zucchero. Sarebbe un *record* produttivo nazionale mai raggiunto; quindi lasciare questa categoria produttiva insoddisfatta, oltre alle conseguenze che ricadono sui consumatori, ci sembra un fatto altamente negativo in un contesto che già segna rosso per la nostra agricoltura nella produzione per l'annata trascorsa.

Chiediamo perciò un intervento — ancora possibile — da parte del Governo, tenendo conto che anche le organizzazioni firmatarie dell'accordo separato hanno considerato lunghe e complesse le vicende dell'accordo, e non ritengono definitivamente conclusa la contrattazione sulla materia, anche in relazione a quanto prevede la cassa conguaglio zuccheri.

Concludendo, a proposito della cassa conguaglio zuccheri — per la quale il relatore ha fatto riferimento ad alcune decine di miliardi di passivo (se ne discuterà in occasione del provvedimento dell'AIMA che sarà al nostro esame nelle prossime settimane) — invitiamo ancora il Governo a farsi portavoce di quanto il maggior partito di opposizione ha voluto sottolineare nelle Commissioni e in Aula discutendo il provvedimento al nostro esame, tenendo conto che l'agricoltura, già penalizzata, come i colleghi sanno, in relazione alle decisioni prese dalla maggioranza sulla legge finanziaria, ha bisogno di essere sostenuta anche nel confronto con gli industriali trasformatori.

Pertanto, tenendo conto di quanto è avvenuto nell'insieme di questo comparto, dichiariamo il nostro voto contrario, auspicando che il Governo possa rivedere le sue posizioni prima che il provvedimento giunga alla sua definitiva conclusione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che, a seguito dell'approvazione

dell'emendamento 1.0.1, il titolo è il seguente: « Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime fiscale dello zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bie-

ticolo-saccarifero. Competenze del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in materia di controlli ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

## Presidenza del vice presidente OSSICINI

### Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Ordinamento della professione di psicologo** » (615), d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di psicologo », d'iniziativa dei senatori Ossicini, De Carolis, Costa, Pinto, Pittella, Cioce e Saporo, per il quale è stata deliberata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Bompiani.

**BOMPIANI, relatore.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, cari colleghi, il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame con la procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento non è nuovo per quest'Aula, nel senso che già nella VII legislatura si è discusso a lungo questo problema anche in termini culturali e storici. Pertanto non credo valga la pena di riprendere questa parte dell'argomento in questa occasione. Del resto la relazione che accompagna il disegno di legge n. 615 ne dà un rapido riassunto.

La relazione proposta al disegno di legge n. 615 nel testo approvato dalle Commissioni riunite — che in misura non certo irrilevante amplia il testo originale — rende

conto a tutti, anche ai colleghi che non appartengono alla 2ª ed alla 12ª Commissione, dello sforzo compiuto per arrivare ad una conclusione nell'esame di questo disegno di legge, ricercando un punto d'incontro che, tenendo presenti ineludibili aspetti tecnici, valutasse anche il contesto generale nel quale si pone oggi nel nostro paese, così come altrove, la nuova professione dello psicologo.

In questa presentazione generale dell'argomento mi riferirò, senza ripetere le argomentazioni contenute nella relazione proposta al disegno di legge n. 615, a qualche elemento aggiuntivo, che mi sembra opportuno presentare anche perchè la procedura abbreviata — ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento — alla quale siamo tenuti non consente una discussione generale.

In un certo senso, mi sento quindi impegnato a riassumere i termini del dibattito, anche per farli conoscere a coloro che non vi hanno potuto partecipare nell'ambito delle Commissioni.

Le sedute delle Commissioni riunite sono state dieci e, nel lungo studio che si è compiuto, ritengo siano stati raggiunti degli obiettivi notevoli e siano stati chiaramente disciplinati alcuni aspetti giuridici che vorrei molto rapidamente riassumere.

Anzitutto è stata data una definizione precisa della professione di psicologo. Sin dal 1971, come è noto, sono stati attivati dei corsi di laurea specifici in psicologia presso alcune sedi universitarie; però non era mai stata data una definizione giuridica precisa e comprensiva di ogni campo di applicazio-

ne, in una legge, delle « funzioni », dell'ambito professionale nel quale opera lo psicologo, sebbene quest'ultimo sia entrato, di fatto ed anche di diritto, in parecchie strutture sia sanitarie, sia sociali nel corso di questi anni, ed operi largamente, quale libero professionista, nella società. Non sto a

ricordare tutte le leggi che hanno consentito l'ingresso dello psicologo, come figura professionale specifica, nelle strutture pubbliche o in enti e istituzioni riconosciuti dallo Stato, perchè altrimenti andremmo molto avanti nel tempo, e questo aspetto del resto è certamente ben noto ai colleghi.

### Presidenza del vice presidente MORLINO

(Segue B O M P I A N I , relatore). Comunque sia, oggi esiste una « prassi » professionale specifica dello psicologo, che emerge quindi da quell'area culturale di studio della psiche, settore delle scienze umane, quale può essere considerata la psicologia: area che può essere evidentemente coltivata da qualsiasi persona. No! Nel caso che ci riguarda, si tratta di una professione specifica: ed è ciò che viene messo in evidenza in questo disegno di legge.

Di conseguenza, viene operata una caratterizzazione di tutti gli ambiti professionali nei quali chi viene definito psicologo può operare, vuoi come laureato di un corso specifico, vuoi come specialista, a seguito della frequenza di un corso di specializzazione universitario, indipendentemente dalla laurea conseguita. Questo duplice canale di accesso alla professione potrebbe, entro certi limiti, costituire una anomalia rispetto ad altre professioni, cui si accede solo mediante una laurea specifica; sta di fatto che, considerato il carattere fortemente « umanistico » che ha questa professione, si è ritenuto — vigente un ordinamento relativamente autonomo delle scuole di specializzazione in psicologia, tuttavia confacente alle necessità — di consentire l'ingresso all'Albo ed all'Ordine professionale degli psicologi anche di coloro che acquisiscono una specializzazione in psicologia, pur essendo in possesso di una laurea di tipo umanistico, o di una laurea in medicina, indicata nei requisiti di ammissione alla Scuola di specializzazione stessa.

Terzo obiettivo che sarà raggiunto, se verrà approvato questo disegno di legge, è la introduzione dell'esame di Stato abilitante alla professione: il possesso dell'abilitazione è stabilito come requisito indispensabile per l'iscrizione all'albo, al pari quindi di quanto si verifica per tutte le altre professioni cosiddette liberali, « tradizionali », esistenti nel nostro ordinamento sociale, indipendentemente dal fatto che siano esercitate come libera professione o presso strutture pubbliche o enti o istituzioni comunque riconosciuti dallo Stato. Tutti sanno che questa dell'esame di Stato è la modalità vigente per verificare la « professionalità » raggiunta nel corso degli studi accademici e quindi per conseguire, almeno in linea di principio, alcuni importanti obiettivi: garantire al cittadino che si troverà di fronte a persona esperta nell'arte; garantire allo Stato, che concede l'esercizio di alcune funzioni fortemente differenziate e « tecniche » nella società — e tra queste ci sarà quella di psicologo, se il disegno di legge verrà approvato — l'assolvimento di un dovere comunitario, quello di mettere persone « competenti » a disposizione del cittadino, nel settore considerato; al singolo operatore, garantire quella considerazione sociale e quei mezzi di sostentamento che derivano dall'esercizio di una professione specifica.

Il quarto obiettivo che è stato raggiunto è quello di introdurre, fra i requisiti indispensabili per accedere all'esame di Stato, l'effettuazione di un tirocinio pratico « connesso con il corso di laurea », dice il disegno di legge. Però questo principio credo

che possa, e debba, essere ampliato anche al corso di specializzazione, anzi a maggior ragione al corso di specializzazione se la laurea formativa non è quella in psicologia ma è quella — mettiamo — in lettere o in magistero. Comunque si introduce il requisito del tirocinio pratico, che è in questo, come in altri corsi di laurea, estremamente opportuno, poichè si tratta, anche per lo psicologo, di una professione pratica, che richiede « esperienza »: non basta cioè l'acculturamento teorico, ma è necessaria anche l'esperienza fatta sul campo.

Il quinto obiettivo che viene raggiunto in questo disegno di legge è quello della esplicita indicazione che l'attività psicoterapeutica costituisce una attività di livello professionale più elevato rispetto a quello conseguibile con il diploma di laurea in psicologia o con la specializzazione in psicologia, fermo rimanendo (qui il discorso naturalmente sarebbe molto lungo e complicato a farsi, e probabilmente lo svilupperemo discutendo le proposte di emendamento, verificando cioè fino a che punto siano accoglibili certi emendamenti) che, se fa parte della professione dello psicologo anche lo svolgere un'attività psicoterapeutica di base, elementare (d'altra parte ciascuno di noi, a qualsiasi professione appartenga, già con il « parlare » con l'altro in qualche modo viene ad esercitare un rapporto che può configurarsi, in senso lato, anche di terapia), sta però il fatto che per esercitare una psicoterapia nel senso vero della parola si richiedono delle particolari attitudini, una particolare e mirata preparazione culturale, una preparazione specifica metodologica, nonchè il seguire una determinata modalità di approccio, che appunto si dice psicoterapeutico e che è inerente anche a posizioni culturali, a scuole, che si sono formate e differenziate nel corso di una storia « scientifica » della disciplina stessa.

Si tratta dunque di qualche cosa di più specifico, che richiede un lungo *training*, molte volte degli anni di acculturamento, di preparazione specifica in quel settore nel quale si esercita, che non può essere raggiunta con il semplice diploma di laurea in psi-

cologia, che si consegue con quattro anni di studi di carattere formativo generale.

Con la proposta di legge che discutiamo si mette in moto, a mio parere, un meccanismo molto opportuno di promozione di una vera qualificazione alla psicoterapia che viene incontro ad una preoccupazione oggi molto diffusa, quella della cosiddetta « psicoterapia selvaggia »: condizione di intervento del tutto anarchica, che ha dato luogo a molti problemi, non privi di ripercussioni necessariamente anche in sede penale, con l'intervento del magistrato in qualche occasione.

Per differenziare in qualche modo il concetto giuridico di psicoterapia da quello di psicologia, allo scopo di individuare dunque chi possa chiamarsi « psicoterapeuta », il disegno di legge prevede alcuni principi generali, inseriti nell'articolo 4, secondo comma. Anzitutto, si stabilisce che per esercitare la psicoterapia sia necessaria una specifica formazione post-universitaria personale e professionale; si prevedono istituti, sia pubblici (universitari) che privati, per la effettuazione del *training* ritenuto necessario per ottenere il riconoscimento della qualifica di psicoterapeuta, e si dà mandato al Ministero della pubblica istruzione, competente per la formazione professionale post-universitaria, di stabilire le modalità necessarie per il riconoscimento di detti istituti, prescindendo dalla loro appartenenza alle strutture pubbliche o private.

Certamente non tutti i problemi sono risolti con queste poche, semplici norme: è comunque l'avvio della soluzione di un problema, nel mantenimento più ampio possibile di spazi di libertà di iniziativa, ma anche nella ricerca di un necessario rigore per la difesa contro mestieranti ed improvvisatori.

Il sesto punto del provvedimento in esame, sul quale esiste una maggiore conflittualità, riguarda l'istituzione dell'Albo nazionale, collegato ad un Ordine professionale, secondo le modalità tradizionali che oggi regolano le cosiddette professioni liberali. Le norme contenute in questa parte del provvedimento, sulle quali potrebbe intervenire anche il senatore Agrimi, mi sembra-

no molto precise: sono quelle consuete che si adottano allorchè si decide l'istituzione di un Albo e di un Ordine professionale. Sono molto articolate e minuziose nel prevedere tutte le modalità di iscrizione o di cancellazione dall'albo, gli organi direttivi (il consiglio, la presidenza), le attribuzioni degli organi, le modalità di riunione, di deliberazione, di ricorso avverso le decisioni dell'Ordine, e così via. Vi sono poi le norme per eleggere, da parte dell'assemblea degli iscritti, il consiglio. Sono previste, insomma, tutte le norme che consentono l'istituzione e la gestione di un Ordine professionale. Naturalmente queste regole amministrative sono completate dalle norme disciplinari, sulle quali occorre rapidamente soffermarsi. Sono in esse elencate le circostanze per le quali scatta un procedimento disciplinare, e le sanzioni che possono essere irrogate. In definitiva, a me sembra che tutta la materia relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'ordine sia chiaramente disciplinata, e non richieda ulteriori elaborazioni in quest'Aula.

Questa materia occupa gran parte del provvedimento: molti articoli — e precisamente quelli dal 6 al 31 — sono infatti dedicati al problema dell'Albo e dell'Ordine.

L'ultima parte del provvedimento, cioè gli articoli 32, 33, 34, riguarda le norme transitorie. Bisogna riconoscere — lo faccio come relatore, per dare atto dello sforzo compiuto da tutti i rappresentanti dei Gruppi politici nelle Commissioni 2ª e 12ª per arrivare ad un punto d'incontro — che si è trattato di una vicenda molto sofferta; ma tutti eravamo consapevoli della necessità di raggiungere un punto di equilibrio fra tante esigenze. Sono due i principi fondamentali: innanzitutto, la necessità che la collettività sia garantita circa la preparazione culturale e professionale dello psicologo, e poi che si pretenda l'avvenuta acquisizione di un livello sufficiente di tali caratteristiche da parte di tutti coloro che entrano nell'Ordine, avendo sotto qualsiasi forma o circostanza svolto funzioni di psicologo.

Ciò ha significato l'accoglimento del principio in base al quale tutti, salvo qualche eccezione che vedremo, debbono essere sot-

toposti a un esame di Stato, anche se condotto con modalità diverse e proporzionate alle esigenze. Questa era una indicazione precisa fornita dalla 7ª Commissione nel suo parere. L'altro principio considerato è quello di una giusta valutazione dei diritti acquisiti da parte di coloro che hanno già operato presso strutture pubbliche o riconosciute dallo Stato, o anche nella professione privata, evidentemente con merito. Il problema era quello di non togliere a nessuno il posto di lavoro, il che ha costituito una preoccupazione molto sentita dalle Commissioni.

Si è adottata una soluzione piuttosto articolata. Si è deciso di far ricorso ad una sessione speciale di esame di Stato per soli titoli, indicando tutta una serie di categorie di aspiranti per le quali — per aver operato « alla luce del sole », cioè in strutture pubbliche, sotto il controllo vigile della pubblica opinione e nell'ambito della responsabilità loro conferita da amministrazioni — potesse essere valido il principio di una verifica pura e semplice dei titoli acquisiti. Per questa serie di categorie l'ingresso nell'Ordine avverrà, se il provvedimento in discussione sarà accolto, sotto forma di un esame di Stato, con norme transitorie che prevedono la valutazione dei titoli, norme che sembrano proporzionate ed opportune per questa larga fascia di persone, senza necessità di ricorrere ad esami o a un « colloquio integrativo », peraltro difficilmente agibili dato il numero prevedibilmente molto elevato degli aspiranti.

C'è da considerare un problema specifico, che riguarda coloro che hanno insegnato, o tutt'ora insegnano, nelle scuole universitarie di psicologia in posizione di professore ufficiale, per i quali lo svolgimento di una attività didattica esercitata a volte per moltissimi anni è sembrato costituire, come del resto è avvenuto in occasione dell'istituzione di altri ordini professionali, un titolo sufficiente per l'iscrizione diretta nell'Ordine, senza sottoporsi ad esame di Stato.

Infine, nel disegno di legge, l'articolo 33, sempre nell'ambito delle norme transitorie, riguarda la posizione singolare in cui si trovano alcune persone che, in termini libero-

professionali, hanno esercitato magistralmente la prassi ed anche l'insegnamento della psicologia per molti anni, ottenendo nel corso del loro magistero, svolto — come ripeto — spesso in forma assolutamente privata o presso scuole, fondazioni psicologiche, o presso accademie di livello nazionale o internazionale, ma comunque non facenti riferimento ad università italiane, riconoscimenti specifici nella loro disciplina.

Per queste persone « di chiara fama » è sembrato giusto, in analogia con un principio esistente un tempo nell'ambito dell'insegnamento universitario — cioè quello della cooptazione all'insegnamento per chiara fama —, accogliere una modalità di cooptazione all'Ordine professionale. Si tratta, ovviamente, di un numero limitato di persone, e sarà facoltà del consiglio dell'Ordine, una volta costituito, servirsi in maggiore o minore misura di questa modalità, peraltro in condizioni ben definite di applicabilità.

Rimane poi un problema che, forse, non è stato sufficientemente valutato dal lavoro delle Commissioni riunite 2ª e 12ª, ma che a molti di noi è sembrato opportuno riproporre in questa sede sotto forma di emendamento, e sul quale si ritornerà con maggiore ampiezza quando verrà illustrato l'articolo 34, in sede di emendamenti.

Il problema è quello di prevedere la possibilità che esistano persone che, in possesso di titolo di laurea diverso da quello in psicologia, operano da anni nel settore della psicologia come liberi professionisti e magari anche come docenti di scuole private di psicoterapia (c'è sempre una situazione ambigua in questo settore!), e che tuttavia hanno già sicuramente acquisito una assoluta padronanza professionale operando anche nel pieno rispetto di quelle doti deontologiche che dobbiamo tener presenti come requisito indispensabile al momento dell'istituzione dell'Ordine. Queste persone, pur non esistendo un « controllo » manifesto rappresentato dall'appartenenza ad una struttura pubblica, non potevano essere escluse dal partecipare alla prima sessione di esame di Stato, senza che si arrecassero loro danni morali e materiali non indifferenti. Per queste persone, quindi, verrà proposto

come emendamento l'inserimento di una sessione particolare di esame di Stato, ma in questo caso per titoli ed esami, diretta comunque a stabilire la specifica preparazione culturale e professionale nel settore, acquisita dal candidato stesso. Si tratta di una norma « giusta », e come tale va raccomandata all'attenzione dell'Assemblea.

Onorevoli colleghi, in definitiva su molti aspetti « tecnici » del provvedimento già durante i lavori condotti con molta serietà dalle Commissioni riunite 2ª e 12ª si è raggiunto un accordo sufficiente, a parte qualche piccolo margine di variazione sull'ampiezza delle norme transitorie, che giudicheremo fra breve in rapporto agli emendamenti presentati.

Il punto su cui esiste maggior dissenso tra maggioranza ed opposizione è quello relativo all'istituzione dell'Ordine professionale, in quanto da parte della maggioranza si ritiene che l'Albo di per sé non possa essere attivato né reso operante nel concreto, se non è sostenuto da un Ordine professionale, in analogia a quanto è stato fatto — lo ripeto — per tante altre professioni che hanno appunto la denominazione di « professioni liberali » (indipendentemente dal fatto che siano esercitate nel settore pubblico o come professione privata nel senso vero dell'espressione) e che hanno alle spalle quell'autocontrollo, quella relativa autonomia disciplinare che è data dall'esistenza di un Ordine professionale. Il quale non deve essere visto solamente, direi in maniera radicale, come organo di protezione della categoria, ma deve essere visto anche come il centro di controllo del comportamento dei singoli sotto quegli aspetti deontologici che molto dovremmo oggi rivalutare (sono il primo a riconoscerlo): controllo deontologico che può essere, anzi deve essere, esercitato con rigore dalla categoria stessa, attraverso organi democraticamente eletti, per quelle infrazioni alle regole di giusto comportamento che non ricadono sotto il codice penale. L'abolizione dell'istituto dell'Ordine professionale, gestito democraticamente dagli appartenenti alla specifica professione, comporterebbe che gli Albi dovrebbero essere direttamente sorvegliati da un altro orga-

nismo, che potrebbe essere un organismo ministeriale, o un organismo sanitario, o potrebbe essere il tribunale del luogo di residenza (come è proposto da certi emendamenti che esamineremo); ma a me sembra, in definitiva, che in ciascuna delle ipotesi previste si verrebbe a costituire per una professione che oggi è riconosciuta come tale, cioè quella di psicologo, anzitutto una eccezione rispetto alla situazione esistente per altre professioni liberali già oggi codificate, perchè emerse con autonomia sufficiente, ed in secondo luogo si verrebbe a costituire un pericoloso precedente contrario a quel principio di autonomia di gestione, sotto l'aspetto delle norme interne deontologiche e di promozione della dignità della categoria, che è democraticamente affidato dallo Stato, cioè dalla comunità, ai professionisti.

Io credo che, se sapremo superare le ancora permanenti difficoltà circa questo aspetto, e sapremo tener presente che l'istituzione dell'Ordine non si pone in conflitto con la protezione degli interessi esercitata dal sindacato (sono problemi diversi, e mi pare che la dottrina e la giurisprudenza abbiano già messo in evidenza come possano coesistere perfettamente le due strutture, quella dell'Ordine professionale e quella del sindacato, perchè hanno finalità diverse), potremo avviarci finalmente ad esaminare nel concreto, articolo per articolo, questo disegno di legge, e potremo anche portare a conclusione questa lunga vicenda parlamentare, che si ripresenta per la terza volta in quest'Aula.

Infatti, istituendo l'Ordine professionale degli psicologi, regolamentando entro i giusti limiti lo spazio proprio di questa professione sotto gli aspetti privatistici e pubblicistici, attivando un meccanismo (che poi vedremo meglio nell'emendamento che proponiamo all'articolo 4) che mira a modificare l'ordinamento degli studi universitari in psicologia per farne uno strumento più rispondente alle necessità, e promuovendo norme per la qualificazione degli istituti che svolgono psicoterapia, potremo concretamente dare maggiori garanzie di preparazione culturale e di professionalità a quel

numero molto ampio di giovani, che si è già instradato — ed ha fatto una scelta di vita — in questa direzione: si pensi che più di 10.000 persone hanno già conseguito la laurea in psicologia e si trovano nella professione relativamente abbandonate, senza neppure una normativa di riferimento generale alle spalle. Infine, daremo anche maggior concretezza a questo nuovo rapporto, tipico dell'età contemporanea, fra psicologo e cittadino, che altrimenti è destinato a rimanere in termini sfumati, secondo una interpretazione del tutto personalistica e « selvaggia » che non si è sottratta certamente anche ad episodi di abuso e di malcostume.

**P R E S I D E N T E.** Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Agrimi.

\* **A G R I M I**, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la chiara relazione scritta del collega Bompiani — alla quale non ho avuto che l'onore di aggiungere la mia firma — arricchita, come ha fatto or ora, da un'esposizione orale che ha ulteriormente chiarito i vari aspetti di questa vicenda, esonererebbero dall'aggiungere qualsiasi parola, se nello stampato n. 615-A, a pagina 5, non fosse riportato il parere della Commissione affari costituzionali, che i colleghi hanno sotto gli occhi e sul quale — loro e la stessa Commissione affari costituzionali, in sostanza — hanno il diritto di sentire qui in Aula qualche cenno. È solo su questo punto che mi soffermo, dopo aver preso atto — come testimone vicino al lavoro svolto dalle Commissioni riunite — della dedizione di tutta la Commissione, a cominciare dal suo Presidente, senatore Pittella, per continuare egregiamente con il relatore, che è stato paziente collaboratore, nel senso che si è prodigato per raccogliere tutte le istanze e tutte le esigenze e per coordinarle in un testo che veramente credo meriti l'approvazione del Senato.

Dopo questo riconoscimento, non mi resta che dire appunto che il parere della 1ª Commissione permanente, con il riferimento generico, nella sua prima stesura, agli articoli 3 e 4 della Costituzione, non sem-

bra che sia richiamabile, nè che offra un addentellato concreto, per riferimenti di incostituzionalità in questo disegno di legge. L'uguaglianza dei cittadini e il diritto al lavoro non mi pare che influiscano molto in questo disegno di legge, che intende costituire un Ordine ed un Albo professionale per una categoria che non spetta a me dire che esiste, che è riconosciuta e lavora attivamente; ma coloro che più da vicino hanno occasione di venirme in contatto, sono in grado di esprimere ancor più approfonditamente il loro pensiero.

Qualche spunto si trova nel parere successivamente espresso dalla stessa 1<sup>a</sup> Commissione, con particolare riferimento alla sezione specializzata, che era ventilata in una prima stesura e che aveva trovato una obiezione fondata. E quell'obiezione era fondata, perchè effettivamente la sezione specializzata appariva contraria alla Costituzione o non necessaria (non perchè fosse contraria ma non necessaria), tanto che in questa fase è stata eliminata; quindi, questo dubbio è stato sciolto.

Il secondo riferimento al termine stabilito per i ricorsi mi pare anch'esso molto generico, perchè si tratta di un termine di impugnazione contro i provvedimenti del consiglio dell'Ordine o di altre autorità che si siano pronunziate in materia, contro i quali gli interessati possono ricorrere entro un termine del quale non si vede l'incostituzionalità; anzi se ne vede la necessità ai fini dello svolgimento ordinato dell'*iter* procedurale, e anche della certezza del diritto, perchè non può rimanere eternamente sottoposta ad un'impugnabilità futura qualsiasi deliberazione di qualsiasi Ordine in qualsiasi grado del procedimento disciplinare o regolamentare.

Più genericamente si è detto — cosa che qui non è scritta — che si voleva combattere un dilagante corporativismo. Questo fa un pò parte degli *slogans*, perchè il corporativismo effettivamente è una piaga del paese. Ma questa non è una manifestazione di corporativismo, perchè stabilire un ordinamento professionale non vuol dire avallare un dilagante corporativismo. Il corporativismo è una manifestazione naturale del

pluralismo, nel senso che solamente un pluralismo che degenera dà luogo al corporativismo, cioè al rinchiudersi in se stessa di ogni categoria o formazione sociale. C'è un articolo della Costituzione che bisogna ricordare: l'articolo 2 — non l'articolo 3 —, relativo alle formazioni sociali, tra cui quelle professionali, nelle quali la persona umana svolge la sua personalità. Una delle prime sedi in cui si svolge la personalità umana è quella dell'Ordine professionale, della categoria di lavoro nella quale si opera. Quindi, in base all'articolo 2, giustamente si costituisce un Ordine professionale. Nessuno può fare un processo alle intenzioni, e dire che è un Ordine professionale che si chiuderà egoisticamente in se stesso prima ancora di esistere, e che quindi degenererà in corporativismo. Piuttosto, una forma di corporativismo è quella che induce a stabilire che il corporativismo che c'è non si tocca, che cioè gli organismi che esistono sono intangibili, e che non se ne può nè togliere nè aggiungere un altro. Questo è corporativismo degenerato, e in questo senso, onorevoli colleghi, mi sento in dovere di dire che il parere della 1<sup>a</sup> Commissione non ha ragione di essere nè risulta particolarmente fondato in questo caso.

Quindi noi accogliamo con interesse questo ulteriore esperimento di pluralismo per il quale una formazione sociale nuova, un Ordine professionale nuovo emerge nell'ambito di una categoria nobilissima che esercita una professione difficilissima, certamente degna di ogni attenzione e onore; siamo sicuri che non degenererà in corporativismo come hanno degenerato altre categorie esistenti. Tutto ciò non significa dare un contributo al dilagare del corporativismo, ma significa offrire un contributo alla libera estrinsecazione, secondo le modalità dei tempi e dei luoghi, della vita sociale in tutti i casi in cui emergano necessità come queste, che — prese in considerazione da un disegno di legge che in tre legislature è stato esaminato dal Parlamento e che il Senato ha approvato già due volte — è ora che vengano riconosciute nella loro interezza.

**P R E S I D E N T E** . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**G A R G A N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho da aggiungere poche cose alle osservazioni fatte dai due relatori. Questo disegno di legge, d'iniziativa del senatore Ossicini, che giunge all'esame del Senato dopo un *iter* abbastanza lungo e complesso, risponde a finalità che sono, come già detto dai relatori, giuste e in qualche modo sentite da tutti.

Si tratta di un'iniziativa tendente a riconoscere un'attività di rilevante importanza (dandole veste di professione intellettuale), sin qui svolta senza alcuna garanzia giuridica; è una iniziativa di legittimazione e qualificazione, con la determinazione precisa e rigorosa dei presupposti legali, dei limiti di esplicazione della disciplina per le situazioni in atto, nonchè, per l'avvenire, con la regolazione degli organismi professionali destinati a garantire l'ortodossa estrinsecazione della categoria.

Al di là delle polemiche corporativistiche che ci sono state, e che il relatore ha raccolto, penso che la collettività sociale non possa che trarre beneficio da norme dettagliate e severe che incidono in un campo delicato come questo in esame, lasciato finora all'improvvisazione e all'impreparazione.

Credo che il senso di questo provvedimento, nel suo complesso, si possa cogliere in un'intuizione di base, e cioè che ci sono dei laureati in psicologia, ma non esiste il riconoscimento della professione.

L'attività psicologica, con le sue gravi responsabilità nel campo sociale, mancava e manca di un riconoscimento ufficiale, di guida che chiunque può, a suo arbitrio, operare in tale veste proclamandosi psicologo.

Per queste considerazioni, credo che un disegno di legge contenente una disciplina puntuale, con le modifiche e precisazioni che esamineremo, sia un provvedimento non solo necessario, ma anche idoneo a regolare la vita di questa professione. Per questi motivi ne sollecito l'approvazione.

**P R E S I D E N T E** . Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Com-

missioni riunite 2° e 12°. Si dia lettura dell'articolo 1.

**B U Z I O** , *segretario*:

Art. 1.

*(Ammissione all'esercizio della professione di psicologo)*

Può esercitare la professione di psicologo chi, ammesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione e sia iscritto nell'apposito albo.

**S P A D A C C I A** . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**S P A D A C C I A** . Desidero dire che voterò contro quest'articolo, come voterò contro ogni altro articolo di questa legge e contro la legge nel suo complesso.

Ho ritenuto di dover fare questa precisazione perchè, a causa della procedura abbreviata, per partecipare a questa discussione e a questo dibattito, che io stesso ho sollecitato, mi sono dovuto avvalere degli strumenti regolamentari previsti dalla procedura abbreviata, e cioè della presentazione di emendamenti che consentano il puntuale esame dei diversi articoli.

Alcuni di questi emendamenti, in particolare quelli relativi alle norme contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 4, come tutti quelli che propongono l'abolizione dell'istituendo Ordine professionale degli psicologi, esprimono — credo esplicitamente — la mia radicale opposizione al disegno di legge e all'ispirazione culturale che leggo dietro questo disegno di legge. Ma una serie di altri emendamenti, che entrano in qualche misura nella logica del provvedimento, potevano indurre alla convinzione che in certo modo ci potesse essere da parte mia già un'accettazione, sia pure parziale, del progetto che ci viene proposto.

Devo ringraziare tutte le parti politiche: il relatore Bompiani, il professor Ossicini,

tutti i Gruppi parlamentari, il presidente Pittella, per aver aderito alla mia richiesta di un breve rinvio che, senza comportare ritardi eccessivi, consentisse tuttavia una discussione più riflessiva su un provvedimento così importante, così delicato: come tale mi è subito apparso, per le implicazioni sociali, politiche, culturali. Abbiamo dedicato ieri quasi l'intera seduta a un provvedimento economico sul turismo di un qualche rilievo ma, mi si consenta, di rilievo neppure lontanamente comparabile con quello del provvedimento di oggi. È un ringraziamento mio personale perchè non avendo avuto la possibilità — e credo che nessuno mi possa rimproverare di scarso lavoro parlamentare — di intervenire nella sede delle Commissioni riunite, ho potuto, grazie al rinvio, usare (e non ne abuserò) gli strumenti regolamentari che mi consentono di intervenire per esporre le ragioni della mia opposizione e le ragioni di preoccupazione, di perplessità e anche di allarme che suscitano le proposte legislative contenute in questo disegno di legge. Ma il ringraziamento è anche di carattere più generale. Credo che sarebbe stato poco serio se questo dibattito fosse stato liquidato nel giro di poche ore, in una seduta prenalizia ad Aulà vuota, praticamente senza discussione.

C'è una cosa che mi ha stupito e preoccupato, e lo dico con franchezza. Questa è una società che si nutre ormai di cultura psicologica, in cui le categorie psicanalitiche sono entrate, e propententemente, nella cultura. Ho letto libri di storia in cui storici serissimi (penso per esempio a Gennaro Sasso) hanno rimesso in discussione (ma questo ormai da vent'anni) convinzioni acquisite su Machiavelli, proprio adottando schemi d'interpretazione psicanalitica dei protagonisti che erano oggetto del loro studio. E sono testi noti, notissimi oggi nelle nostre facoltà di storia e di filosofia. Se sull'« Espresso » leggiamo ogni settimana quella piccola colonnina firmata da Vittorio Saltini, che è sempre un commento culturale puntuale dei più importanti avvenimenti, della cultura e dell'editoria, vediamo che essa è pervasa di cultura filosofica, ma anche di cultura psicanalitica. E non potrebbe essere altrimenti.

Ed'è così per i nostri letterati, a cominciare da Moravia. Poi leggiamo anche cose molto meno degne, approssimative. Ma chi può negare che, dai mezzi di comunicazione di massa ai quotidiani, alla televisione, la cultura psicologica, le categorie psicanalitiche oggi facciano parte del bagaglio culturale medio della nostra generazione? Ebbene, in questo mondo che si nutre di psicologia e in cui la psicanalisi ha così grande importanza (e sappiamo quanta ne abbia in determinati ceti sociali, quanta ne abbia avuto; per esempio, nel dibattito che c'è stato in questi ultimi anni sulla psichiatria), c'è stato su un provvedimento così importante il silenzio più assoluto. « L'Espresso », « Panorama », i settimanali che « fanno cultura di moda » quelli che ci spiegano tutto, dalla masturbazione all'omosessualità, dalla moda alle vacanze estive, quelli che ti dicono quali *films* devi vedere, quali libri leggere, quali mostre devi visitare, ma anche « Repubblica » e qualsiasi altro giornale, anche di destra, tutti hanno taciuto su questo provvedimento. Perchè? come è possibile? Forse non è un provvedimento che incide nelle scelte culturali, sulle scelte istituzionali di questo paese? E per me motivo d'incomprensione, motivo di scandalo, ma soprattutto motivo di preoccupazione il fatto che, avendo cercato (giustamente preoccupato in base alle mie cognizioni, che non ho nessuna difficoltà a definire le cognizioni culturali medie della mia generazione, in ceti che lascio alla vostra valutazione stabilire quanto siano acculturati), da legislatore di null'altro preoccupato che di ragioni politiche e culturali di carattere generale, di contattare persone che operano da anni nel settore della psicologia e della psicanalisi, mi sono sentito sfuggire la gente davanti. Non mi sono visto affrontare per dire: sono d'accordo o sono in disaccordo, ma ho sentito intorno un'aria di diffidenza nei miei confronti. Contemporaneamente ho avvertito — ed era un'impressione tangibile — una situazione di disagio a intervenire su questo argomento.

Devo dire qui con chiarezza che su questo provvedimento intervengo senza avere dietro le spalle una posizione ufficiale del mio Partito, per cui non ho posizioni ufficiali da

difendere: ci potete credere o meno, ma da null'altro sono mosso che da preoccupazioni di carattere generale, e non tengo affatto ad ingraziarmi gli interessi che possono essere favoriti — e certamente ce ne sono molti — nè tanto meno quelli che possono essere colpiti — e certamente ce ne saranno — dal passaggio di questo provvedimento.

Il senatore Ossicini, in occasione della mia richiesta di rinvio, che era una richiesta di ulteriore riflessione fatta ai presentatori e ai relatori del provvedimento (e credo che il relatore abbia fatto uno sforzo per migliorare e rendere accettabile a quanta più gente è possibile questo disegno di legge e la linea culturale che sta dietro questo provvedimento), mi disse: non c'è da farsi illusioni, riflessioni o non riflessioni, noi presentatori, noi che crediamo in questo disegno di legge, sappiamo che dovremo portare avanti una difficile battaglia culturale.

Io parlo qui, mosso esclusivamente da preoccupazioni di carattere politico generale, e quindi di carattere culturale. Se avessi avuto tempo e possibilità di occuparmi sin dall'inizio della legislatura di questo problema, avrei avuto il dovere di arrivare a questo momento della decisione assembleare con un progetto di legge alternativo. Sarebbe stato un progetto di legge di tipo garantista, e contemporaneamente di tipo liberale e quindi pluralistico: un pluralismo non fondato sull'obbligatorietà dell'iscrizione ad un Ordine, bensì fondato appunto sul garantismo e su soluzioni di tipo liberale.

Io non so, Ossicini, se vi sarà difficile condurre la vostra battaglia politico-culturale. Ho il timore che sia molto più difficile far valere le ragioni della mia battaglia politico-culturale, perchè, in una società in cui anche chi si fregia del nome di liberale dimentica tanto spesso le ragioni delle proprie tradizioni e della propria cultura e rinuncia a farle valere politicamente, credo che far valere le ragioni di questa battaglia politica di carattere generale sia molto più difficile per me che per i presentatori del progetto di legge.

Ribadisco che voterò contro l'articolo 1. Vorrei però sgombrare il terreno da un equivoco che sembra aleggiare su questo dibattito, anche nelle parole del relatore Agrimi

(non del relatore Bompiani): che da una parte ci siano in questo dibattito, con i sostenitori dell'istituzione dell'Ordine, coloro che tentano di porre un limite alla psicologia selvaggia che si sta diffondendo, e dall'altra, per conseguenza automatica, con gli oppositori a questo disegno di legge ci siano i difensori della psicologia selvaggia. Vorrei sgombrare il terreno da questo equivoco.

Collega Bompiani, collega Agrimi, non sono mai stato difensore di nulla di selvaggio, perchè mi ispiro sempre ai principi del diritto, nè tanto meno sono difensore di forme di psicologia selvaggia. Solo, ho paura che i vostri rimedi siano peggiori del male che intendete combattere, che essi intervengano su guasti che sono stati già prodotti, in qualche misura riconoscendoli, recependoli e istituzionalizzandoli.

Questa è la mia impressione, questa è la ragione del mio intervento di stasera. Mi dispiacerebbe se esso fosse frainteso da coloro che la pensano diversamente da me. Io non ho certezze assolute, ma cerco semplicemente di esprimere delle perplessità che mi sono venute leggendo il disegno di legge. È vero, quelle sull'Ordine potrebbero derivare dalla mia vecchia idiosincrasia verso gli Ordini professionali: ho condotto una battaglia contro il mio Ordine professionale, quello dei giornalisti, e mi sento fortemente mortificato nella mia libertà di giornalista e di cittadino per il fatto di essere obbligatoriamente iscritto ad un Ordine che non condivido, perchè questa è la condizione per poter esercitare la mia professione. Ma le mie perplessità nascono anche da altre ragioni: dalla definizione della professione di psicologo, e dalla regolamentazione, cui ponete mano, delle psicoterapie anche analitiche. Ho l'impressione che, per frenare la psicologia selvaggia, si rischi di buttare insieme all'acqua sporca anche il bambino, cioè si rischi davvero di ricorrere a rimedi peggiori del male. E si rischia — in una società e in una cultura che ha già avuto fratture profonde in questo campo, determinate dal fascismo prima, e poi dalla dittatura idealistica degli anni '50 nelle università — di introdurre per il futuro limiti culturali e gravi ipoteche. Queste sono le mie preoccupazioni e perplessità. Mi riservo, ovviamente, di esporle più chiaramente

te sia nella discussione sull'articolo 4, sia quando parleremo dell'Ordine degli psicologi.

GROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GROSSI. Intendo dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

BUZIO, segretario:

**Art. 2.**

*(Esame di Stato)*

L'esame di Stato di cui al precedente articolo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, ed è disciplinato da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Su quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BUZIO, segretario:

*Dopo le parole: « disciplinato da apposito decreto ministeriale » inserire le altre: « , che preveda la valutazione della preparazione teorica e pratica, ».*

2.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*Sostituire le parole: « sei mesi » con le altre: « un anno ».*

2.1 PITTELLA

*Aggiungere il seguente comma:*

« Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, oltre ai titoli indicati nel successivo articolo 3, è richiesto il possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico, secondo modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma ».

2.3 BOMPIANI, SAPORITO, DEL NERO, D'AMICO, SCHIANO, JERVOLINO, RUSSO, AGOSTINI, GRAZIOLI, PACINI

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. L'articolo 2 in pratica stabilisce che le modalità dell'esame di Stato sono demandate alla disciplina di un apposito decreto ministeriale. Ora noi proponiamo, proprio richiamandoci anche alle valutazioni del relatore Bompiani, che già in quest'articolo 2, se esame di Stato ci deve essere, sia indicato chiaramente un criterio, che non risulta con altrettanta chiarezza dal testo della Commissione. C'è poi un emendamento integrativo, che va in una direzione analoga a quella di un altro emendamento che abbiamo presentato all'articolo 3, che disciplina il tirocinio pratico, ma è altra cosa.

La proposta consiste in ciò, che, se esame di Stato ci deve essere, questo non può essere solo teorico, ma deve riguardare soprattutto la professionalità, e quindi deve riguardare anche la preparazione pratica dell'esaminando. Ci sembra opportuno che questo criterio sia inserito nell'articolo 2, per stabilire una direttiva per il successivo decreto ministeriale.

PITTELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA. Signor Presidente, l'emendamento da me proposto si rifà alle esperienze recenti e passate. Sappiamo che per l'emanazione di un decreto di solito occorre

molto tempo. Ora, il termine di sei mesi mi sembra talmente ridotto da invitare fin da questo momento il Governo a chiedere ulteriore proroga. Da qui scaturisce l'emendamento, che propone di portare questo limite di tempo da sei mesi a un anno.

J E R V O L I N O R U S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O R U S S O . Signor Presidente, il nostro emendamento si muove nella direzione di rendere sempre più serio il procedimento per l'ammissione all'esame di Stato e, di conseguenza, la preparazione all'esercizio della professione di psicologo.

Nel testo del disegno di legge, così come approvato dalle Commissioni riunite giustizia e sanità, era prevista la necessità di effettuare il tirocinio per i laureati in psicologia. Non era, però, prevista la necessità dello stesso tirocinio per coloro che sono in possesso di un titolo di specializzazione, anziché della laurea in psicologia. Con il nostro emendamento proponiamo di generalizzare, sia per i laureati in psicologia che per coloro che sono in possesso di un titolo di specializzazione, la necessità di effettuare il tirocinio. Ciò per due motivi: per l'importanza di un approfondimento, oltre che sul piano scientifico e culturale, anche a livello di esperienza pratica, e per la necessità di integrare, fin dal momento nel quale ci si prepara all'esame di Stato, gli aspetti teorici e pratici della formazione professionale.

La considerazione acquista rilievo se teniamo presente il fatto che la maggior parte degli psicologi sarà impegnata, più che in attività di ricerca scientifica a livello teorico, in attività di contatto con il pubblico. Basta pensare alle leggi che attualmente prevedono la presenza degli psicologi nei consultori familiari, nei servizi per la prevenzione dalla droga e nella gamma dei servizi socio-sanitari. Di conseguenza, proprio perchè si acquisisce una concreta capacità di esercizio della professione, a noi sembra opportuno generalizzare il tirocinio.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O M P I A N I , *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 2.2 esprimo parere negativo perchè, pur riconoscendo che la valutazione della preparazione teorica e pratica fa parte del contenuto degli esami di Stato — e questo avviene di fatto per tutti gli esami di Stato che oggi vengono previsti dall'Ordinamento delle professioni ed effettuati —, sta di fatto che questa materia è disciplinata proprio per questo motivo da un regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, emanato dal Ministro della pubblica istruzione in data 9 settembre 1957, che all'articolo 11 dice che « gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme appresso stabilite per le singole professioni ».

Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

Mi sembrano principi generali espressi con molta chiarezza e sufficiente analisi dei « contenuti », che il Ministero non potrà non tener presenti anche in questa nuova applicazione.

Quindi a me sembra più opportuno devolvere al decreto ministeriale che regolerà l'esame di Stato per l'abilitazione professionale in psicologia l'individuazione di quelle prove scritte, pratiche ed orali che servano a dare contenuto specifico all'esame di Stato. Se mi consente il Presidente, vorrei ampliare questa risposta, sia pur brevemente, per far presente che, accettando il principio dell'esame di Stato « teorico e pratico », in fondo il senatore Spadaccia viene a portare acqua al nostro mulino, cioè a riconoscere, sia pure implicitamente, che per svolgere attività psicologica non basta semplicemente un acculturamento psicologico in una società « satura di psicologia », come egli la defi-

nisce, ma occorre stabilire chi abbia conseguito il titolo ad un esercizio professionale in psicologia.

Cioè, in altre parole, occorre distinguere dagli altri coloro che hanno raggiunto una competenza per esercitare una professione, dalla quale ricavano sostentamento e lucro e per la quale la comunità (lo Stato) vuol ottenere una qualche garanzia nei confronti dell'azione che essi acquistano mandato di svolgere nella società. Quindi mi sembra, concludendo, che non possa essere accolto l'emendamento 2.2 del senatore Spadaccia.

Circa l'emendamento 2.1 del senatore Pittella, penso che, in linea di massima, sia molto probabile che si possa, con gli attuali tempi legislativi, scivolare anche oltre i sei mesi richiesti; però faccio presente che già, in parte, il Ministero — attraverso l'analisi di un progetto di revisione del corso di laurea pervenuto al Consiglio nazionale universitario — ha cominciato a considerare concretamente questo problema. Se poi calcoliamo il tempo che andrà consumato per l'esame anche da parte della Camera dei deputati del provvedimento che oggi esaminiamo, e già accettiamo sin da oggi lo scivolamento ad un anno dopo l'emanazione della legge del successivo decreto ministeriale, ci troveremmo quasi inevitabilmente non solo a superare il prossimo anno accademico — per il quale sarebbe opportuno che fosse già pronta la normativa dell'esame di Stato — ma forse arriveremmo al secondo anno accademico. In questa materia mi rimetto al Governo; però riterrei più opportuno fissare un termine di 6 mesi.

Circa l'emendamento 2.3, presentato dal Gruppo della Democrazia cristiana, credo che sia molto opportuno accoglierlo, proprio per le motivazioni che sono state presentate dal senatore Jervolino Russo, in quanto fissare il requisito dell'effettuazione del tirocinio pratico già nel momento istitutivo dell'esame di Stato rappresenta proprio quella norma di garanzia e di serietà della preparazione professionale « pratica », che in qualche modo era ricercata nell'emendamento 2.2 dal senatore Spadaccia. È chiaro tuttavia che, accettando l'emendamento

2.3, bisognerà rivedere anche, nella stessa ottica, le modifiche proposte dal Gruppo della Democrazia cristiana all'articolo 3, che dovrà subire una variazione in rapporto al fatto che l'inclusione del principio del tirocinio pratico viene già contemplata nell'articolo 2. In definitiva, sono favorevole all'emendamento 2.3, con le precisazioni espresse anche per l'articolo 3.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**G A R G A N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono favorevole all'emendamento 2.3 del senatore Bompiani e contrario agli emendamenti 2.2 e 2.1. Visto che per l'emendamento 2.1 il senatore Bompiani si rimette al Governo, faccio mie le sue deduzioni, e ritengo che il termine debba essere il più breve possibile.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

**S P A D A C C I A .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S P A D A C C I A .** Signor Presidente, voterò favorevolmente il mio emendamento, che è correlato ad un emendamento 3.4 che sostituisce praticamente l'articolo 3. Ritengo invece insufficiente l'emendamento 2.3 illustrato dal senatore Jervolino Russo. Nell'articolo 3 noi ci occupiamo anche di questa richiesta di documentazione e di specificarla. Nell'emendamento 3.4 si dice: « I candidati devono inoltre presentare copia della tesi di laurea o di specializzazione e documentazione attestante gli esami sostenuti e le relative votazioni, nonché eventuali altre attività di tipo pratico che possano costituire *curriculum* formativo ». Quindi, anche per quanto riguarda il *curriculum* di studi, noi proponiamo una precisa documentazione, non solo il tirocinio pratico. Per quanto riguarda l'articolo 3, noi proponiamo per il futuro di risolvere il problema demandando al Governo il compito di creare le

premesse e gli strumenti del tirocinio pratico: non basta preoccuparsi della documentazione del tirocinio pratico, bisogna preoccuparsi di come e dove il tirocinio pratico, di cui attualmente non esistono gli strumenti e le possibilità, possa essere effettuato. Questa dovrebbe essere la vera materia della delega. Altrimenti avremo la documentazione del tirocinio, ma non avremo il tirocinio. Avremo la documentazione di tirocini inesistenti. Non ho nessuna difficoltà a riconoscere che, se l'esame di Stato deve esservi, convengo col senatore Bompiani che debba essere un esame di Stato professionale e non il doppione della laurea di psicologia.

Tuttavia devo dire che, sebbene comprenda gli intenti da cui questo disegno di legge nasce, credo che la risposta in esso contenuta sia inadeguata, insufficiente, profondamente sbagliata. Il problema serio è quello di intervenire sulle facoltà di psicologia, cioè sugli strumenti di studio e di ricerca della psicologia, riformandone l'ordinamento perchè assicurino corsi di laurea e titoli di studio più adeguati degli attuali. Un altro problema serio è quello di prevedere e rendere possibile il tirocinio pratico, che oggi non è possibile. L'uno e l'altro problema non si risolvono attraverso l'Ordine; è sbagliato pensare di risolverli attraverso l'Ordine, si risolvono in altri modi: con leggi di riforma della facoltà, con norme che, investendo gli sbocchi professionali, definiscano i ruoli e le competenze degli psicologi, cosa che non è stata fatta e che in altre leggi che abbiamo approvato era stata delegata (penso, alle unità sanitarie locali, alla riforma sanitaria) al Ministero della sanità. E allora il pretendere di aggirare, di superare o di scavalcare questo insieme di problemi reali — che vanno dalle università alla formazione teorica e pratica degli psicologi, al loro ruolo, alle loro competenze professionali ed ai loro sbocchi professionali — con l'Ordine, credo che sia un modo illusorio e sbagliato di procedere, che, mentre non risolve necessariamente nessuno di questi problemi reali, può servire semplicemente a creare un nuovo strumento di potere. E vi è un altro aspetto preoccupante: siamo di fronte ad una professione che si sta creando oggi, e

noi in fondo affidiamo all'autodisciplina categoriale — anche se la parola corporativa non piace al relatore Agrimi — la definizione, le caratteristiche di questa professione « *in fieri* », che investe interessi così delicati di carattere generale. Credo che sia sbagliato. Ma, se ci si deve muovere nella direzione dell'esame di Stato, non c'è alcun dubbio che si debba accentuare al massimo la sua caratteristica di esame non solo teorico, ma anche professionale.

Così come, se ci si muove in questa direzione, è evidente che, per quanto riguarda l'esame di Stato e l'albo professionale, la mia opposizione è attenuata rispetto a quella che sento di dover esprimere sull'articolo 4 e nei confronti dell'istituzione dell'Ordine.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

**P I T T E L L A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P I T T E L L A .** Ritiro l'emendamento 2.1, signor Presidente, perchè mi ritengo soddisfatto delle dichiarazioni fatte dal relatore senatore Bompiani e, con qualche riserva, anche delle affermazioni fatte dal Governo.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Bompiani e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Art. 3.

(Titolo per l'ammissione all'esame di Stato)

Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico.

Possono essere altresì ammessi all'esame di Stato i laureati in possesso di titolo di specializzazione in psicologia, conseguito in un corso presso un istituto universitario e che sia della durata di almeno tre anni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia e i laureati in possesso di titolo di specializzazione in psicologia, conseguito in un corso presso un istituto universitario e che sia della durata di almeno tre anni, che documentino l'effettuazione di un tirocinio pratico della durata di almeno sei mesi presso un ente o istituzione pubblica.

I candidati devono inoltre presentare copia della tesi di laurea o di specializzazione e documentazione attestante gli esami sostenuti e le relative votazioni, nonché eventuali altre attività di tipo pratico che possano costituire *curriculum* formativo ».

3. 4                    S P A D A C C I A , STANZANI GHEDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia.

Possono essere altresì ammessi all'esame di Stato i laureati in possesso di titolo di

specializzazione in psicologia, conseguito in un corso universitario, e che sia della durata di almeno tre anni ».

3. 5                    B O M P I A N I , S A P O R I T O , D E L N E R O ,  
D'AMICO, SCHIANO, JERVOLINO  
RUSSO, AGOSTINI, GRAZIOLI, P A C I N I

*Al primo comma dopo le parole: « tirocinio pratico » inserire le altre: « a norma del decreto ministeriale di cui all'articolo precedente ».*

3. 1                    P I T T E L L A

*Al secondo comma sostituire le parole: « possono essere altresì » con l'altra: « sono ».*

3. 2                    G R O S S I , A R G I R O F F I

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

« Sono altresì ammessi all'esame di Stato coloro che, anteriormente alla istituzione dei corsi di laurea in psicologia presso le Università statali, hanno superato le prove di esame in corsi in psicologia od in uno dei suoi rami, di livello universitario, della durata di almeno tre anni, riconosciuti o convenzionati con il Ministero della pubblica istruzione e che abbiano in seguito esercitato attività che forma oggetto della professione di psicologo presso enti od istituzioni pubbliche per almeno due anni ».

3. 3                    G R O S S I , A R G I R O F F I

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

S P A D A C C I A . Ho già parlato dell'emendamento 3.4: « Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia e i laureati in possesso di titolo di specializzazione in psicologia, conseguito in un corso presso un istituto universitario e che sia della durata di almeno tre anni, che documentino » — ovviamente gli uni e gli altri, i laureati in possesso di titolo di specializzazio-

ne — « l'effettuazione di un tirocinio pratico della durata di almeno sei mesi presso un ente o istituzione pubblica. I candidati devono inoltre presentare copia... ». E prima ho già spiegato i motivi che mi hanno indotto a presentare questo emendamento, che si collega anche al successivo emendamento 3.0.1, il quale dà praticamente delega al Governo proprio per assicurare la possibilità di questo tirocinio pratico.

**JERVOLINO RUSSO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**JERVOLINO RUSSO.** Come ha già anticipato il relatore, la modifica votata all'articolo 2 rende necessaria una conseguente modifica all'articolo 3. Di questa necessità si fa carico il nostro emendamento. Infatti, tolta dall'articolo 3 la parte relativa al tirocinio che è stata inserita nell'articolo 2, si specifica che possono essere ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia e gli specializzati che siano in possesso di un titolo di specializzazione in psicologia conseguito in un corso universitario che abbia la durata di almeno tre anni. Rispetto al testo approvato dalle Commissioni riunite sanità e giustizia, oltre a questo coordinamento con l'emendamento prima approvato all'articolo 2, vi è solo una piccola differenza: nel nostro emendamento si parla di specializzazione in psicologia conseguita in un « corso » universitario, mentre nell'articolo si parlava di specializzazione conseguita in un corso presso un « istituto » universitario. Cioè l'emendamento sopprime la dizione « istituto », anche in vista di una nuova strutturazione dell'università che potrebbe prevedere strutture diverse, quali ad esempio il dipartimento, al posto dell'istituto.

Fermo rimane il concetto di base, e cioè che occorre che il corso di specializzazione sia incardinato in strutture universitarie.

**GROSSI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GROSSI.** Accetto quanto proposto dal senatore Jervolino Russo, purchè, nell'emendamento 3.5, le parole: « Possono essere altresì » siano sostituite dalle altre: « Sono altresì ».

**PRESIDENTE.** Senatore Jervolino Russo, è d'accordo?

**JERVOLINO RUSSO.** Sì. Il senso della mia proposta era proprio questo. Ringrazio il senatore Grossi.

**GROSSI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GROSSI.** Illustro l'emendamento 3.3. Prima ancora dell'istituzione dei corsi statali, vi sono stati corsi riconosciuti e anche convenzionati con il Ministero della pubblica istruzione.

Poichè la legge viene in votazione dieci anni dopo queste cose, non penso alla possibilità di un'immissione automatica, ma di consentire di sottoporre ad un vaglio, qual è l'esame di Stato con la normativa data, anche coloro che hanno frequentato questo tipo di corsi almeno triennali, con almeno due anni di attività successiva alla laurea o al diploma nelle pubbliche amministrazioni. (*Interruzione del senatore Forni*).

Non so se vada inserita tra le norme transitorie, ma questo è il punto, anche qui tale norma diventa transitoria, scadendo automaticamente.

**PRESIDENTE.** Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**BOMPIANI, relatore.** Non ritengo si possa accogliere l'emendamento 3.4, poichè stabilire per legge la durata di un tirocinio pratico mi sembra che equivalga a specificare, nel caso concreto, una materia che spetta al Ministero della pubblica istruzione regolamentare, alla luce anche della prevista revisione del curriculum scolastico degli studi del corso di laurea in psicologia, che potrebbe prevedere anche periodi plurimi di

tirocinio, con durata complessiva di oltre sei mesi.

La seconda parte dell'emendamento mi sembra pleonastica, perchè l'esame di Stato è destinato proprio all'accertamento della professionalità, come già ho avuto modo di chiarire a proposito dell'emendamento 2.2. Pertanto esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.5, sono favorevole per le motivazioni che sono state già presentate.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, mi sembra che debba considerarsi assorbito a causa del voto favorevole espresso sull'emendamento 2.3 precedente, in cui c'è il riferimento al decreto ministeriale per il tirocinio.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, anche il senatore Jervolino Russo ha già dichiarato che è accettabilissimo, ed anche i relatori l'accolgono.

Ritengo che l'emendamento 3.3 vada esaminato nell'ambito delle norme transitorie, non solamente per la naturale collocazione del problema, ma perchè va chiarito se alcuni di questi interessati possano trovarsi compresi nelle categorie indicate ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 34, o quanto meno possano trovarsi in maggior misura ricompresi nell'ultimo comma dell'emendamento 34.4, che noi presentiamo. Quindi ritengo che questa materia possa in larga parte essere assorbita nel quadro più ampio dell'emendamento 34.4, e di conseguenza non sono favorevole ad accogliere l'emendamento 3.3 in questa sede ed in questo momento.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**GARGANI**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo concorda col relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

**Metto ai voti l'emendamento 3.5**, presentato dal senatore Bompiani e da altri senatori, con la modifica indicata dal senatore Grossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Resta pertanto assorbito l'emendamento 3.2.

Senatore Pittella, insiste per la votazione dell'emendamento 3.1, dopo i chiarimenti ricevuti?

**PITTELLA.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda l'emendamento 3.3, ricordo che, come richiesto dal relatore, resta accantonato per essere discusso in sede di articolo 34.

**Metto pertanto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.** Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**PRESIDENTE.** Da parte dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 3.0.1. Se ne dia lettura.

**BUZIO**, segretario:

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

Art. ...

« Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro della sanità provvederà, con propri decreti, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge:

ad individuare le strutture esistenti ed operanti all'interno del servizio sanitario nazionale in ordine alle attività psicologiche, presso le quali debba essere effettuato il tirocinio, della durata di almeno sei mesi, di cui all'articolo precedente;

a rivedere il curriculum attualmente vigente per il conseguimento della laurea in psicologia, sulla base delle indicazioni for-

nite dal Consiglio nazionale universitario e con particolare riguardo all'esigenza di adeguare, ai compiti previsti dall'inserimento dello psicologo nel ruolo sanitario, la preparazione di coloro che scelgono l'indirizzo applicativo ».

3. 0. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Continuo a non essere molto convinto delle risposte del relatore, perchè so benissimo che c'è la competenza del Ministero della pubblica istruzione in materia di tirocinio professionale e di organizzazione degli esami di Stato, ma qui il problema è altro: noi oggi abbiamo da una parte una situazione universitaria e istituzionale che non assicurano tirocinio professionale e dall'altra dei tirocini professionali che vanno per loro conto, cioè che sono acquisiti eccezionalmente in via di fatto. Invece, soprattutto per il futuro, chi si preoccupa (me ne dovrei preoccupare molto meno io, che ne sono un avversario deciso) di creare un Ordine professionale e di prevedere esami di Stato che presumibilmente riguarderanno ogni anno le nuove leve dei laureati in psicologia, si dovrebbe preoccupare anche di creare una situazione in cui poi non si sia costretti a inventare, con attestati falsi, dei tirocini che in realtà non sono effettuati. Bisogna invece preoccuparsi di creare le strutture che assicurino l'effettivo svolgimento di questo tirocinio pratico. Altrimenti, parlate tanto di queste garanzie di professionalità, ma in pratica in che consistono? Mi pongo proprio dal vostro punto di vista: fate l'Ordine (e io dico che non serve) per garantire la generalità dei cittadini contro un uso selvaggio della psicologia e per assicurare gli *standards* minimi professionali degli psicologi e poi non vi ponete il problema di assicurare gli strumenti che garantiscano questi *standards* professionali. Sappiamo benissimo che l'esame di Stato in medicina, che fa da corollario alla laurea in medicina, è diventato poco più che un

esame teorico, che serve a dare alla vigilia della sessione una rapida ripassata a tutte le materie studiate in sei anni dagli studenti in medicina. Ma quella del medico è una professione che poi ha i suoi *curricula* professionali, i suoi strumenti professionali, ha dietro di sé una sperimentazione professionale di anni; sappiamo che anche in questo campo esistono, in termini di tirocinio pratico, problemi enormi tuttora non risolti per resistenze di tipo baronale gravissime. Ma qui per di più siamo di fronte ad una professione di cui stiamo facendo le prime sperimentazioni. È una professione di cui dobbiamo inventare il ruolo e l'identità professionale, e io credo che non si possa prescindere dagli strumenti del tirocinio pratico. Quali sono? Dove sono? Come li individua il Ministero? Deleghiamo il Ministero? Ma in questo caso il Ministero dirà che ci sono certe cose che automaticamente diventano tirocinio pratico, e allora avremo il rilascio di attestazioni, le presenze presso certi corsi, e così via. Ma il problema è un altro. Le garanzie che volete assicurare, collega Bompiani, non stanno nell'Ordine, stanno nella necessità che all'esame di Stato si arrivi in un certo modo. E questo oggi non è garantito dalle facoltà di psicologia, di cui gli stessi presentatori riconoscono le carenze e nei cui confronti ci si pone il problema — seppure in un altro punto del provvedimento, parlando di altro — di una riforma. Ma allora come, in che modo, attraverso quali strumenti? Come legislatori deleganti, in questo caso, ci rifacciamo alle norme generali, che certo valgono. Ma che senso ha richiamare le norme generali sugli esami di Stato, relative a professioni che hanno in alcuni casi secoli di sperimentazione, in una situazione nella quale stiamo inventando una professione, e la stiamo regolamentando per la prima volta?

Credo che dovremo farci carico di queste esigenze proprio in base alle vostre preoccupazioni, poichè altrimenti questo discorso sulle garanzie che volete fornire ai cittadini ha i piedi d'argilla, in quanto alla fine, di queste garanzie, non rimarrà nulla all'infuori dell'istituzione di questa nuova barac-

ca corporativa, di questo nuovo strumento di potere che è l'Ordine nazionale degli psicologi.

**P R E S I D E N T E .** Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**B O M P I A N I , relatore.** Questo emendamento come tale non credo sia accoglibile, però contiene una proposta che potrebbe anche essere recuperata, perchè realmente importante. Mi riferisco al secondo periodo, in cui si dice: « ad individuare le strutture esistenti ed operanti all'interno del servizio sanitario nazionale in ordine alle attività psicologiche, presso le quali debba essere effettuato il tirocinio, della durata di almeno sei mesi, di cui all'articolo precedente ».

Questo concetto potrebbe essere inserito nell'emendamento aggiuntivo 4.0.2, proposto dal nostro Gruppo, dove verranno disciplinate con decreto ministeriale iniziative che vanno nel senso, indicato sia dal senatore Spadaccia che da noi, di stimolare l'acquisizione di una migliore qualifica di professionalità.

Quindi, fermo rimanendo il fatto che si debba respingere il resto dell'emendamento 3.0.1, si potrebbe introdurre nell'emendamento aggiuntivo 4.0.2 il seguente concetto: individuare le strutture esistenti ed operanti nel servizio sanitario nazionale (perchè al limite possono essere anche convenzionate con il servizio e non necessariamente all'interno del servizio) in ordine alle attività psicologiche, presso le quali « possa » (più che « debba », perchè c'è un problema di convenzionamento, spesso, che poi verrà disciplinato dal Ministero) essere effettuato il tirocinio valido con l'indirizzo applicativo nel settore sanitario, secondo le modalità (o secondo le norme) previste dall'articolo 2.

Se il senatore Spadaccia è d'accordo, credo — come relatore — di poter consigliare l'accettazione di questa parte dell'emendamento.

**S P A D A C C I A .** Non sono d'accordo, perchè fin da adesso ci stiamo muovendo

nell'ambito di una chiara distinzione tra tirocinio pratico degli psicologi e strutture di formazione psicoterapeutica.

Con l'emendamento 4.0.2, da voi proposto, si verrebbe a creare questa commistione, mentre io tengo a che le due cose rimangano distinte.

Se leggo bene, si dice: « ad individuare le strutture didattiche universitarie esistenti ed operanti nel campo della formazione psicoterapeutica ».

Quindi, si andrebbe a creare una commistione tra due settori, e ciò anche in contrasto con quanto voi stessi stabilite all'articolo 4, dove operate una distinzione tra le professioni di psicologo e di psicoterapeuta.

Per queste ragioni ritengo che debba essere mantenuto l'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 presentato dalla mia parte politica.

**B O M P I A N I .** Vorrei replicare dicendo che l'emendamento 4.0.2 non riguarda solo la formazione psicoterapeutica, ma anche altri compiti che sono attribuiti al Ministero della pubblica istruzione, tra i quali rientra quello della revisione dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in psicologia. Quindi, a mio parere, vi potrebbe trovare collocazione anche questa aggiunta. Tuttavia, se il senatore Spadaccia non ritiene di dover accettare tale proposta, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento 3.0.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

**B U Z I O** , segretario:

**Art. 4.**

*(Esercizio della professione di psicologo)*

L'esercizio della professione di psicologo comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti psicologici conoscitivi e di interventi individuali e collettivi ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, della psicoprofilassi, della psicodiagnostica, di attività di sostegno e rieducazione psicologica, dell'inserimento sociale degli handicappati, della consultazione psicologica su problemi familiari, della comunicazione, organizzazione e sviluppo sociali, nonché l'insieme di tutti i servizi all'individuo e alla collettività ed agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

L'esercizio delle attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche, è subordinato ad una specifica formazione personale e professionale da acquisirsi dopo la laurea attraverso appositi istituti di *training* universitari o riconosciuti dallo Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

**P R E S I D E N T E** . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O** , segretario:

*Al primo comma, sopprimere le parole: « lo studio, l'approntamento e ».*

4.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*Al primo comma, dopo le parole: « e di interventi individuali e collettivi » inserire le altre: « , non di tipo psichiatrico nè analitico, ».*

4.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*Al primo comma, sopprimere le parole da: « , della comunicazione, organizzazione e sviluppo sociali » fino alla fine del comma.*

4.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« La presente legge non si applica alle attività di ricerca e di insegnamento della psicologia nè alle attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche ».

4.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*In via subordinata all'emendamento 4.5, sostituire il secondo comma con i seguenti:*

« L'esercizio delle attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche, è subordinato all'iscrizione presso un elenco speciale istituito presso ciascun tribunale.

Chi intende esercitare attività psicoterapeutiche comprese quelle analitiche presenta al tribunale del luogo di residenza una documentazione attestante:

il titolo di studio;

l'eventuale abilitazione professionale;

gli specifici *training personal e didactic* e gli analisti con cui sono stati compiuti, nonché la loro durata;

l'eventuale istituto, società o scuola di psicoterapia di cui gli analisti facevano o fanno parte;

l'eventuale istituto, società o scuola di cui fa parte.

Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di attestazione dei titoli e della documentazione di cui al precedente comma.

Il tribunale è tenuto a mettere a disposizione del pubblico copia aggiornata dell'elenco speciale con le relative documentazioni ».

4.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« L'esercizio delle attività e tecniche psicoterapeutiche, comprese quelle psico-analitiche, è subordinato ad uno specifico attestato di formazione personale e professionale da conseguire dopo la laurea attraverso appositi istituti di *training* universitari e rico-

nosciuti dallo Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

4.1

PITTELLA

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Ho già preannunciato le mie perplessità su questo articolo. Il primo ordine di perplessità riguarda l'esercizio della professione di psicologo. Qui vorrei rileggere un attimo la definizione che ne viene data: « L'esercizio della professione di psicologo comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti psicologici conoscitivi e di interventi individuali e collettivi ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, della psicoprofilassi, della psicodiagnostica, di attività di sostegno e rieducazione psicologica, dell'inserimento sociale degli handicappati, della consultazione psicologica sui problemi familiari, della comunicazione, organizzazione e sviluppo sociale, nonché l'insieme di tutti i servizi all'individuo e alla collettività ed agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia ».

A me sembra una tipologia vastissima, plurivalente: forse a questa si riferiva il relatore Agrimi quando parlava di pluralismo. Invito a riflettere: che cosa significa « della comunicazione, organizzazione e sviluppo sociali »? Significa tutto.

Comprendo che, nel momento in cui si istituisce un nuovo Ordine professionale, gli si voglia lasciare il massimo campo di applicazione e di espansione possibile; credo però, se mi consentite, che questi siano modi pericolosi e illusori di affrontare il problema. Intanto vorrei rilevare una cosa: abbiamo qui come interlocutore il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia; abbiamo invece un provvedimento che, definendo la professione del psicologo, parla esplicitamente di psicoprofilassi, psicodiagnostica, di attività di sostegno e di rieducazione psicologica. E si tratta, come ha detto il senatore Bompiani, di quelle forme psico-

terapeutiche di base che nessuno si sogna di contestare allo psicologo, ma che attengono pur sempre alla responsabilità del Ministro della sanità, tanto è vero che la riforma sanitaria, la legge istitutiva delle unità sanitarie locali ed altre leggi già da tempo approvate dal Parlamento delegano, fissando dei termini come al solito già scaduti, al Ministro della sanità la definizione delle competenze, dei compiti e del ruolo degli psicologi all'interno degli istituti sanitari. Ma non solo non abbiamo qui il Ministro della sanità. Stiamo discutendo con il Sottosegretario alla giustizia un provvedimento che delega tutto a un terzo ministro: il Ministro della pubblica istruzione.

Ci troviamo quindi di fronte a questa prima, strana contraddizione. Abbiamo qui il rappresentante di un Ministero per ragioni di competenza. Gli Ordini professionali costituiscono l'aspetto centrale del provvedimento; tutti infatti abbiamo capito che il problema fondamentale non è la professione, non è quello degli sbocchi professionali o quello della formazione professionale, ma è costituito dalla creazione del nuovo Ordine. Ma nella logica di questo provvedimento l'Ordine professionale è solo un aspetto. Abbiamo come interlocutore il Ministro di grazia e giustizia solo perchè nel nostro ordinamento al Ministero di grazia e giustizia compete l'alta sorveglianza — si dice così, signor Sottosegretario? — sugli Ordini professionali, ma la materia riguarda in realtà il Ministero della pubblica istruzione. Ma come si fa a delegare al Ministro della pubblica istruzione aspetti che riguardano l'esercizio di competenze sanitarie? Sono lontanissimo dalle impostazioni organicistiche. Quando fra poco parlerò del secondo comma, dirò che abbiamo evitato il monopolio dei medici sulla psicanalisi e dobbiamo evitare il monopolio degli psicologi, che di fatto stiamo creando. Ma come si fa in questo provvedimento a delegare tutto al Ministro della pubblica istruzione, quando in alcuni istituti pubblici una importante opera psicoterapeutica di sostegno svolta ormai dagli psicologi, importante anche per riconoscimento degli psichiatri (penso ai CIM, penso a tutta una

serie di altri organismi), ha caratteristiche sanitarie proprio per le funzioni complesse di istituti che ricadono sotto la competenza degli assessori regionali alla sanità e del Ministro della sanità?

Ma torniamo alla tipologia normativa della qualificazione professionale dello psicologo. Mi pare che questa definizione del ruolo e delle competenze sia di una vastità folle e pericolosa. Non dobbiamo creare un professionista plurivalente o omnivalente. Se vogliamo dare credibilità a questa professione, dobbiamo proprio evitare questa fumosa genericità. Non c'è bisogno dell'istituzione di un Ordine professionale. Nelle istituzioni pubbliche questa professione sta acquistando credibilità nei fatti, nella prassi. Dove i CIM funzionano vediamo che, senza bisogno di esame di Stato e dell'istituzione dell'Ordine, lo psicologo acquista identità professionale. E non ha bisogno dell'esame di Stato, non ha bisogno dell'Ordine, ha bisogno di quelle norme della riforma sanitaria e di quelle altre, che abbiano inutilmente delegato al Governo, che definiscono il suo ruolo all'interno di quegli istituti. In assenza di queste norme capita che in alcuni istituti lo psicologo si sia perfettamente integrato, e sia pienamente accettato e utilizzato; mentre altre volte capita che venga contestato e che debba lottare duramente con psichiatri e paramedici per conquistare un suo spazio.

Ma anche il fatto che gli infermieri, in alcuni centri dove non sono integrati in *equipes* capaci di coinvolgerli e interessarli, e dove gli psichiatri sono più conservatori, reagiscono in questo modo significa che questa identità di psicologo — esami di Stato o meno — anche lì comincia ad affermarsi come una precisa attività professionale. Ma, appunto, attività professionale! Ma dire che la professione « comprende lo studio e l'approntamento... » significa che inseriamo nell'attività professionale anche l'attività di studio, di insegnamento e di ricerca. Perché altrimenti che cosa significa « lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti psicologici conoscitivi »? Se lo studio è quello che ciascuno deve fare attraverso il tirocinio pratico, allora ciò è

pleonastico, perchè è ovvio che questo studio lo devono fare tutti; ma se si dice che l'esercizio della professione di psicologo comprende lo studio, lo studio rispetto alla professione ha questa caratteristica, di essere finalizzato oltrechè alla preparazione professionale anche a produrre ricerca o insegnamento. Qui si parla di interventi individuali o collettivi ai fini dell'orientamento scolastico o professionale, della psicoprofilassi, della psicodiagnostica, di attività di sostegno e di rieducazione psicologica, della consultazione psicologica su problemi familiari. Fin qui tutto bene. Siamo sempre nell'ambito dell'attività professionale dello psicologo, altrimenti che cosa sarebbe lo psicologo? Ma perchè lo psicologo deve entrare in tutto ciò che attiene alla comunicazione, alla organizzazione e allo sviluppo sociale? E allora perchè non il sociologo o l'esperto in idraulica? Ma si dice ancora di più, e più genericamente: « nonchè l'insieme di tutti i servizi all'individuo e alla collettività e agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia ». Significa tutto e niente. Anche quest'ultima frase propongo di depennarla.

Visto che vi siete preoccupati di distinguere questa prima tipologia che riguarda la professione dello psicologo da quella del secondo comma che riguarda le psicoterapie, cominciamo a stabilire che, ad eccezione delle cosiddette psicoterapie di base — e non a caso nel testo della legge non le avete chiamate così, e oggi valgono come documento interpretativo le dichiarazioni del relatore Bompiani — le psicoterapie di tipo psichiatrico ed analitico sono escluse dalla professione dello psicologo. Propongo perciò, già nel primo comma, dopo le parole « interventi individuali e collettivi », di inserire la precisazione « non di tipo psichiatrico nè analitico ». Si potrebbe obiettare che il riferimento alle psicoterapie di tipo psichiatrico potrebbe essere superfluo, perchè risulta già dall'ordinamento della professione medica, ma è opportuno inserirlo *ad abundantiam*, per ragioni di competenza. E questo è un modo serio per cominciare, già nel definire la professione di psicologo, a stabilire nell'interesse degli stessi psicolo-

gi la demarcazione tra l'ambito delle psicoterapie di base che loro appartengono e l'ambito delle altre psicoterapie che appartengono a psichiatri e a psicanalisti.

Ma in questa legge, nel secondo comma dell'articolo 4, c'è uno sconfinamento nelle psicoterapie di orientamento analitico. Io mi affido sempre al testo, che del resto suscita problemi e interrogativi, e spero che, anche ai fini dell'interpretazione, le autorevoli parole del senatore Bompiani e degli altri presentatori servano a chiarirli. Il testo parla, in questo secondo comma, dell'esercizio delle « attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche ». Ai fini della qualificazione giuridica, della limitazione tipologica della professione di psicologo non è molto più chiara, molto più esplicita la definizione in negativo da me proposta che riserva agli psicologi quelle psicoterapie che non sono nè psichiatriche nè analitiche? Il fatto che non sia detto in maniera esplicita genera di già un primo ordine di possibili equivoci, che riguardano l'ambito legittimo dell'esercizio della professione di psicologo.

Ma qui di queste altre psicoterapie, diciamo più complesse, ci occupiamo in positivo, per regolamentare anch'esse giuridicamente. E qui gli equivoci che si creano rischiano di essere ancora più gravi, ancora più pericolosi.

Leggiamo il testo. L'esercizio di queste attività psicoterapeutiche, « comprese quelle analitiche », è subordinato « ad una specifica formazione personale e professionale da acquisirsi dopo la laurea attraverso appositi istituti di *training* universitari o riconosciuti dallo Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione ». Di che ci stiamo occupando qui? Ci stiamo occupando delle psicoterapie di carattere o di orientamento analitico. Questo è il vero problema!

Devo dire che francamente io sono molto preoccupato per questo comma e lo sono ancora di più perchè non ha suscitato le reazioni che ritenevo, nella mia ingenuità, dovesse suscitare. La psicanalisi nasce storicamente fuori dalle istituzioni. Io credo che si possano anche prevedere dei *training* di Stato. In alcuni paesi ciò si è fatto, ma

ci si può arrivare, se vogliamo essere seri, solo rispettando lo sviluppo culturale, i processi formativi, la storia, le lacerazioni che sono avvenute, i riti che hanno caratterizzato la storia delle diverse scuole psicanalitiche, che sempre si sono affermate per scissioni. La psicologia analitica di Jung nasce da una scissione con il maestro Freud; le successive lo stesso. La nascita di una nuova scuola è sempre caratterizzata da questo fenomeno di scissione; ne sappiamo qualcosa anche in Italia. E allora io mi pongo una serie di problemi; intanto, non dimentico che quel grande filosofo dell'esistenzialismo che è Jaspers nasce psicanalista, e lascia la Germania non dopo l'incendio del Reichstag, ma nel momento in cui Hitler statalizza ogni società psichiatrica o psicoterapeutica-psicanalitica.

Certo, è una situazione diversissima; qui siamo di fronte non ad un provvedimento totalitario, ma ad un provvedimento di pluralismo corporativo, ed è caratteristica dei provvedimenti di pluralismo corporativo, soprattutto in Stati non totalitari, il contentare tutti o tentare di accontentare la più ampia area possibile degli interessi in gioco. Ma io pongo innanzitutto questo problema per chiarire che senso ha tale provvedimento. Bompiani ha tenuto a chiarirlo, perchè evidentemente pesa anche su Bompiani il rispetto di una tradizione che nasce da Freud, quella che indusse il medico Freud con le sue vaste e drammatiche esperienze interdisciplinari a stabilire che non è necessario essere medici per essere psicanalisti. Sarebbe davvero folle se noi, dopo aver rispettato per decenni questa tradizione, e accettato o tollerato il fatto che gli psicanalisti non dovessero essere necessariamente dei medici, stabilissimo invece ora che devono obbligatoriamente essere dei laureati in psicologia. Bompiani ha tenuto, mi è parso di aver compreso, esplicitamente a dire che questo secondo comma non riguarda necessariamente i laureati in psicologia, ma può riguardare altri laureati. Il professor Bompiani è uomo troppo avvertito, oltre che medico insigne e legislatore attento, per non aver compreso che non era superfluo, era importante quel chiarimento, perchè de-

stinato a valere quanto meno in sede interpretativa. E io devo dire che questo dubbio mi è stato risolto solo dall'interpretazione di Bompiani, dalle parole di Bompiani, perchè senza le sue parole, in un testo di legge che riguarda l'ordinamento della professione di psicologo, tutto mi faceva ritenere che le norme transitorie avrebbero regolato gli psicanalisti che non sono laureati in psicologia, che per il futuro gli psicanalisti che vengono dalle facoltà mediche avrebbero continuato ad essere regolamentati nell'ambito della professione medica, e che da allora in poi i non medici non avrebbero potuto essere laureati in altro che in psicologia, per cui dovranno essere obbligatoriamente degli psicologi, prima che degli psicanalisti. È importante la onestà intellettuale di Bompiani, che sente la necessità di fare questo chiarimento in sede di replica; di fatto, non si è trattato di una relazione (la relazione è quella scritta) ma dell'intervento conclusivo del relatore in una procedura abbreviata, sostitutivo della replica ad un dibattito generale che non è stato possibile.

Ma di fatto, in questa collocazione, collegare la professione di psicologo, collegare l'Ordine degli psicologi così strettamente alle facoltà di psicologia, come risulta da tutto l'insieme del provvedimento (poi vedremo gli articoli successivi), e inserire, subito dopo la chiarificazione delle funzioni, delle competenze, dei compiti, della qualificazione professionale e della tipologia della qualificazione professionale dello psicologo, le psicoterapie analitiche, che cosa significa se non porre un'ipoteca di fatto sul futuro Ordine degli psicologi, per cui ci sarà una tendenza di fatto a ricondurre tutto nell'ambito di queste facoltà, nell'ambito dei corsi di specializzazione, nell'ambito dell'Ordine degli psicologi? La mia proposta è netta su questo punto. Credo che ci sia un problema, se vogliamo garantire la professionalità dello psicologo, che è esclusivamente professionale, attiene esclusivamente all'esercizio della professione dello psicologo; poi c'è un problema diverso, di ricerca e di insegnamento della psicologia, che va regolamentato in altro modo, e che

con l'Ordine professionale non c'entra nulla. Certo, le condizioni ci sono, ma dove sta scritto che la ricerca e l'insegnamento della psicologia debbano rientrare nell'Ordine professionale, se l'Ordine professionale attiene all'ordinamento e alla disciplina della professione?

Il terzo campo che va regolamentato in modo a sè stante è quello delle psicoterapie analitiche. Decidiamoci a regolamentarlo, ma regolamentiamolo in una sede diversa da quella dell'Ordine degli psicologi.

Quindi il primo emendamento che vi propongo di accettare per riesaminare la situazione è quello che tende a stabilire che la presente legge non vale per le attività di ricerca e di insegnamento, e non vale per le psicoterapie di orientamento analitico. Questo è il primo emendamento. Se questo emendamento non passa, se lo volete rifiutare, ne propongo un altro subordinato.

Io ringrazio davvero vivamente il relatore perchè ha tentato di rispondere a quello che credo sia un interrogativo legittimo, che chiunque legge questa norma non può non porsi: che succederà domani della psicanalisi? È un patrimonio culturale troppo importante perchè lo si possa far disgregare, occupare, svilire da psicologi selvaggi, ma è anche tanto importante che non gli si possono dare sbocchi, non può intervenire lo Stato in direzioni che vanno contro tutta la storia dell'evoluzione della psicanalisi.

Che cosa significa il *training* universitario, se non il *training* di Stato? E che cosa significa (qui non me l'ha detto nessuno) « istituti riconosciuti dallo Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione »?

Le consuetudini, le prassi, le regolamentazioni, le uniche che davvero hanno garantito finora nella aleatorietà, nella necessaria sperimentazione che caratterizza i metodi analitici, che fine fanno? Come possono conciliarsi con il *training* di Stato e negli istituti universitari? Che significa? Che la società psicanalitica freudiana o quella di psicologia analitica numero uno o numero due, con accanto il nome del primo o del secondo caposcuola, rientrano in questa tipologia prevista dalla legge? E cioè diven-

teranno « istituti riconosciuti dallo Stato »? E quelle che non vi rientreranno? Che significa tutto questo, in una psicanalisi la cui storia è andata avanti per scissioni successive? Pensiamo all'*école freudienne*, che nasce da una scissione della società psicoanalitica freudiana. Pensiamo alle scissioni dall'*école freudienne* degli stessi discepoli di Lacan. Pensiamo allo stesso Lacan, che chiude l'*école freudienne* e afferma che nessuna scuola può garantire uno psicanalista, che ogni psicanalista deve garantire sè stesso. E persino in questo paese, che è stato isolato dalla tradizione della psicanalisi da vent'anni di fascismo e da dieci-quindici anni di cultura abbastanza chiusa, da una parte idealista e dall'altra cattolica o marxista, abbiamo non so quante scuole freudiane importanti, per lo meno due scuole importanti; credo che siamo arrivati a tre scuole lacaniane. Certo, nessuno dei lacaniani rientra in quei quindici anni che servono per la cooptazione per chiara fama.

E il Freud di domani, ammesso che possa esserci, il Lacan di domani, come rientrano in questa legge? E l'amicizia con il Ministro della pubblica istruzione, che dovrà riconoscere questi istituti, se questa tipologia, come io interpreto, serve a questo, non servirà a facilitare nuove scissioni, scissioni che non nasceranno certo dal difficile rapporto con il maestro, con l'altro analista, con il caposcuola, in un dibattito culturale che affonda nell'esistenza dell'uno e dell'altro e nei rapporti che ciascuno di essi ha con coloro che si sottopongono ad analisi e che li scelgono come *trainers*? Non avremo anche qui scissioni che nasceranno esclusivamente da ragioni di opportunità: l'opportunità di avere una propria scuola riconosciuta? E convenzionata. Perché al riconoscimento seguono le convenzioni. E sono lieto che finalmente se ne parli. Dunque il fatto che ci sia stato dibattito, che ci siano stati emendamenti, è servito a qualcosa, perché credo che convenga a tutti agire a carte scoperte, per capire chi starà dentro e chi starà fuori.

Ma, come avrete capito, le mie sono ragioni o posizioni di carattere culturale, preoccupazioni di carattere culturale, affinché

non si crei una strozzatura davvero selvaggia, con ipoteche davvero selvagge, in questo campo. Ho ascoltato con attenzione le parole di Bompiani, quando ha detto che la psicologia fino ad oggi è stata o ancella della psichiatria o disciplina filosofica. Attento Bompiani, affinché, per affrancarla dalla condizione ancillare nei confronti della psichiatria, non le tagliate drasticamente i rapporti e il necessario orizzonte sulla filosofia! Ho sentito anche la dichiarazione di Ossicini su « Paese sera », dove ha detto giustamente: perchè la corporazione degli psicologi? C'è anche quella dei medici, che è ben più potente. Hai ragione. Poi hai detto anche: basta con questo pregiudizio di stampo fascista e idealista contro la psicologia! Queste sono cose che sento ancora dire da Ferrarotti in difesa della sociologia. Mi davano un po' sui nervi già negli anni '50, ma culturalmente, in un periodo di dittatura filosofica crociana nell'Italia post-fascista e dopo 20 anni di fascismo e di dittatura gentiliana, queste affermazioni allora potevano avere giustificazione. Ma siamo negli anni '80. Dove sono più le dittature di stampo fascista e idealistico? Abbiamo altro da cui guardarci. Per esempio il corporativismo cattolico, cui si sono avvicinati tutti, anche i marxisti. Io mi ci avvicino come un profano che, rispetto a molti di voi, sa pochissimo di cultura psicanalitica ma che, vivaddio, rispetta la storia della cultura psicanalitica, crede di averne compreso l'importanza rivoluzionaria e non dimentica che, nella cultura moderna, da Erasmo da Rotterdam a Kierkegaard, la follia è stata intesa come la tragedia centrale dell'esistenza: quella che spinge a porsi gli interrogativi sul « senso » dell'esistenza.

C'è l'abitudine, senatore Agrimi, di dare a tutto soluzioni corporative! C'è il pluralismo liberale, il pluralismo della democrazia, il pluralismo del garantismo (non solo quello fascista), e poi c'è quello organicistico, quello che mi obbliga per legge, se voglio esercitare la professione di giornalista, ad iscrivermi autoritativamente ad un Ordine, anche se non lo condivido, anche se per avventura sono in polemica con il mio Ordine professionale o con la massima parte de-

gli stessi aderenti alla mia categoria. Questa è l'abitudine di utilizzare tutti gli strumenti dell'ideologia corporativa, che ha diverse matrici: Toniolo, padre Gemelli, ma che poi ha avuto le prime applicazioni legislative nel fascismo, con Rocco, con Bottai, con giuristi di questa taglia. C'è l'abitudine di utilizzare questi strumenti culturali con corritività, con facilità; ma questo porta poi a distruggere proprio quelle stesse garanzie che si volevano assicurare, o a creare gravi ipoteche culturali.

Non ho avuto tempo di chiedere all'ufficio studi un'analisi comparata della legislazione degli altri paesi, e ho provato a buttare giù qualcosa con scarsa convinzione, perfino nella terminologia. In proposito vi faccio notare che per la prima volta o quasi (comunque vi saranno pochissimi precedenti) inseriamo una parola come *training*, che ha un significato preciso nella terminologia corrente della psicanalisi e che è parola straniera, in una norma di legge italiana: evidentemente, lo stesso legislatore ha ritenuto che essa rendesse meglio il concetto, ed anch'io ho accettato questo fatto. Però non sono affatto sicuro che sia giusto! E non ho neppure la certezza, come l'avete voi, che la regolamentazione che offro sia quella giusta; probabilmente ce ne possono essere altre. Ho dei dubbi anche su certe forme di riconoscimento delle scuole, e sui requisiti minimi che queste devono avere: è sempre molto difficile regolare tutto questo. Sarei disponibile ad esaminare e ricercare altre possibilità, ma il punto è questo: di che cosa ci dobbiamo preoccupare, quando parliamo di psicologia selvaggia? Che cosa si verifica oggi? Che per mancanza di informazione si vende una cosa per un'altra. Però così entriamo in un campo molto più vasto, che riguarda anche la libertà associativa. Che cosa sono, per esempio, « i bambini di Dio »? Li potete sciogliere? No, eppure anch'essi fanno, o in qualche modo possono fare, psicoterapia selvaggia andando per le case! Credete davvero che tutte queste cose possano essere regolamentate con l'Ordine degli psicologi? Sconfiniamo in un altro campo. Ma oggi è la psicologia selvaggia che mi preoccupa, perchè è quella che

riguarda parte dei 3.000 operatori che esistono a Roma, mentre ufficialmente si sa che ce ne sono solo 300. Questi sono spesso delle oneste persone. Ma se qualcuno mi dice che va dallo psicanalista, in questo caso io gli rispondo che va a fare altre cose. Ma se da quelle cose trae giovamento, non vedo perchè non debba pagare per andarci. L'importante è che, come quando vado a comprare il vasetto di marmellata devo sapere se c'è il colorante o non c'è, se c'è lo zucchero o se c'è la saccarina, se c'è il veleno o se c'è la prugna o l'arancia, così, quando vado da una persona, devo sapere se mi vende psicologia o psicoterapia di sostegno, o se mi vende psicanalisi.

E che cosa dobbiamo regolamentare? Questo dobbiamo regolamentare, non il *training* di Stato. Ma se ci sono altre possibilità liberali e garantiste, non autoritative, di risolvere il problema, io sono disponibile ad accettarle. In mancanza di questo, ci deve essere un elenco speciale in cui si dice: io esercito psicoterapia di tipo analitico avendo fatto questo *training* con questo o questi psicanalisti, che appartengono a questa o quella scuola, e a mia volta appartengo a questo istituto, a questa scuola, a questa società. Ci sarà in quest'elenco chi si definisce umanologo; ebbene l'importante è che gli umanologi mi diano umanologia e non pretendano di darmi psicanalisi o psicologia analitica junghiana.

Di questo devo preoccuparmi. Di questo solo! E devo tentare di sforzarmi di fare una legge che obblighi tutti a questa garanzia di onestà che è la denuncia delle cose che fanno, in modo che la gente non vada da una persona che ha elementari cognizioni psicologiche e uno *standard* professionale da psicologo e si attenda da lui una psicoterapia di carattere analitico, con tutti i problemi che questo comporta.

Queste sono le preoccupazioni che mi hanno spinto a presentare questi emendamenti. Come ho già detto, insieme alla mia avversione — che è di carattere teorico generale — all'Ordine degli psicologi, questo è il motivo centrale della preoccupazione che mi suscita questo disegno di legge. Vi vedo, infatti, il profilarsi della convergenza di inte-

ressi anche cospicui, che unificano gli psicologi creando anche un campo legittimo di intervento privato, ma che non risolvono in alcun modo il problema della definizione del ruolo professionale degli psicologi negli istituti pubblici, che attende un'altra definizione che si sta faticosamente conquistando nell'esperienza pratica; e vedo privilegiare gli interessi delle facoltà di psicologia, con questa strana contraddizione per cui creiamo, attraverso l'Ordine, un potere ulteriore rispetto a queste facoltà che — loro stesse per prime — riconoscono la necessità di essere riformate.

Per questa strada, e partendo proprio da questo Ordine degli psicologi che riguarda altra materia, arriviamo a sconfinare in un campo, che è quello delle psicoterapie analitiche, che a mio parere dovrebbe suscitare in tutti gravissime preoccupazioni. E che queste scuole psicoanalitiche, a volte in contraddizione con la loro stessa storia, accettino con facilità gli aspiranti, magari sotto la spinta di una domanda che deve essere soddisfatta in qualche modo, ma che è di carattere sociale e quindi deve essere regolamentata in qualche modo, e che esse possano accedere all'Ordine, Agrimi, non mi sembra un fatto di grande pluralismo, mi sembra invece un fatto preoccupante, di vietto pluralismo corporativo. Certo, la caratteristica del corporativismo, come dicevo prima, è quella di accontentare il maggior numero possibile di interessi; e quindi parliamo di interessi, parliamo di interessi spesso legittimi. Ma questo non attenua la pericolosità di certe situazioni.

Quindi, in linea prioritaria, la proposta è che l'Ordine degli psicologi disciplini la professione, ma non le attività di insegnamento e di ricerca, nè le attività psicoterapeutiche di carattere analitico; in secondo luogo, e subordinatamente, che un elenco speciale debba rispettare l'autodisciplina delle singole scuole e dei loro singoli aderenti, pretendendo tuttavia l'onesta definizione dell'opera di ciascuno e la esatta pubblicità del rispettivo *curriculum* e della rispettiva scuola. Se ci fosse un sistema liberale — e probabilmente ci sarà — di maggiore garanzia, sarei disponibile, per parte mia, ad esami-

narlo; ma sono assolutamente contrario, per le preoccupazioni che ho esposto, alla soluzione proposta con questo disegno di legge.

P I T T E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Il punto centrale dello emendamento 4.1 è la sostituzione del verbo, nel senso che io uso il verbo « conseguire », che sta a significare la volontà — emersa anche nelle Commissioni — che il *training* possa iniziare prima ancora che si raggiunga la laurea purchè dopo si consegua la laurea. È questo il punto centrale dell'emendamento, perchè il testo che è venuto dalle Commissioni, se rigorosamente interpretato, potrebbe fare intendere che questo *training* deve assolutamente iniziare dopo la laurea. Vorrei precisare questo con il mio emendamento, perchè non vi sono ragionevoli motivi per fissare un principio diverso. Quindi il punto centrale dell'emendamento 4.1 sta nel verbo « conseguire », rispetto ad « acquisire ».

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O M P I A N I , *relatore*. Devo dire in merito a tutti gli emendamenti illustrati dal senatore Spadaccia ampiamente e con abilità dialettica, che le sue argomentazioni non mi convincono, anche perchè i contenuti fondamentali di esse sono stati presentati e discussi nel lungo lavoro che hanno svolto le due Commissioni riunite. Orbene, tutti i dubbi avanzati dal senatore Spadaccia sono stati già fugati in quella sede. Quindi il testo arrivato al nostro esame in Aula è già filtrato da tutta la tematica che è stata esposta dal senatore Spadaccia. Pertanto sono contrario all'accettazione dei suoi emendamenti.

Circa l'emendamento 4.1 del senatore Pittella, il problema si pone non tanto per la frase: « esercizio delle attività e tecniche psicoterapeutiche », che potrebbe anche essere più esplicativa della frase: « attività

terapeutiche », ma per il fatto che è richiesto esplicitamente un « attestato » di formazione personale e professionale. A me sembra che l'« attestato » valga per certificare la presenza di un fatto giuridicamente rilevante, prescindendo però da qualsiasi valutazione di merito. Il che mi sembra troppo poco, in una materia così delicata; mentre, lasciando impregiudicato questo problema, come recita il testo dell'articolo, è chiaro che è possibile stabilire anche una valutazione di merito della competenza professionale acquisita, che spetterà in qualche modo al Ministero della pubblica istruzione disciplinare nelle modalità ritenute più opportune.

Quanto al problema della differenza tra il verbo « acquisire » ed il verbo « conseguire », devo dire che, francamente, non vedo molto chiara tale differenza nella semantica italiana: ritengo che, probabilmente, tali verbi possano essere tra loro considerati ambivalenti. Ciò che invece non potrei accettare assolutamente dell'emendamento Pittella è l'aver sostituito la parola « o » con la parola « e », al 6° rigo dell'emendamento (cioè l'aver collegato gli istituti di *training* universitari e il riconoscimento di questi). La parola « o » significa che c'è proprio quell'ampio spazio di possibilità e di iniziativa culturale al di fuori di quella universitaria che tanto sta a cuore al senatore Spadaccia, esattamente come sta a cuore a tutti noi: è il pluralismo delle scuole. Ben vengano le « cento scuole » su questo argomento, purchè tutte abbiano un fondamento di serietà; è questo ciò che vogliamo chiedere. Pertanto è chiaro che non posso, per questi motivi, accettare l'emendamento 4.1.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**GARGANI**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Spa-

daccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pittella.

**PITTELLA.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PITTELLA.** Signor Presidente, non sono convinto delle spiegazioni addotte dal relatore nel respingere il mio emendamento, per cui mantengo l'emendamento e vorrei che fosse posto in votazione per i seguenti motivi...

**OSSICINI.** Senatore Pittella, però con « o », non con « e ».

**PITTELLA.** Sì, con « o ». Si tratta di un errore di stampa.

**PRESIDENTE.** Vorremmo un chiarimento per quanto riguarda le parole « conseguire » e « acquisire ».

**PITTELLA.** La parola è « conseguire » e su questo punto vorrei porre un accento.

**PRESIDENTE.** Insiste anche sulla prima parte dell'emendamento, che non aveva dato luogo a questioni?

**PITTELLA.** Sì, certo. Vorrei dire che il testo, così come è stato formulato, se rigorosamente interpretato, potrebbe fare intendere che il *training* deve iniziare necessariamente dopo la laurea. Non vi sono ragionevoli motivi per fissare tale principio, e non era certo questa l'intenzione dei commissari, anche in vista della lunga durata del *training*. La nuova formulazione, quella da me proposta, elimina questa interpretazione, chiarendo che la specifica formazione personale o professionale di chi dovrà dedicarsi ad attività psicoterapeutiche può iniziare durante il corso degli studi universitari e concludersi dopo la laurea. In tal modo si armonizza l'esigenza di una formazione personale specifica con quella di basi teoriche e pratiche, che vengono impartite appunto durante gli studi. Per questo motivo insisto per la votazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 4 proposti con gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2. Se ne dia lettura.

**BUZIO, segretario:**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**Art. ...**

« Il Ministro della pubblica istruzione provvederà, con propri decreti, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge:

ad individuare le strutture didattiche universitarie esistenti ed operanti nel campo della formazione psicoterapeutica, e ad individuare altresì le strutture private che operano isolatamente, od in collegamento con le università, con le medesime finalità;

a stabilire i criteri e le modalità con le quali le strutture private possano ottenere, a richiesta, il convenzionamento con l'Università ai fini della formazione professionale psicoterapeutica;

a specificare i requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di psicoterapeuta previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del provvedimento;

a rivedere il *curriculum* attualmente vigente per il conseguimento della laurea in psicologia, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio nazionale universitario e con particolare riguardo all'esigenza di adeguare, ai compiti previsti dall'inserimento dello psicologo nel ruolo sanitario, la preparazione di coloro che scelgono l'indirizzo applicativo ».

4.0.1 BOMPIANI, OSSICINI, GROSSI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**Art. ...**

*(Decreti di attuazione)*

« Il Ministro della pubblica istruzione provvederà, con propri decreti, sentite le Commissioni pubblica istruzione della Camera e del Senato, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge:

ad individuare le strutture didattiche universitarie esistenti ed operanti nel campo della formazione psicoterapeutica, e ad individuare altresì le strutture private che

operano isolatamente, od in collegamento con le università, con le medesime finalità, a stabilire i criteri e le modalità con le quali le strutture private possano ottenere, a richiesta, il riconoscimento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o il convenzionamento con l'Università ai fini della formazione professionale psicoterapeutica;

a specificare i requisiti minimi richiesti per la formazione personale professionale ai fini di conseguire la qualifica di psicoterapeuta prevista dal secondo comma del precedente articolo 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà a rivedere l'ordinamento degli studi del corso di laurea in psicologia, tenuto conto, in particolare, dell'esigenza di adeguare la preparazione di coloro che scelgono l'indirizzo applicativo ai compiti previsti dall'inserimento dello psicologo nel ruolo sanitario ».

4.0.2 BOMPIANI, SAPORITO, DEL NERO, D'AMICO, SCHIANO, JERVOLINO RUSSO, AGOSTINI, GRAZIOLI, PACINI

BOMPIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI, *relatore*. L'emendamento 4.0.2 è più ampio e quindi comprende il 4.0.1, che pertanto viene ritirato.

GROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GROSSI. Sono tra i firmatari dell'emendamento 4.0.1. È stato detto dal senatore Bompiani che tale emendamento viene ritirato. Non essendo stato consultato privatamente per questa iniziativa, dichiaro qui di essere d'accordo.

L'emendamento 4.0.1 era nato come ordine del giorno, ma nella procedura abbreviata non è consentita la presentazione di ordini del giorno, e perciò è stato trasformato in emendamento. Speravo, come ho fatto

osservare al senatore Bompiani, che, diventando questa norma parte integrante della legge, il decreto del Ministro, fissato così per legge, fosse preceduto dal parere delle Commissioni.

Vedo con soddisfazione che nella seconda stesura dell'emendamento 4.0.2, che è quello che rimane, questo suggerimento è stato accolto, e perciò dichiaro di riconoscermi molto più nell'emendamento 4.0.2 che non nell'emendamento 4.0.1. Quindi aderisco al ritiro dell'emendamento 4.0.1, e mi associo all'emendamento 4.0.2.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

GARGANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Bompiani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BUZIO, *segretario*:

Art. 5.

(*Segreto professionale*)

Il professionista iscritto nell'albo è soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

(*E approvato*).

Art. 6.

(*Ordine nazionale degli psicologi*)

Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine nazionale degli psicologi.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

- 6.1 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA,  
BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CAR-  
LASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sopprimere l'articolo.*

- 6.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

G R O S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O S S I . Quando ho presentato i ventisei emendamenti, ho notato in chi li riceveva un certo fastidio ed una certa meraviglia, cosa che potrebbe riscontrarsi anche nei colleghi presenti nell'Aula, data l'ora. Comunque, ho intenzione di essere breve, ma non frettoloso, anche perchè la prosecuzione ad oltranza della seduta è per i senatori una forzatura.

Il fastidio e la meraviglia riscontrati quando ho presentato gli emendamenti erano dovuti in parte al volume numerico ed in parte al fatto che fossero stati presentati da chi, come me, aveva contribuito alla stesura del progetto in Sottocommissione. Devo dire subito che la voce diffusasi sulla quantità degli emendamenti è impropria, perchè in realtà si tratta di un solo emendamento che si esprime in 26 emendamenti, alcuni dei quali rappresentano una alternativa all'istituzione dell'Ordine. Noi proponiamo che si faccia un Albo degli psicologi, attraverso un esame di Stato. Gli altri emendamenti chiedono di conseguenza la soppressione degli articoli in cui compare l'istituzione dell'Ordine. Quindi, non ventisei emendamenti, ma uno solo.

Circa la meraviglia, ritengo che non avrebbe dovuto esserci, perchè il nostro Gruppo in tutte le sedi, al congresso della SIPS, in Commissione e in Sottocommissione ed ora in quest'Aula, ripete il proprio sì all'istituzione della professione di psicologo e il proprio no all'istituzione dell'Ordine degli psicologi, in quanto (non vorrei dire automaticamente corporazione) per lo meno contenente una forte suggestione ad essere corpo-

razione, come dimostrerò. Quindi, nessuna meraviglia per questo nostra posizione, che che solo nostra. Non voglio appropriarmi di posizioni altrui, perchè il progetto di legge presentato nella precedente legislatura (che è stato ripresentato in questa) dai senatori Pinto, Costa, Pittella, Roccamonte e Giudice, dice testualmente nella relazione: « La preoccupazione costante dei presentatori di questo disegno di legge è stata comunque quella di non creare un'ulteriore corporazione professionale con la sua etica separata, i suoi arrocamenti difensivi, i suoi organismi di gestione e controllo della categoria. I presentatori sono convinti che tutto il problema degli ordini vada riveduto. Per ovviare a questi pericoli si è preferito proporre uno schema di legittimazione all'esercizio dell'attività professionale impostato su una sorta di automatismo, cioè l'albo. Questa metodologia ha consentito di eliminare ogni ricorso a strutture categoriali quale potrebbe essere un eventuale ordine degli psicologi ».

Quindi non voglio appropriarmi indebitamente di quelle che furono, fino alla passata legislatura, posizioni affermate da altri. Questa era anche la posizione dalla SIPS, e la prima frase, cioè quella che concerne « la preoccupazione costante... di non creare un'altra corporazione professionale con la sua etica separata, i sui arrocamenti difensivi, i suoi organismi di gestione e controllo », questa frase è riportata tale e quale anche nella relazione del progetto di legge ripresentato dal senatore Ossicini in questa legislatura, che è alla base del nostro dibattito di oggi. Ossicini però conclude: siamo costretti; dal momento che non si può istituire una professione senza l'Ordine, mi hanno convinto che per causa di forza maggiore è indispensabile fare questa struttura.

Ebbene, io ho ascoltato in Commissione molte di queste argomentazioni, ho cercato ne « Albo » alla posizione « Ordine », e non ho trovato niente che mi abbia dimostrato l'impossibilità di costituire attraverso l'esame di Stato, l'elenco certificativo dell'Albo degli psicologi e che mi abbia dimostrato la obbligatorietà, l'inevitabilità della costituzione dell'Ordine. Su questo punto dichiaro, quindi, che la decisione di fare l'Ordine non

è inevitabile, ma è una decisione che è maturata politicamente e che è un obiettivo politico che si vuole perseguire, inquantochè esistono numerose altre categorie — tra le quali i critici d'arte, i registi cinematografici, i fisici — che hanno degli albi e non degli Ordini. Esistono numerose situazioni in cui lo Stato attesta la legittimità per le attività da svolgere e non vi sono i relativi Ordini. Quindi questa necessità non è stata dimostrata. Ma allora a che serve l'Ordine? Sono stati portati due argomenti: il primo è che vi è il pericolo che i laureati in usicologia, non avendo una loro legge istitutiva dell'Ordine, siano così figli di nessuno, e quindi da una parte sottoposti, per esempio negli enti pubblici, a mansioni inferiori alla loro dignità professionale, assunti talvolta con dei trucchi, con delle nomenclature quali « animatore » o altre come questa, e dall'altra anche sottoposti alla concorrenza di coloro che erano privi di qualsiasi titolo, i cosiddetti psicologi selvaggi. Ma l'ordine serve a risolvere questi problemi? Intanto non serve a risolvere i problemi della giusta collocazione degli psicologi; essi sono risolti in parte dalle leggi che questo Parlamento ha già fatto, laddove nomina o prevede la presenza dello psicologo, come nella riforma sanitaria, ed anche nella riforma carceraria e nell'assistenza scolastica: quelle sono le sedi nelle quali la professione è riconosciuta da una legge. Poi, con la legge in discussione lo Stato, con l'esame di Stato, abilita alla professione, cioè dà la licenza di esercitarla, riconoscendo che quel *curriculum*, quelle caratteristiche consentono l'esercizio della professione di psicologo. Dovremo in futuro affrontare dal punto di vista legislativo altre situazioni nelle quali si dovrà utilizzare questo patrimonio di capacità professionali certificato dallo Stato. Questo è ciò che serve ai laureati in psicologia o agli studenti che sono ancora nelle facoltà. Questo è necessario che il Parlamento faccia con chiarezza. Questo serve anche ai cittadini, perchè è lo Stato che certifica che un professionista con quelle mansioni, inserito in quel certo grado nelle strutture pubbliche o — scrivendo quella certa cosa sul biglietto da visita — nell'esercizio privato, ha supe-

rato l'esame di Stato ed è abilitato a fare questo. L'ordine viceversa è, tutto sommato, uno strumento di difesa soltanto della libera professione e in particolare delle baronie. E in particolare aggiungo — e lo diceva prima Spadaccia — che, trattandosi di una professione in formazione, anche la tradizione alle spalle è abbastanza poca. Voglio citare un brevissimo esempio, in pochi minuti: l'Ordine dei biologi. Ebbene, recentemente noi siamo stati tutti bombardati da lettere e da convegni organizzati dall'Ordine nazionale dei biologi, istituito con legge 24 maggio 1967, n. 396. Questo Ordine ha organizzato convegni per combattere la disposizione, contenuta in un decreto, che diceva che si poteva ricorrere ai laboratori di analisi privati solo quando le strutture pubbliche non fossero in grado di fornire tale servizio: la cosiddetta legge dei tre giorni. Ebbene, io penso che sia del tutto legittimo che un sindacato dei proprietari di laboratori di analisi conduca questa battaglia; trovo invece decisamente illegittimo che l'Ordine nazionale dei biologi — nel quale io ritengo (lo dico a fiuto; mi si smentisca se sbaglio) che i proprietari di gabinetti di analisi cliniche non rappresentino certamente più del due o tre per cento dei laureati in biologia, che lavorano alla selezione delle api, alla forestazione, negli enti pubblici, negli ospedali e nei laboratori pubblici — assuma questa bandiera e che a quest'Ordine debbano essere iscritti *ex lege* anche tutti coloro i quali diventano vittime di quest'azione dell'Ordine. Io ho fatto un'interrogazione su questo al Ministro di grazia e giustizia perchè esercitasse il suo potere di controllo: non ho avuto risposta. Comunque, posso dire che recentemente questo nuovo Ordine nazionale ha fatto anche — a spese dell'Ordine immagino — un'indagine demoscopica di cui ci ha mandato i risultati, nell'acquale ha domandato ai cittadini, con metodo demoscopico, se preferissero andare nell'ambulatorio pubblico o in quello privato, se ritenessero giusto il decreto del Ministro della sanità che privilegiava le strutture pubbliche, e tutto questo in nome della libertà di scelta del cittadino e della libertà di professione del biologo, la quale non sono

convinto che si espliciti soltanto aprendo ambulatori di analisi cliniche. Ho citato questo caso per dimostrare che, mentre riconosciamo giusta la definizione della professione con esame di Stato, miglioramento del corso degli studi, elenco, albo e soprattutto leggi che individuino l'utilizzazione di questo patrimonio professionale, l'istituzione dell'Ordine è soltanto l'obbligo *ex lege* per tutti di essere iscritti alla stessa associazione. Poi può avvenire, come avviene, che talvolta un'esigua minoranza adoperi tutta la massa degli iscritti *ex lege* per ottenere privilegi relativi a pochi. E i fatti lo dimostrano.

C'è un altro argomento che è stato portato: tra il reato e il giudice, l'Ordine professionale costituisce un cuscinetto, perchè cura l'autogoverno deontologico della categoria.

Ieri si è riunito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei medici per prendere provvedimenti nei riguardi del professor Moricca, piuttosto tardivi dopo una condanna a nove anni. Dopo il terremoto si è scoperto che tanti palazzi avevano avuto delle perizie piuttosto bonarie, con direttori di lavori che erano stati piuttosto leggeri nei confronti del cemento: ebbene, quale gestione deontologica era stata compiuta dal relativo Ordine?

Io sono medico e ritengo che la stragrande maggioranza della categoria compia onestamente e seriamente il proprio lavoro, ma non posso escludere che ci siano dei casi di comparaggio. E se ne abbiamo conoscenza, è perchè lo sappiamo dal pretore, perchè ad un certo momento c'è il cittadino che parla. Difficilmente abbiamo la sensazione di questo autogoverno deontologico della categoria attraverso l'Ordine dei medici.

Pertanto, anche quest'argomento secondo cui l'Ordine costituisce il cuscinetto tra il reato e una gestione concordata attorno alle norme morali che regolano la professione, mi sembra difficilmente dimostrabile. Almeno per i cittadini.

Non rimane che dire che l'istituzione dell'Ordine è la costituzione di un centro di potere. Questo non vale solo per gli psicologi, questo vale anche per quel lungo elenco di richieste di istituzione di nuovi Ordini e di nuovi collegi, che giacciono fra le proposte legislative del Senato e che — solo nel campo

della medicina — riguardano i podologi, gli optometristi, la massoterapia e tutta una serie di specialità. Se andiamo avanti per questa strada — mi dispiace per il relatore Agrimi — non si tratta di un automatismo corporativo, ma si tratta di strutturare corporativamente la società. E, seppure l'onesta persona non sarà corporativa, sarà fortemente suggestionata ad esserlo, dal momento che i suoi diritti derivano — o addirittura le sue possibilità di lavoro derivano — soltanto dall'iscrizione per legge a quella determinata corporazione.

Torniamo quindi al Medio Evo. Ma la nostra Costituzione dice un'altra cosa all'articolo 33: la Costituzione italiana dice che requisito per esercitare le professioni è l'esame di Stato. Dice cioè: io Stato certifico di fronte ai cittadini che questo signore, che esercita questa professione, ha superato le prove che vengono richieste per fare questo. Non dico nè che è bravo, nè che non è bravo, nè che è buono o cattivo; io Stato certifico che esistono i requisiti. Questo dice l'articolo 33 della Costituzione e non dice che, dopo essere stato questo certificato *ex lege*, costui deve appartenere alla categoria per la quale è stato riconosciuto idoneo.

Anzi, se lo mettiamo vicino all'articolo 39 che riguarda la libertà di associazione dei sindacati e all'articolo 18 sulla libertà di associazione, mi sembra che il meccanismo da individuare costituzionalmente sia questo: lo Stato certifica l'idoneità a quel compito; il cittadino è libero di associarsi come crede per esercitare la sua professione e difendere i suoi interessi.

Non dobbiamo commettere l'errore di contraddire quei principi, anche perchè si tratta di una professione giovane. Qualcuno ha pensato che sarebbe punitivo nei confronti degli psicologi fare l'albo e non l'Ordine, sarebbe come una perdita di dignità. Ma come? Tutti gli altri hanno l'Ordine e noi invece abbiamo solo l'albo? Ebbene, credo che dovrebbe invece essere un orgoglio per gli psicologi (proprio perchè si tratta di una professione moderna, ricca di spunti, di stimoli e avventure di pensiero e di sperimentazione) non essere un Ordine medievale ed obsoleto, ma essere una forma associativa più

avanzata e per noi non fare della professione un ente pubblico, come faremmo istituendo l'Ordine. Non mancheranno certo i modi per richiedere alle leggi dello Stato quelle garanzie sulla regolamentazione delle tariffe e sul rispetto delle norme che oggi si vogliono individuare nell'anacronistica struttura dell'Ordine. Occorre lottare oggi contro una possibile involuzione corporativa del mondo degli psicologi, contro la loro suggestione a diventare una copia dei vecchi Ordini ormai accantonati, oltretutto, in quasi tutte le nazioni del mondo. In tutto il mondo anglosassone non esistono Ordini professionali aventi natura di enti di diritto pubblico obbligatori per legge. Solo l'Italia e la Francia hanno ancora residui medievali di questo genere. Ebbene, occorre sostituire questo con il libero associazionismo e da esso far derivare il prestigio e l'autogoverno della categoria, perchè quella associazione che guadagnerà prestigio in quanto esercita un vero governo della deontologia dei propri associati, quella sarà la vera garanzia e non l'Ordine, cui sono iscritti tutti per forza e che non garantisce, nè può garantire, niente per nessuno. Stiamo quindi istituendo e riconoscendo una professione moderna e vi invito a riflettere e a dare subito a questa professione una veste moderna e nel contempo ad avviare concretamente, subito, un processo di rifondazione anche degli Ordini professionali. Si è detto: ma ce ne sono tanti, aggiungiamone un altro. Si è detto altre volte: è vero, possono essere fonte di potere, di corporativismo; sono stati giudicati nel precedente dibattito addirittura pestiferi e da cancellare. Non mi sembra che la migliore terapia per raggiungere lo scopo sia quella di aggiungerne un altro. Quindi torniamo alla Costituzione e inseriamo in questa legge lo schema che essa suggerisce. Abbiamo votato finora, come avete visto a favore di tutti gli articoli perchè ci riconosciamo nell'elaborato della Sottocommissione per quanto concerne la professione vogliamo che questa professione, così riconosciuta, sia certificata dallo Stato, sia regolamentata da un Albo degli psicologi e lasci liberi gli psicologi di associarsi nelle forme che essi vogliono, conquistando dignità e prestigio proprio nell'auto-

governo delle proprie associazioni, liberamente scelte.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Ho citato prima la mia avversione di principio agli Ordini e credo d'essere stato, insieme a una ristretta minoranza, un intransigente oppositore dell'Ordine professionale dei giornalisti, cui appartengo. Ricordo che quando, in seguito ad un movimento d'opinione, venne fuori l'Ordine dei giornalisti, in realtà quest'Ordine tentava di dare — nelle parole di coloro che lo proponevano — una risposta ad una richiesta di identità e sicurezza professionale per una categoria che non si riteneva sufficientemente garantita. Era il periodo in cui si poteva essere licenziati dai giornali, e ciò comportava la decadenza dall'albo. Era il periodo in cui il giornalismo italiano non aveva acquisito sufficiente consapevolezza dei propri doveri e dei propri diritti sindacali.

In definitiva, era un problema di sbocchi professionali, di sicurezza professionale, di stabilità professionale e anche, in qualche misura, di potere contrattuale di carattere sindacale che veniva proiettato in questa figura mitica che era l'Ordine professionale. E questo portava a dimenticare una lunga tradizione esistente all'interno del giornalismo, che aveva sempre visto nell'Ordine non un elemento di garanzia delle libertà professionali dei giornalisti, ma al contrario — proprio per il suo carattere di obbligatorietà, proprio per il suo carattere di intervento autoritativo sulla professione, con la scusa dell'intervento deontologico — un elemento fortemente limitativo della libertà della stampa non soltanto dei giornalisti come categoria e quindi come corporazione, ma della libertà di stampa della generalità dei cittadini.

Sul mio Ordine professionale, posso rafforzare quanto ha detto adesso il collega Grossi. Non ho visto mai un intervento di carattere deontologico da parte dell'Ordine professionale dei giornalisti: per la verità, non l'ho visto neppure da parte di altri Ordini. Non vedo perchè questa mia avversione di

principio, di carattere generale, agli Ordini professionali, che porta ad una denuncia del corporativismo, debba suscitare reazioni, come quelle del relatore Agrimi. Il corporativismo è una cosa seria, è una lunga tradizione ideologica, caro Agrimi. Ma una categoria che si rinchiude obbligatoriamente in un'autodisciplina di carattere professionale e in un *corpus* normativo da cui si dipende obbligatoriamente che cosa è se non, per eccellenza, una professione che si chiude in corporazione? È la corporazione per eccellenza. E se uno Stato vede moltiplicarsi questo tipo di corporazioni, diventa uno Stato corporativo. È un pessimo argomento quello per cui si dice: se ci sono gli altri Ordini, perchè non deve esserci anche questo? Personalmente sono contrario a tutti gli Ordini professionali, compreso quello degli avvocati, il quale tradizionalmente dovrebbe garantire i diritti alla difesa. Per gli avvocati e per i medici c'è una lunga tradizione secolare, che io ritengo ormai superata dalle nuove esigenze dell'organizzazione della professione: ma per gli altri, che bisogno c'è di un Ordine? L'organizzazione della professione deve essere affrontata attraverso norme di garanzia che valgano per chi esercita la professione e per la generalità dei cittadini che usufruiscono di quella professione. E poi valgono i meccanismi di tutela: per chi viola la legge, ci sono gli organismi amministrativi e giudiziari ai quali tutti i cittadini sono sottoposti.

Ma perchè qui si aggiunge un motivo ulteriore di preoccupazione? Perchè siamo nel campo della formazione di una nuova professione. E perchè negare che, a seconda dell'interpretazione che sarà data di queste nuove norme, dei poteri discrezionali che saranno esercitati, degli sbocchi professionali che saranno ricercati utilizzando il potere di pressione di una categoria o di una parte della categoria, la professione acquisterà certi contorni o altri contorni, e che quindi in realtà la minoranza che si troverà a governare quest'Ordine avrà nelle sue mani dei mezzi che potranno ritorcersi per avventura contro una parte di coloro che esercitano la professione? Questo è un primo motivo di preoccupazione: non siamo di fronte a una lunga e sperimentata tradizione, non siamo di fronte ad una professione preesistente.

Posso dire che, nel passaggio dall'elenco speciale all'Ordine dei giornalisti, l'unica differenza è stata l'introduzione dell'esame, mentre il tirocinio di un anno e mezzo è rimasto tale e quale. Qui siamo di fronte ad una professione nuova, per la quale abbiamo almeno cinque altre norme di legge, di carattere diverso, che delegano al Ministro della sanità o ad altri Ministri la definizione dei compiti professionali.

L'altro motivo di preoccupazione è di carattere generale, perchè, andando avanti così, non resisteremo più a nessuna spinta: dovremo accettare tutte le proposte di nuovi Ordini che ci verranno presentate. Perchè dovremmo rifiutare l'Ordine ai fotografi? Posso arrivare a comprendere l'inserimento dei fotografi nell'Ordine dei giornalisti: non vedo che senso abbia un ordine autonomo. Ma perchè dovremmo negare ad essi l'Ordine dopo questa legge? Nè potremmo negarlo ai sociologi, a cui ieri abbiamo inferto un colpo non indifferente per quanto riguarda uno degli sbocchi professionali. Perchè i sociologi non dovrebbero pretendere l'Ordine con uguale dignità, visto che la loro è una scienza ormai riconosciuta? E potremmo continuare di questo passo.

Abbiamo istituito l'Ordine dei commercialisti: faremo altre decine di Ordini. Ma credo che questa sia una strada sbagliata, esattamente opposta rispetto a quella che dovrebbe seguire uno Stato democratico e non corporativo. Lo sbocco che diamo agli interessi è quello del pluralismo organicistico e corporativo, con in più il pericolo di far gravare sulla formazione di questa professione il peso di un potere che avrà alcune caratteristiche ancora maggiori di quanto non ne abbia per altre professioni e per altre categorie.

**P R E S I D E N T E .** Invito i relatori e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**B O M P I A N I ,** *relatore.* Il parere è negativo.

**G A R G A N I ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre i due identici soppressivi, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

Art. 7.

*(Condizioni per l'iscrizione nell'albo)*

Per essere iscritto nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

*(È approvato).*

Art. 8.

*(Modalità di iscrizione nell'albo)*

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonché l'eventuale documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 7, il consiglio dell'ordine provvede d'ufficio, a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati comprovano i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 7 mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

Ove tale esercizio sia precluso, accanto al loro nominativo, sull'albo viene annotato che non esercitano, con indicazione del motivo.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'iscrizione all'Albo si ottiene mediante presentazione di una domanda in carta da bollo indirizzata al tribunale del luogo di residenza, allegando oltre ai certificati di cui all'articolo 7 la ricevuta del versamento per le tasse di iscrizione all'Albo.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, la tenuta del medesimo ed il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati al tribunale.

L'iscrizione all'Albo si considera conseguita fin dalla data di presentazione della domanda con la relativa documentazione di cui all'articolo 7 e la ricevuta del versamento ».

8.1      **GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'iscrizione all'albo si ottiene mediante presentazione di una domanda in carta da bollo indirizzata al tribunale del luogo di residenza, allegando oltre ai certificati di

cui all'articolo 7 la ricevuta del versamento per le tasse di iscrizione all'albo.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'albo, la tenuta del medesimo ed il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati al tribunale.

L'iscrizione all'albo si considera conseguita sin dalla data di presentazione della domanda con la relativa documentazione di cui all'articolo 7 e la ricevuta del versamento ».

8.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

GROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GROSSI. L'emendamento 8.1 partita dal presupposto della reiezione dell'articolo 6. Ritengo pertanto sia precluso.

PRESIDENTE. Esatto: lo stesso vale per l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Metto pertanto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

BUZIO, segretario:

Art. 9.

(Iscrizione)

Il consiglio dell'ordine esamina le domande di cui al precedente articolo entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

Il consiglio adotta la decisione su relazione di un membro dello stesso e ne redige verbale, specificando la motivazione.

PRESIDENTE. Su quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BUZIO, segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'Albo è depositato presso il tribunale di residenza che provvederà a rilasciare, nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, documento accertante la avvenuta iscrizione.

Il tribunale è tenuto a mettere a disposizione del pubblico copia aggiornata dell'Albo ».

9.2 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'albo è depositato presso il tribunale di residenza che provvederà a rilasciare, nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, documento accertante l'avvenuta iscrizione.

Il tribunale è tenuto a mettere a disposizione del pubblico copia aggiornata dell'albo ».

9.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*In via subordinata all'emendamento 9.3, sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il consiglio dell'ordine, entro due mesi dalla data del ricevimento delle domande, verifica la sussistenza dei requisiti per la iscrizione all'albo e adotta la conseguente decisione ».

9.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« Il consiglio provvede con decisione motivata su relazione di un membro redigendo apposito verbale ».

9.1

PITTELLA

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti 9.2 e 9.3 sono preclusi.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . L'articolo 9 recita: « Il consiglio dell'ordine esamina le domande di cui al precedente articolo entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

Il consiglio adotta la decisione su relazione di un membro dello stesso e ne redige verbale, specificando la motivazione ».

A me sembra, come del resto aveva fatto rilevare la Commissione affari costituzionali, che anche in quest'ultima formulazione, che aveva il proposito di attenuare i dubbi della Commissione affari costituzionali, vi sia un margine di discrezionalità. Pertanto propongo la seguente, diversa, soluzione normativa: « Il consiglio dell'ordine, entro due mesi dalla data del ricevimento delle domande, verifica la sussistenza dei requisiti per la iscrizione all'albo e adotta la conseguente decisione ». Praticamente, il consiglio dell'Ordine deve limitarsi a verificare il superamento dell'esame di Stato e l'esistenza degli altri requisiti previsti dalla legge; la norma non può lasciare — come fanno supporre la relazione affidata a un membro e la necessità di una motivazione — margini di discrezionalità neanche al dubbio interpretativo.

P I T T E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . L'emendamento 9.1 si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O M P I A N I , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 9.1 e contrario all'emendamento 9.4.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 9.0.1. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario*:

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

Art. ...

*(Iscrizione per chiara fama)*

« Il Consiglio può procedere, alla cooptazione all'albo di coloro che abbiano operato per almeno dieci anni nella disciplina ottenendo riconoscimenti a livello nazionale o internazionale ».

9.0.1

PITTELLA

P I T T E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Signor Presidente, questo emendamento vuole essere la traslazione nelle norme di regime di una volontà attualmente esistente nelle norme transitorie. Questo eviterebbe possibili dimenticanze non più correggibili una volta passata la fase

transitoria. L'emendamento intende inoltre ridurre a dieci anni la durata del periodo di attività in discipline psicologiche che, congiunto al riconoscimento nazionale o internazionale, costituisce il presupposto per ottenere l'iscrizione per chiara fama. Vorrei invitare il relatore i colleghi a considerare questo fatto e ad accogliere l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**B O M P I A N I , relatore.** Potrei accedere alla riduzione da 15 a 10 anni, purchè si collochi sempre l'emendamento nell'ambito delle norme transitorie: altrimenti questa possibilità di cooptazione viene a prolungarsi nel tempo. Propongo pertanto che questo emendamento sia discusso in sede di esame dell'articolo 33.

**P R E S I D E N T E .** Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 9.0.1.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

#### Art. 10.

*(Anzianità di iscrizione nell'albo)*

L'anzianità d'iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

*(È approvato).*

#### Art. 11.

*(Cancellazione dall'albo)*

Il consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

- 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- 2) nei casi di incompatibilità;

3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 7 salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

Il consiglio dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dal numero 1) del comma precedente.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« La cancellazione dall'Albo è eseguita di ufficio:

*a)* in caso di rinuncia;

*b)* in caso di cessazione di uno dei requisiti di cui all'articolo 7 ».

11.1      **GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« La cancellazione dall'albo è eseguita di ufficio:

*a)* in caso di rinuncia;

*b)* in caso di cessazione di uno dei requisiti di cui all'articolo 7 ».

11.2      **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

**P R E S I D E N T E .** Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti i due emendamenti.

Metto pertanto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Si dia lettura degli articoli aggiuntivi proposti con gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.

B U Z I O , segretario:

*Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:*

Art. ...

« L'Albo è trasmesso in copia, a cura del tribunale, al Ministero di grazia e giustizia, al Presidente ed al Procuratore generale della Corte d'appello ed al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ».

11.0.1 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

Art. ...

« L'albo è trasmesso in copia, a cura del tribunale, al Ministero di grazia e giustizia, al presidente ed al procuratore generale della corte di appello ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ».

11.0.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Albo nazionale degli psicologi ».

11.0.3 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

Art. ...

« Gli iscritti all'albo costituiscono l'albo nazionale degli psicologi ».

11.0.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

P R E S I D E N T E . Dichiaro preclusi questi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Art. 12.

*(Consiglio dell'ordine)*

Il consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto di quindici membri, eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente del consiglio dell'ordine, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere e conferisce eventuali incarichi ai consiglieri ove fosse necessario;

b) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone alla approvazione per referendum agli stessi;

e) cura la osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

f) cura la tenuta dell'albo professionale e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

g) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali, al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti e ai procuratori generali delle Corti di appello nonchè al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

h) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni di concorso, ove sono richiesti. Provvede altresì a tenere aggiornato l'elenco degli psi-

cologi abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 4;

i) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

l) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di eventuali istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

m) adotta provvedimenti disciplinari;

n) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese che sono approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità.

Esprime a richiesta pareri sulle liquidazioni dei compensi stessi;

o) determina i contributi annuali da corrispondersi dagli iscritti nell'albo, nonchè le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti strettamente necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'ordine;

p) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Le deliberazioni di cui ai punti b), c), o) e p) sono sottoposte all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« La tariffa professionale con la determinazione degli onorari massimi e minimi e delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese agli psicologi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

12.1 **GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« La tariffa professionale con la determinazione degli onorari massimi e minimi e delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese agli psicologi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

12.2 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro preclusi questi emendamenti.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

Art. 13.

*(Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine)*

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il Ministero di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Albo nazionale degli psicologi ».

13.1 **GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il Ministero di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Albo nazionale degli psicologi ».

13.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

**PRESIDENTE.** Dichiaro preclusi anche questi emendamenti.

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**BUZIO, segretario:**

Art. 14.

*(Riunioni del consiglio dell'ordine)*

Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o almeno da un terzo degli iscritti nell'albo; comunque almeno una volta ogni sei mesi. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

*(È approvato).*

Art. 15.

*(Comunicazioni delle decisioni del consiglio dell'ordine)*

Le decisioni del consiglio dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**BUZIO, segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

15.1 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sopprimere l'articolo.*

15.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

**PRESIDENTE.** Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 15.1.

Senatore Spadaccia, mantiene il suo emendamento?

**SPADACCIA.** Lo mantengo.

**PRESIDENTE.** Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere.

**BOMPIANI, relatore.** Sono contrario.

**GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Sono contrario.

**PRESIDENTE.** Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 15.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

**BUZIO, segretario:**

Art. 16.

*(Scioglimento del consiglio dell'ordine)*

Il consiglio dell'ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovve-

ro se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre viene sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'ordine o di almeno otto dei quindici componenti il consiglio.

In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

16.1 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sopprimere l'articolo.*

16.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

**P R E S I D E N T E .** Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 16.1.

Senatore Spadaccia, mantiene il suo emendamento?

**S P A D A C C I A .** Lo mantengo.

**P R E S I D E N T E .** Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere.

**B O M P I A N I , relatore.** Sono contrario.

**G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Anche il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 16.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

**Art. 17.**

*(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale)*

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, quelle in materia disciplinare e di eleggibilità, nonchè i risultati elettorali, possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso al tribunale di Roma.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

17.1 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sopprimere l'articolo.*

17.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

**P R E S I D E N T E .** Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 17.1.

Senatore Spadaccia, mantiene il suo emendamento?

S P A D A C C I A . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere.

B O M P I A N I , *relatore*. Sono contrario.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 17.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario*:

**Art. 18.**

*(Termini del ricorso)*

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

18.1 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sopprimere l'articolo.*

18.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 18.1.

Senatore Spadaccia, mantiene il suo emendamento?

S P A D A C C I A . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere.

B O M P I A N I , *relatore*. Sono contrario.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 18.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario*:

**Art. 19.**

*(Decisioni sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine)*

Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine il tribunale di Roma provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono appellare alla Corte di appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario:*

*Sopprimere l'articolo.*

19.1 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA,  
BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CAR-  
LASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sopprimere l'articolo.*

19.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

P R E S I D E N T E . Senatore Grossi,  
mantiene il suo emendamento?

G R O S S I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Spadac-  
cia, mantiene l'emendamento 19.2?

S P A D A C C I A . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori  
ed il Governo ad esprimere il parere.

B O M P I A N I , *relatore.* Sono con-  
trario.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato  
per la grazia e giustizia.* Anche il Governo  
è contrario.

P R E S I D E N T E . Non dovendosi  
votare altri emendamenti oltre quello sop-  
pressivo 19.2, metto ai voti il mantenimen-  
to dell'articolo. Chi l'approva è pregato di  
alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne  
dia lettura.

B U Z I O , *segretario:*

Art. 20.

*(Elezione del consiglio dell'ordine)*

L'elezione del consiglio dell'ordine si ef-  
fettua nei trenta giorni precedenti la sca-  
denza del consiglio in carica e la data è fis-

sata dal presidente del consiglio uscente,  
sentito il consiglio.

Il consiglio dell'ordine uscente rimane in  
carica fino all'insediamento del nuovo con-  
siglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto  
di voto presso il seggio istituito nella sede  
del consiglio dell'ordine o in altra sede pre-  
scelta dal consiglio stesso.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti  
gli iscritti per posta raccomandata o con-  
segnato a mano con firma di ricezione, al-  
meno quindici giorni prima.

L'avviso di convocazione, che è comuni-  
cato al Ministro di grazia e giustizia, con-  
tiene l'indicazione del luogo, del giorno e  
delle ore di inizio e chiusura in prima e  
seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non  
meno di cinque giorni dalla prima.

L'elettore viene ammesso a votare previo  
accertamento della sua identità personale  
mediante l'esibizione di un documento di  
identificazione ovvero mediante il riconosci-  
mento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, la compila  
in segreto e la riconsegna chiusa al presi-  
dente del seggio il quale la depone nel-  
l'urna.

Dell'avvenuta votazione è presa nota da  
parte di uno scrutatore, il quale appone la  
propria firma accanto al nome del votante  
nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera.  
L'elettore chiede alla segreteria del consi-  
glio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata  
e la fa pervenire prima della chiusura delle  
votazioni al presidente del seggio in busta  
sigillata sulla quale sono apposte la firma  
del votante, autenticata dal sindaco o dal  
notaio, e la dichiarazione che la busta con-  
tiene la scheda di votazione; il presidente  
del seggio, verificata e fatta constatare l'in-  
tegrità, apre la busta, ne estrae la relativa  
scheda senza dispiegarla e, previa apposi-  
zione su di essa della firma di uno scruta-  
tore, la depone nell'urna.

La votazione si svolge pubblicamente e  
senza interruzione. Viene chiusa, in prima  
convocazione, qualora abbia votato almeno  
un terzo degli aventi diritto.

In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

20.1 **GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA**

*Sopprimere l'articolo.*

20.2 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

**P R E S I D E N T E .** Senatore Grossi, mantiene l'emendamento 20.1?

**G R O S S I ,** No, signor Presidente, lo ritiro.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Spadaccia, mantiene l'emendamento 20.2?

**S P A D A C C I A .** Sì, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere.

**B O M P I A N I , relatore.** Sono contrario.

**G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Sono contrario.

**P R E S I D E N T E .** Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 20.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

Art. 21.

*(Norme transitorie per la istituzione dell'albo e per la prima votazione del consiglio nazionale)*

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario che provvede a raccogliere le domande degli aventi diritto alle iscrizioni in base a quanto previsto dalla presente legge.

Il commissario, entro sei mesi e comunque dopo l'espletamento della sessione speciale di esame di Stato di cui all'articolo 34, indice le elezioni per il consiglio dell'ordine attenendosi alle norme previste dal presente articolo nonchè dagli articoli 22, 23, 24 e 25.

Il commissario provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori ed un segretario scegliendoli tra i funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

21.1 **PITTELLA**

*Sopprimere l'articolo.*

21.2 **GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA**

*Sopprimere l'articolo.*

21.3 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

**P I T T E L L A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'articolo 21, che è correlato all'articolo 32.

P R E S I D E N T E . Dispongo l'accantonamento dell'articolo 21 e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Art. 22.

*(Elenco degli elettori - Seggio elettorale)*

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del consiglio dell'ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonchè, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

22.1 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sopprimere l'articolo.*

22.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

P R E S I D E N T E . Senatore Grossi, mantiene l'emendamento 22.1?

G R O S S I . No, signor Presidente, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Spadaccia, mantiene l'emendamento 22.2?

S P A D A C C I A . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere.

B O M P I A N I , relatore. Sono contrario.

G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono contrario

P R E S I D E N T E . Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 22.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Art. 23.

*(Composizione del seggio elettorale)*

Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

23.2 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA,  
BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CAR-  
LASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sopprimere l'articolo.*

23.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*Al primo comma sopprimere le parole: « o il commissario ».*

23.1 PITTELLA

P R E S I D E N T E . Senatore Grossi, insiste per la votazione dell'emendamento 23.2?

G R O S S I . Non insisto, signor Presidente, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Spadaccia, mantiene l'emendamento 23.3?

S P A D A C C I A . Sì, signor Presidente.

P I T T E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Signor Presidente, anche l'emendamento 23.1 da me presentato è da porsi in relazione all'articolo 32 e deve quindi essere stralciato e accantonato.

P R E S I D E N T E . D'accordo, si intende quindi accantonato e rinviato all'esame dell'articolo 32.

Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 23.3.

B O M P I A N I , *relatore*. Sono contrario.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello sop-

pressivo 23.3, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 24. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario*:

**Art. 24.**

*(Votazione)*

Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, con il timbro dell'ordine degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

24.1 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA,  
BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CAR-  
LASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sopprimere l'articolo.*

24.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 24.1.

Senatore Spadaccia, mantiene il suo emendamento?

S P A D A C C I A . Lo mantengo.

**P R E S I D E N T E .** Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere.

**B O M P I A N I , relatore.** Sono contrario.

**G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Sono contrario.

**P R E S I D E N T E .** Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 24.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 25. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

Art. 25.

*(Comunicazioni dell'esito delle elezioni)*

Il presidente del seggio comunica al Ministro di grazia e giustizia ed alla Presidenza dell'ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

25.1 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sopprimere l'articolo.*

25.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

**P R E S I D E N T E .** Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 25.1.

Senatore Spadaccia, mantiene il suo emendamento?

**S P A D A C C I A .** Lo mantengo.

**P R E S I D E N T E .** Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere.

**B O M P I A N I , relatore.** Sono contrario.

**G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Sono contrario.

**P R E S I D E N T E .** Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 25.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

Art. 26.

*(Adunanza del consiglio dell'ordine - Cariche)*

Il Ministro di grazia e giustizia, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio dell'ordine e li convoca per l'insediamento.

Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del consiglio dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità dei voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

26.1 **GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA**

*Sopprimere l'articolo.*

26.2 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

**P R E S I D E N T E .** Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 26.1.

Senatore Spadaccia, mantiene il suo emendamento?

**S P A D A C C I A .** Lo mantengo.

**P R E S I D E N T E .** Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere.

**B O M P I A N I , relatore.** Sono contrario.

**G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Sono contrario.

**P R E S I D E N T E .** Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 26.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

**Art. 27.**

*(Annullamento della elezione dei membri del consiglio dell'ordine - Sostituzione - Rinnovo della elezione)*

Il tribunale di Roma nell'ipotesi prevista dall'articolo 19, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria, di cui all'articolo 25, comma primo, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

27.1 **GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA**

*Sopprimere l'articolo.*

27.2 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

**P R E S I D E N T E .** Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 27.1.

Senatore Spadaccia, mantiene il suo emendamento?

**S P A D A C C I A .** Lo mantengo.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

**B O M P I A N I , relatore.** Sono contrario.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 27.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 28. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario*:

Art. 28.

*(Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'ordine)*

Il tribunale di Roma, ove accolga un ricorso che investe l'elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'ordine ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 20 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

28.1 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sopprimere l'articolo.*

28.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

P R E S I D E N T E . Senatore Grossi, mantiene il suo emendamento?

G R O S S I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Spadaccia, mantiene il suo emendamento?

S P A D A C C I A . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

B O M P I A N I , *relatore*. Sono contrario.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 28.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 29. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario*:

Art. 29.

*(Sanzioni disciplinari)*

All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) avvertimento;
- 2) censura;
- 3) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 4) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 17.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

29.1 GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sopprimere l'articolo.*

29.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

**P R E S I D E N T E .** Senatore Grossi, mantiene il suo emendamento?

**G R O S S I .** Lo ritiro.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Spadaccia, mantiene il suo emendamento?

**S P A D A C C I A .** Lo mantengo.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

**B O M P I A N I , relatore.** Sono contrario.

**G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Sono contrario.

**P R E S I D E N T E .** Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 29.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 30. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

Art. 30.

*(Procedimento disciplinare)*

Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avven-

gono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

**P R E S I D E N T E** . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O** , segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

30.1 **GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA**

*Sopprimere l'articolo.*

30.2 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

**P R E S I D E N T E** . Senatore Grossi, mantiene il suo emendamento?

**G R O S S I** . Lo ritiro.

**P R E S I D E N T E** . Senatore Spadaccia, mantiene il suo emendamento?

**S P A D A C C I A** . Lo mantengo.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

**B O M P I A N I** , relatore. Sono contrario.

**G A R G A N I** , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono contrario.

**P R E S I D E N T E** . Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 30.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 31. Se ne dia lettura.

**B U Z I O** , segretario:

**Art. 31.**

*(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)*

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.

**P R E S I D E N T E** . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O** , segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

31.1 **GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA**

*Sopprimere l'articolo.*

31.2 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

**P R E S I D E N T E** . Senatore Grossi, mantiene il suo emendamento?

**G R O S S I** . Lo ritiro.

**P R E S I D E N T E** . Senatore Spadaccia, mantiene il suo emendamento?

**S P A D A C C I A** . Lo mantengo.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

**B O M P I A N I** , relatore. Sono contrario.

**G A R G A N I** , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono contrario.

**P R E S I D E N T E** . Non dovendosi votare altri emendamenti oltre quello soppressivo 31.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 32. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario*:

## NORME TRANSITORIE

### Art. 32.

#### *(Iscrizione nell'albo)*

Nella prima applicazione della legge l'iscrizione nell'albo è consentita, su richiesta inoltrata al commissario di cui all'articolo 21, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, ai professori universitari di ruolo, fuori ruolo ed in quiescenza, di discipline psicologiche.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

32.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*(Istituzione dell'albo e costituzione del consiglio nazionale)*

« Nella prima applicazione della presente legge il Ministro di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto alla iscrizione a norma degli articoli seguenti.

Il commissario entro sei mesi dalla applicazione della presente legge indice le elezioni per il consiglio dell'ordine attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario scegliendoli tra funzionari del Ministero di grazia e giustizia ».

32.1

PITTELLA

P I T T E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Signor Presidente, questo emendamento ripropone nella sostanza l'articolo 21 precedentemente accantonato e detta norme transitorie relative alla istituzione dell'albo e alla costituzione del consiglio nazionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

B O M P I A N I , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento del senatore Pittella e contrario a quello del senatore Spadaccia.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 32.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.1.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Francamente, questa nomina del commissario sembra contraddittoria con tutto il resto. La ritengo un rimedio peggiore del male. Non ne comprendo la logica...

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È una regola costante: per gli Ordini nuovi, il Ministero nomina sempre un commissario.

S P A D A C C I A . Varrà, come lei dice, la regola costante. Però voterò anche contro questo emendamento, coerentemente con la mia impostazione contraria ad ogni nor-

ma regolatrice di questo Ordine e quindi anche a questa.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 32.1 presentato dal senatore Pittella, sostitutivo dell'intero articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Con l'approvazione dell'emendamento 32.2, che ha riformulato l'articolo 32, restano assorbiti l'articolo 21, in precedenza accantonato e l'emendamento 23.1 del senatore Pittella, il cui esame era stato rinviato all'articolo 32.

Passiamo all'esame dell'articolo 33. Se ne dia lettura.

**BUZIO**, segretario:

Art. 33.

*(Iscrizione per cooptazione)*

Il consiglio può procedere, nei primi sei mesi dalla sua costituzione, alla cooptazione nell'albo per chiara fama di coloro che abbiano operato per almeno quindici anni nella disciplina ovvero abbiano ottenuto riconoscimenti a livello nazionale o internazionale.

**PRESIDENTE**. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**BUZIO**, segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

33.1

PITTELLA

*Sopprimere l'articolo.*

33.2

GROSSI, MERZARIO, BELLINZONA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ, CARLASSARA, ARGIROFFI, ROSSANDA

*Sopprimere l'articolo.*

33.3

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il consiglio può procedere, nei primi sei mesi dalla sua costituzione, alla cooptazione nell'albo di coloro che abbiano operato per almeno quindici anni nella disciplina ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale ».

33.4 BOMPIANI, SAPORITO, DEL NERO, D'AMICO, SCHIANO, JERVOLINO RUSSO, AGOSTINI, GRAZIOLI, PACINI

**PRESIDENTE**. Ricordo che, in questa sede, sarà ripreso in esame l'emendamento 9.0.1 in precedenza accantonato.

**PITTELLA**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PITTELLA**. Questa soppressione è proposta perchè, avendo proposto con lo emendamento 9.0.1 l'aggiunta di un articolo 9-bis, l'articolo in esame dovrebbe essere traslato nelle norme di regime come articolo 9-bis. Se il relatore precisa la sua formulazione, potrei accogliere questa successiva proposta ed eventualmente ritirare il mio emendamento.

**BOMPIANI**, relatore. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BOMPIANI**, relatore. Ho iniziato con il cercare di fare una sutura tra le due posizioni. Se questa norma, come appare evidente ormai, verrà iscritta nelle norme transitorie, e cioè non darà luogo al ripetersi di « cooptazioni » all'albo, nelle norme a regime, di nuovi professionalisti, sono favorevole a venire incontro alla richiesta del senatore Pittella di ridurre da 15 a 10 anni la durata del periodo di esercizio professionale necessario per poter usufruire di questo beneficio, che viene proposto dal consiglio dell'Ordine per l'interessato.

**PRESIDENTE.** Pertanto la formulazione dell'emendamento 33.4 dovrebbe essere modificata, nel senso che l'espressione: « per almeno quindici anni » è sostituita dalla seguente: « per almeno dieci anni ». Questa sua formulazione, comunque, comporta la sua contrarietà agli altri emendamenti e il suo favore al 33.4?

**BOMPIANI, relatore.** Esatto.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Mi dichiaro d'accordo con il relatore.

**PRESIDENTE.** A questo punto, senatore Pittella, mantiene i suoi emendamenti?

**PITTELLA.** Mi dichiaro soddisfatto di quanto detto dal relatore e ritiro gli emendamenti 33.1 e 9.0.1.

**PRESIDENTE.** Senatore Grossi, mantiene il suo emendamento?

**GROSSI.** Pur votando contro l'emendamento 33.4, ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Senatore Spadaccia, mantiene il suo emendamento?

**SPADACCIA.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 33.4, presentato dal senatore Bompiani e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo, con la modifica indicata dal senatore Bompiani. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 34. Se ne dia lettura.

**BUZIO, segretario:**

Art. 34.

*(Sessione speciale di esame di Stato)*

Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale possono essere ammessi:

a) tutti coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso una istituzione pubblica in disciplina psicologica;

b) coloro che siano laureati in psicologia da almeno due anni;

c) i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale;

d) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università, nonchè coloro che documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni pubbliche o riconosciute dallo Stato per almeno cinque anni dopo la laurea;

e) i laureati in psicologia in università austriache che, per aver conseguito il titolo prima dell'istituzione in Italia dei corsi di laurea in psicologia, abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in pedagogia.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**BUZIO, segretario:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*(Iscrizione all'albo)*

« Nella prima applicazione della legge l'iscrizione all'albo — ove sussistano le altre condizioni soggettive di cui alla presente legge — è consentito:

a) ai professori universitari di ruolo (ordinari, associati, assistenti e ricercatori),

fuori ruolo ed in quiescenza di discipline psicologiche;

b) ai possessori di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione o di perfezionamento o qualificazione almeno triennale;

c) ai laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività contrattualmente riconosciuta da università, nonché coloro che documentino di aver esercitato con continuità attività che forma oggetto della professione di psicologo, presso enti o istituzioni pubbliche, per almeno cinque anni dopo la laurea;

d) a tutti coloro che in assenza di diploma universitario, ma con titolo di studio di scuola media superiore ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso una istituzione pubblica in disciplina psicologica per almeno cinque anni.

L'iscrizione avverrà su domanda degli interessati, con le modalità di cui all'articolo 7, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, al commissario di cui al precedente articolo, presso l'ufficio delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia ».

34. 1

PITTELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale sono ammessi:

a) tutti coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso una istituzione pubblica in materia psicologica, per il cui accesso sia richiesto un diploma di laurea;

b) coloro che siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, e che documentino altresì di aver svolto per almeno

due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università, nonché i laureati che documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni riconosciuti dallo Stato per almeno cinque anni dopo la laurea;

d) i laureati in psicologia di università austriache che abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in psicologia.

Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, potranno accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica ».

34. 4

BOMPIANI, SAPORITO, DEL NERO, D'AMICO, SCHIANO, JERVOLINO RUSSO, AGOSTINI, GRAZIOLI, PACINI

*All'alinea, sostituire le parole: « possono essere » con l'altra: « sono ».*

34. 2

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*Alla lettera a), sopprimere le parole: « o abbiano ricoperto ».*

34. 3

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

P I T T E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . In verità, io sono tra coloro che hanno sostenuto fin dal primo momento l'importanza dell'esame di stato, quindi non sembri contraddittorio il fatto che con questo emendamento propongo di sopprimere, nella prima applicazione della legge, lo stesso esame di stato. La verità è che, così come risulta dal testo della legge, per il superamento dell'esame di stato, nel-

la prima applicazione della legge, le motivazioni, rivestendo caratteristiche di semplici condizioni soggettive, non richiedono alcun esame di valutazione, ma solo il riscontro della sussistenza dei requisiti, come dagli articoli 33 e 34. Di qui la previsione dell'immediata possibilità di iscrizione per coloro che posseggono tali requisiti, che sono da soli elementi sufficienti per superare l'esame stesso. Vorrei però che il Presidente tenesse conto che, se c'è voto negativo contro questo emendamento, comunque avrebbe valore l'ultimo comma del mio emendamento, per cui vorrei proporre, se possibile, la votazione per parti separate dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. A partire da « la iscrizione » in poi?

PITTELLA. Esattamente.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i presentatori dell'emendamento 34.4, oltretutto di illustrare il loro emendamento, di chiarire il rapporto del loro emendamento con quelli successivi, che mi sembrano riferiti al testo originale della Commissione e non al testo sostitutivo proposto.

JERVOLINO RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO. L'emendamento 34.4 sostanzialmente si pone nella logica di tenere presenti due esigenze: la prima è quella di salvaguardare la serietà dell'inserimento nell'albo e quindi la serietà del successivo esercizio della professione di psicologo. La seconda esigenza è quella, che ci sembra doverosa in una norma transitoria, di tener conto di alcune situazioni di fatto che si sono predeterminate nella situazione vigente, mancando cioè l'albo degli psicologi. Appunto per venire incontro a queste due esigenze, si prevede che, nella prima applicazione della legge, vi siano due sessioni speciali di esami di Stato: una prima sessione speciale di esami per soli titoli e una seconda sessione speciale per titoli ed

esami. Alla prima sessione d'esame di Stato — cioè quella per soli titoli — proponiamo che siano ammesse quattro categorie di soggetti: anzitutto coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso una istituzione pubblica in materia psicologica, sempreché per l'accesso a questo posto sia richiesto un diploma di laurea. Sottolineo che quest'ultima circostanza, cioè il fatto che sia richiesto un diploma di laurea, costituisce l'elemento di novità dell'emendamento rispetto al testo approvato dalla Commissione. Poi proponiamo che vi siano ammessi anche coloro che sono laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale o di perfezionamento e di qualificazione almeno triennale, e che documentino altresì d'aver svolto per almeno due anni l'attività che forma oggetto della professione di psicologo. Di nuovo sottolineo che quest'ultima circostanza, cioè il fatto che abbiano svolto per almeno due anni l'attività che forma oggetto della professione di psicologo, è l'elemento di novità dell'emendamento rispetto al testo approvato dalle Commissioni. Poi proponiamo che vi siano ammessi ancora i laureati in discipline diverse dalla psicologia che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni dell'attività che forma oggetto della professione di psicologo, contrattualmente riconosciuta da università, nonché i laureati che documentino d'aver esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni riconosciuti dallo Stato per almeno cinque anni dopo la laurea. Sottolineo che appunto in quest'ultima categoria c'è un elemento di novità dell'emendamento rispetto al testo approvato dalla Commissione. Infatti, nel nostro emendamento, si parla di « laureati », cioè di soggetti che debbono essere in possesso di un diploma di laurea, mentre invece nel testo approvato dalle Commissioni si parlava di « coloro » che hanno esercitato, e quindi si prescindeva dal possesso del diploma di laurea. Ciò evidenzia immediatamente l'ottica del nostro emendamento, che richiede maggiori requisiti di preparazione e

quindi di serietà rispetto al testo approvato dalle Commissioni.

Per quanto riguarda l'ultima categoria, devo innanzitutto far presente, signor Presidente, che c'è un errore materiale. Nello stampato, infatti, si parla di laureati in psicologia di università austriache che abbiano ottenuto l'equipollenza con la nostra laurea in psicologia. Ora è ovvio che, se l'equipollenza fosse stata ottenuta con la laurea in psicologia non esisterebbe problema, in quanto gli interessati sarebbero già ammessi a sostenere l'esame di Stato. Quindi l'ultima parola, « psicologia », sta al posto di: « pedagogia ». Questo perchè in base al decreto del Presidente della Repubblica...

O S S I C I N I . Non l'ultima, la prima.

J E R V O L I N O R U S S O . No, l'ultima: « i laureati in psicologia di università austriache che abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in pedagogia ». Infatti noi siamo in presenza di due decreti del Presidente della Repubblica che danno esecuzione allo scambio di note tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio. Il primo provvedimento, che è quello del 20 novembre 1973, n. 1087, riconosce l'equipollenza della laurea austriaca in psicologia con la nostra laurea in pedagogia. Quindi noi sostanzialmente dobbiamo sanare questa situazione, o almeno sanarla per il periodo che intercorre tra questo primo provvedimento del 1973 e il successivo provvedimento, che è il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, n. 153, che invece ha rivisto questa equipollenza e ha previsto che i laureati in psicologia presso le università austriache abbiano l'equipollenza con la laurea in psicologia italiana. Quindi, per coloro che si sono laureati dopo il 1977 il problema non sussiste più; esiste invece la necessità di ammettere a sostenere l'esame di Stato i laureati in psicologia (e credo che siano pochissimi, meno di una decina) presso università austriache nel periodo che va dal 1973 al 1977, i quali hanno ottenuto la equipollenza con la laurea in pedagogia. Ripeto, però, che si tratta di laureati in « psicologia ».

Nel nostro emendamento c'è poi una seconda parte nella quale è prevista una sessione speciale di esami di Stato per titolo ed esami che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica degli psicologi. A tale sessione possono accedere coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato l'attività che forma oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal primo comma, che ho citato prima. Naturalmente, qui si prevede un trattamento più severo. Infatti per i primi è previsto un esame per soli titoli, mentre per questi altri è previsto un esame per titoli e per colloquio. Ciò però a noi sembra giustificato dal fatto che, mentre i primi hanno svolto la loro attività presso delle istituzioni pubbliche, i secondi hanno svolto l'attività di psicologo da liberi professionisti, per cui è necessario un accertamento maggiore, più pregnante, in sede di esame di Stato. Questo secondo comma dell'articolo 34 è una novità del nostro emendamento, in quanto questa sessione non era contemplata nel testo originario dell'articolo 34, così come esso è stato approvato dalle Commissioni riunite sanità e giustizia.

P R E S I D E N T E . Senatore Pittella, insiste nella votazione del suo emendamento, o si rimette all'emendamento 34.4?

P I T T E L L A . Lo vorrei dire subito dopo avere ascoltato il parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Invito allora il senatore Bompiani a prendere la parola.

B O M P I A N I , *relatore*. Apprezzo molto la coerenza che ha manifestato il senatore Pittella nel ribadire le sue posizioni, già sostenute nel lavoro di Commissione; tuttavia penso che una sia pur minima verifica dei titoli posseduti sia necessaria, non solo per rispettare il parere che è stato esplicitamente dato dalla 7<sup>a</sup> Commissione, e che non pare si possa da noi disattendere, ma anche nell'interesse stesso degli aventi diritto, che sono una categoria abbastanza ampia, i quali ritengo non abbiano alcun interesse, nè volontà, di ottenere una sanato-

ria « a scatola chiusa », ma piuttosto una iscrizione regolare, sia pure attraverso una procedura eccezionale come quella di una sessione speciale.

Vorrei però chiedere al senatore Pittella se non ritiene, ritirando l'emendamento, di recuperare il significato del punto *d*), che evidentemente non può essere accolto nel testo proposto per le motivazioni che ha già molto bene espresso il senatore Jervolino Russo, quando ha parlato di un albo riservato ai laureati, e questo per dare una omogeneità culturale agli appartenenti ad un albo. Tuttavia credo che tutti noi ci facciamo carico dell'esistenza di altre categorie (come ad esempio gli assistenti sociali, che hanno lavorato o che lavorano nell'ambito della psicologia applicata), per le quali riteniamo che debbano essere promosse opportune norme di rivalutazione della professionalità e anche una revisione della formazione di base, a mio parere portandola sino al diploma universitario di primo livello.

Questa è una tematica che non può essere inclusa in questo disegno di legge, ma potrebbe essere suggerita, in ipotesi, con un ordine del giorno, per sollecitare il Governo a porre in discussione anche questo problema. In definitiva, il parere è contrario al contesto dell'emendamento, ferma rimanendo questa opzione.

Ritengo inoltre che l'emendamento 34.2 debba considerarsi assorbito nell'ambito dell'emendamento 34.4, e mi dichiaro contrario all'emendamento 34.3.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**G A R G A N I ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Concordo col parere espresso dal relatore.

**P R E S I D E N T E .** Prima di procedere oltre nella discussione, vorrei ricordare che abbiamo accantonato l'emendamento 3.3 presentato dal senatore Grossi e da altri senatori, rinviandolo all'esame dell'articolo 34.

**G R O S S I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**G R O S S I .** Penso che sia utile discutere l'emendamento insieme agli altri perchè in fondo si tratta di un'elencazione di categorie. Non dubitavo, pur non essendo ancora stato chiamato a dire la mia, che il *gentlemen agreement* dell'accantonamento sarebbe stato rispettato. A questo punto, credo che quest'altra specifica categoria possa essere collocata nella sessione per titoli ed esame. Potrebbe essere un'ipotesi, in modo che così aggiungeremmo la categoria di coloro che hanno superato corsi di tipo universitario prima dell'istituzione delle facoltà, e poi anche coloro che di fatto hanno esercitato la professione, nella versione del senatore Pittella. Penso quindi che questa seconda categoria potrebbe comprendere i liberi professionisti e coloro che si sono laureati, o hanno fatto così, prima della istituzione delle facoltà italiane, oltre a coloro che di fatto hanno operato in questo settore.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**B O M P I A N I ,** *relatore.* Se si ritiene che questa categoria non può essere considerata assorbita, nell'ultimo comma, indipendentemente dalle modalità con le quali ha conseguito la laurea o la professionalizzazione, per così dire, di psicologo, potrei anche accogliere questo emendamento; ma a me sembra che questa categoria possa rientrare nella formulazione dell'ultimo comma del 34.4.

Pertanto mi rimetto all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Bompiani, nell'emendamento 34.4 vengono presi in considerazione coloro i quali, laureati in facoltà diverse da quella di psicologia, abbiano esercitato attività di psicologo per cinque anni dopo la laurea. È detto invece nell'emendamento 3.3: « Sono altresì ammessi all'esame di Stato coloro che, anteriormente alla istituzione dei corsi di laurea in psicologia presso le Università statali, hanno superato le prove di esame in corsi

in psicologia od in uno dei suoi rami, di livello universitario, della durata di almeno tre anni... ». Mentre il testo illustrato dal senatore Jervolino Russo comprende coloro che, avendo una laurea diversa, hanno esercitato la professione di psicologo, qui abbiamo una situazione simmetrica in base alla quale coloro i quali hanno invece svolto attività di studio, pur non avendo una laurea, e indipendentemente dall'esercizio della professione, hanno titolo pre partecipare all'esame di Stato.

Quindi le ipotesi sono diverse: prego quindi il relatore di volersi esprimere sul merito, e di volerci dire se è favorevole a questa estensione ad una fattispecie diversa da quella considerata nell'emendamento 34.4.

**B O M P I A N I**, *relatore*. Dopo i chiarimenti che ci ha fornito il Presidente, ritengo di non poter accettare l'emendamento 3.3, perchè riguarda persone che non sono caratterizzate dall'acquisizione di una qualsiasi laurea, ma solo della frequenza a corsi e del superamento di esami in materia psicologica.

In questo modo si va contro l'articolo 34, nel testo che abbiamo portato avanti. Viceversa sono favorevole al testo illustrato dal senatore Jervolino Russo.

**P R E S I D E N T E**. Invito il Governo ad esprimere il parere.

**G A R G A N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo perfettamente con il relatore.

**G R O S S I**. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**G R O S S I**. Credo di essere stato frainteso. Si tratta di corsi di livello universitario convenzionati o riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione e avvenuti prima che il Parlamento italiano istituisse le facoltà di psicologia. Cosa c'era di fatto prima dei corsi? Vi era il Pontificio ateneo salesiano che, con professori che sono passati all'Università cattolica, con un *curri-*

*culum* di studi che posso documentare e corsi triennali seriamente svolti, preparava nei vari rami della psicologia. Erano corsi non solo universitari, ma riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione, e convenzionati. In base a tali corsi, poi, il comune o il Ministero di grazia e giustizia, per quanto concerne le carceri, hanno assunto come psicologi coloro che esibivano questi documenti. Adesso vengono messi fuori, perchè hanno iniziato ad ottenere questi titoli prima che in Italia venisse istituita la facoltà di psicologia.

A me sembra che, se siamo giunti — e in questo sono d'accordo con il senatore Pittella — ad un vaglio di coloro che, pur privi della laurea, esercitano di fatto da vari anni mansioni inerenti ai compiti dello psicologo, questo deve valere maggiormente...

**R I C C I**. È accaduto che persone che avevano fatto l'università e non erano laureate abbiano esercitato abusivamente la professione di psicologo.

**P R E S I D E N T E**. Senatore Pittella, le chiedo nuovamente se insiste per la votazione dell'emendamento 34.1.

**P I T T E L L A**. Ritiro il mio emendamento, ma vorrei associarmi alle preoccupazioni espresse dal senatore Grossi circa la necessità di non disperdere un patrimonio culturale, discriminando persone che hanno svolto determinate attività in istituzioni pubbliche e che non hanno nessuna colpa per non essere in possesso di una laurea in psicologia, dato che questa non esisteva. Trasformo quindi l'emendamento in un ordine del giorno, e mi associo a quanto dichiarato dal senatore Grossi.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 34.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, che deve intendersi come subemendamento alla lettera a) dell'emendamento 34.4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.4.

**S P A D A C C I A.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**S P A D A C C I A.** Signor Presidente, voterò contro l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Jervolino Russo per le stesse ragioni per cui ho votato contro gli articoli istitutivi dell'Ordine.

Colgo occasione da questa dichiarazione di voto per cercare di capire che cosa vogliamo, perchè credo che stiamo votando qualcosa di contraddittorio o pericoloso. Abbiamo votato la nomina di un commissario che ha un solo compito, quello di accertare gli aventi diritto e di procedere, suppongo fra gli aventi diritto, alle elezioni entro sei mesi del consiglio dell'Ordine. Sulla base di un altro articolo già approvato, gli unici aventi diritto sono i docenti delle facoltà di psicologia; cioè, noi nominiamo un commissario che non ha il compito di indire gli esami, neppure il primo esame per titoli che sostituisce la sanatoria; questo infatti — dice la legge — è compito del consiglio. Il commissario deve nominare gli unici aventi diritto, che sono solo i professori, i docenti delle facoltà di psicologia, e poi indire fra questi le elezioni del consiglio dell'Ordine; i professori universitari indiranno il primo esame per titoli. Questa è l'operazione che abbiamo realizzato. Quindi non solo è un Ordine che presiederà alla formazione di una professione *in fieri*, ma è un Ordine che nasce sotto un'ipoteca precisa, quella delle facoltà di psicologia. Diciamolo francamente: potevamo delegare alle facoltà di psicologia l'Ordine professionale, e tutto era fatto! Io me ne sono reso conto strada facendo, ma questa è la realtà. Noi non affidiamo al commissario neppure il compito di indire il primo esame per titoli. Per questo dico che la soluzione dell'Ordine è aberrante, nasconde soltanto una operazione di potere, diciamolo francamente. Quando abbiamo fatto l'Ordine dei giornalisti, l'Ordine dei giornalisti ha sanato la

situazione esistente, perchè i giornalisti erano già dei professionisti, e sono stati quindi automaticamente recepiti dall'Ordine. Nessuno ha proposto che inizialmente l'Ordine fosse composto, che so, solo dei direttori dei giornali. Ma qui non saniamo niente perchè non c'è niente da sanare; qui c'è la presunzione di sottoporre ad esame di Stato la verifica della professionalità. E andiamo ad istituire subito, con questa preoccupazione, un Ordine che si ritiene necessario, dietro l'albo, perchè altrimenti non so che succede, con tutti d'accordo, il Ministro pure d'accordo, perchè l'alta sorveglianza del Ministero sugli albi, evidentemente, non è più sufficiente, pur essendo stata sufficiente per anni per intere categorie, anche importanti, della vita civile di questo paese. A questo punto credo che i conti tornino, è chiaro quello che abbiamo approvato. Che cosa è questo Ordine? Vi invito a rifletterci. Io non posso che confermare il mio voto contrario. Mi asterrò sulla proposta dei senatori Grossi, Argiroffi ed altri, poichè non credo che sia risolutiva; è evidente che la logica a cui si affida questo provvedimento di legge è quella di riconoscere i laureati nelle facoltà di psicologia, e quindi gli altri aggiustamenti sono su lauree equipollenti a quella di psicologia. Io, per esempio, facevo il corso di laurea in giurisprudenza e poi, per mia cultura personale, ho frequentato per due anni il CEPAS di Ossicini: l'ho avuto come mio insigne maestro, e il CEPAS ha prodotto fior di assistenti sociali, altro che quelli dell'istituto salesiano! Ma sono altre cose, non sono titoli universitari. Quindi introduciamo un altro grave elemento discriminante. Ma questa è logica a cui ci si è affidati. Queste logiche si devono contestare *in toto*, non è che si possano poi chiedere degli aggiustamenti e delle sanatorie.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'emendamento 34.4, presentato dal senatore Bompiani e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo, con la modifica indicata dal senatore Jervolino Russo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Resta pertanto assorbito l'emendamento 34.2. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3 che, se approvato, costituirà comma aggiuntivo dell'articolo 34.

G R O S S I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R O S S I. Faccio presente che nell'emendamento le parole: « all'esame di Stato », debbono intendersi sostituite con le altre: « alla sessione speciale per titoli ed esami ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 3.3, con la modifica indicata dal senatore Grossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Avverto che i senatori Pittella e Saporito hanno presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

invita il Governo a presentare in Parlamento, in tempi rapidi, una normativa intesa a recuperare e rivalutare il patrimonio culturale di quanti, prima che in Italia fossero istituiti corsi di laurea in psicologia, abbiano ricoperto per almeno cinque anni un posto presso istituzioni pubbliche in discipline psicologiche.

9.615.1

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

B O M P I A N I, *relatore*. Pur sembrandomi strano che un posto riservato a psicologi sia stato ricoperto da persone non dotate di laurea, accetto comunque l'ordine del giorno nel suo spirito.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo accetto come raccomandazione.

P R E S I D E N T E. Senatore Pittella, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

P I T T E L L A. Non insisto.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

S P A D A C C I A. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Sarei stato stimolato ad intervenire, se la mia dichiarazione di voto fosse venuta dopo quelle di altri colleghi che non hanno parlato. Avendo parlato ripetutamente questa sera, non credo di avere molto da aggiungere a quanto già detto. I motivi della mia contrarietà sono stati esposti negli interventi che ho fatto sull'articolo 1, sull'articolo 4 nei suoi commi primo e secondo, ed in particolare poi sull'Ordine degli psicologi. A tutto ciò si aggiunge — come altra motivazione che rafforza il mio voto contrario — la considerazione, non smentita da nessuno, dell'*iter* di formazione dell'ordine professionale, cioè il fatto che noi costituiamo inizialmente un Ordine professionale che ha come membri solo alcuni aventi diritto, che sono i docenti delle facoltà di psicologia. Questo mi sembra che dica tutto sull'Ordine professionale degli psicologi.

Pertanto le ragioni della mia contrarietà sono tutte racchiuse negli interventi da me svolti. Mi dispiace che il relatore non abbia accolto alcune delle proposte limitative della tipologia della professione dello psicologo, che andavano a rafforzare la serietà professionale e la professionalità dello psicologo.

Non sono convinto che questo sconfinamento nella psicoterapia di orientamento analitico sia così tranquillo, come ha detto il relatore. Ben vengano le 100 scuole — ha detto Bompiani — tutte automaticamente riconosciute, salvo i requisiti minimi! Ebbene, i requisiti minimi sono una decisione politica, non sono un fatto neutrale, caro

senatore Bompiani: è difficile renderli un fatto neutrale!

**B O M P I A N I**, *relatore*. Sono i contenuti di cultura e di scienza!

**S P A D A C C I A**. Sono diffidente verso i requisiti di cultura e di scienza definiti per decreto ministeriale; ho il timore che questo apra la strada ad una psicanalisi di Stato.

Esprimo la mia contrarietà agli Ordini professionali in generale. Ma ai motivi generali di questa opposizione, si aggiunge il fatto che questo ordine è destinato a presiedere alla formazione di una professione *in fieri*, di cui solo ora si tenta una definizione normativa. E con questa legge, quella dello psicologo diventa una professione *sub judice*, con giudice l'Ordine. Noi non costruiamo l'Ordine di autogoverno della professione: noi costruiamo un Ordine che va, in anticipo, a sindacare l'ammissibilità alla professione di persone che già la esercitano o che pretendono già di avere titoli, perchè lo Staat glieli ha dati, o che ritenevano fino a ieri di avere i titoli per esercitarla. Non vi sfiora il dubbio di aver creato un enorme strumento di potere?

Comprendo che vi sono molti padri della psicologia in Italia — ed il professor Ossicini si può considerare a pieno titolo tra questi — ma a volte capita che, per eccesso di amore, i padri soffochino i figli; e io mi domando se state costruendo la psicologia in Italia o non la state ammazzando, se davvero state creando un argine contro la psicologia selvaggia — che si è potuta verificare perchè abbiamo fatto scuole di psicologia inadeguate al compito di formare psicologi, anche dal punto di vista teorico — o se invece state semplicemente creando le premesse per razionalizzare, recepire e istituzionalizzare la psicologia selvaggia, illudendovi di creare questi argini attraverso l'Ordine, attraverso un'operazione di potere, e attraverso un'operazione di cooptazione di fatto della psicanalisi, trasferita questa volta d'ufficio dall'ambito della professione medica all'ambito di una professione psicologica ancora da creare. Credo che

stiate facendo un'operazione sbagliata. Credo che non rafforziate la psicologia, ma la uccidiate; che non rafforziate e legalizzate la psicanalisi, ma la uccidiate. Ma se questa è la vostra psicologia, torno a leggermi lo « Elogio della follia » di Erasmo da Rotterdam, e grido: viva la follia!

**F I L E T T I**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**F I L E T T I**. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non sono un medico nè uno psicologo, ma un avvocato con qualche reminiscenza di medicina legale connessa agli assai progressi studi universitari che, coevamente all'assolvimento del mandato parlamentare, riesce ad esercitare tuttora la professione forense nel campo civilistico. Quale difensore di me stesso, vi prego quindi di elargirmi l'assoluzione con formula piena per carenza di dolo ove nel corso di questa mia breve dichiarazione di voto notturna possa incorrere in qualche imperfezione lessicale, o peggio in qualche svariazione sostanziale, che rifletta la materia della medicina e più particolarmente della psicologia.

È certo che la psicologia — lo ha rilevato l'illustre relatore senatore Bompiani anche nell'ampio e dotto intervento pronunciato in quest'Aula nella precedente legislatura — in questi ultimi ottant'anni ha avuto rilevante sviluppo sia a livello sperimentale che applicativo in tutta l'Europa, negli Stati Uniti e nella Russia, tranne che in Italia, laddove (così si evidenzia nella relazione che accompagna il disegno di legge in votazione) la negligenza che per varie ragioni storiche distingue ancora l'insegnamento e la pratica della psicologia è spesso più grave di quella riscontrabile anche nei paesi del Terzo mondo e in quelli ex coloniali.

Nel nostro paese l'esercizio della medicina è regolato da leggi quanto meno formalmente severe, che peraltro, anche per effetto della erronea, demagogica e dispendiosa riforma sanitaria, lasciano temere — e purtroppo hanno cominciato a produrre — un

deprecabile annacquamento operativo, un notevole confusionismo e l'inefficienza culturale, professionale, pratica e sostanziale di non pochi soggetti che praticano la medicina, in danno di chi al medico deve ricorrere per le esigenze della sua salute. La psicologia, che secondo le statistiche ufficiali è esercitata in Italia da circa 10.000 persone e che riguarda un settore assai delicato e importante quale quello della cura e del controllo mentale, generalmente è lasciata invece in mano a terapeuti privi di diplomi e di laurea, che agiscono con vera e propria improvvisazione e a volte con improntitudine e senza alcun tirocinio analitico, sicchè non è da meravigliarsi che, considerati i lucrosi profitti derivanti dalla lunga durata delle terapie cui sono soggetti i pazienti, la pratica della psicologia si sia prestata e si presti, per effetto del vuoto legislativo che caratterizza la materia, alla speculazione di sedicenti allievi di Freud e Jung, guaritori, avventurieri, ciarlatani e pseudomaghi.

La psicologia è, e comunque appare tuttora, materia di esercitazione dilettantistica e di improvvisazione selvaggia, onde con apprezzabile senso di responsabilità già da tre legislature il Senato si preoccupa di conferire legislativamente il dovuto riconoscimento giuridico alla professione dello psicologo, richiedendo per il suo esercizio, oltre alla laurea e ad un esame di Stato, l'iscrizione all'albo e l'inserimento in un Ordine.

Non è da ignorare che il disegno di legge al nostro esame non trova l'unanimità dei consensi, ed anzi in alcune città italiane è posto all'indice anche da parte di diversi psicologi, di medici e di primari che nel corso dei nostri lavori ci hanno fatto pervenire, a volte anche in forma esacerbata, i loro timori e le loro rimostranze ed anche, ciò che ci è stato obiettivamente utile, motivati appelli e suggerimenti tesi al fine di revisionare e correggere imperfezioni e carenze contenute nell'articolato.

Le Commissioni riunite giustizia e sanità hanno attentamente vagliato le segnalate preoccupazioni e osservazioni, così come hanno considerato con approfondito esame i rilievi mossi dalla 7ª Commissione in or-

dine ad una migliore regolamentazione dell'iscrizione all'albo, previo esperimento dell'esame di Stato, dei titoli abilitanti all'ammissione a tale esame e della disciplina transitoria, nonchè le puntualizzazioni concernenti i temuti vizi di illegittimità costituzionale che la 1ª Commissione ha ritenuto di cogliere nell'enucleazione dell'originario disegno di legge.

Riteniamo che il testo definitivo, sul quale l'Assemblea è chiamata a votare, frutto di un dibattito sofferto, appassionato e responsabile, elimini dubbi, vizi ed errori e possa soddisfare le aspettative e le esigenze della classe medica italiana e particolarmente degli psicologi.

Siamo più che convinti della necessità di rivedere e di rielaborare la vasta e complessa disciplina degli albi e degli Ordini professionali, ma tale rilievo, anche in applicazione del principio della *par condicio* e della « legge uguale per tutti », non può indurci a denegare agli psicologi l'emanazione di una legge professionale con l'istituzione di un apposito albo e di un apposito Ordine, così come avviene largamente in Italia per la quasi totalità delle professioni: medici, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, agronomi, notai, dottori commercialisti, veterinari, ostetriche, infermiere professionali, assistenti sanitari e moltissimi altri.

Ci trovano pertanto consenzienti le norme, così come articolate nel testo *de quo*, che, disattendendo criteri di automatismo, disciplinano l'ammissione all'esercizio della professione di psicologo, l'esame di Stato, l'ammissione a tale esame dei laureati in psicologia e dei laureati in possesso di titolo di specializzazione in psicologia, la specializzazione delle attività nelle quali si estrinseca l'esercizio della professione di psicologo, la prescrizione del segreto professionale, l'istituzione dell'Ordine nazionale degli psicologi con i relativi organi e le correlate disposizioni di funzionamento e di operatività, l'iscrizione all'albo con le conseguenti condizioni e modalità e le opportune previsioni di natura transitoria.

Particolare menzione poi merita la norma finale che fondatamente prevede, nella

prima applicazione della legge, una sessione speciale di esame di Stato per titoli, elencando specificatamente coloro che ad essa possono essere ammessi.

Così il testo in votazione, colmando una lacuna del nostro ordinamento legislativo, regola, con soluzioni a nostro avviso accettabili e peraltro perfettibili al lume delle esperienze applicative, l'esercizio della professione di psicologo ed elimina, come è auspicabile, abusi, irregolarità e improvvisazioni, ponendo *out* tutti quei fenomeni che esulano dal campo della psicologia e che potrebbero catalogarsi tra gli atti della stregoneria e della ciarlataneria, e comunque tra i fenomeni di intervento non scientifico.

Ma esso, con le modifiche approvate dalle Commissioni riunite, è da condividere anche per le determinazioni di carattere giuridico e costituzionale adottate, sia sotto il riflesso sostanziale, sia sotto quello processuale. Sono stati eliminati dubbi e perplessità, ad esempio, in ordine alle responsabilità penali, circa l'osservanza del segreto professionale, l'abuso della professione di psicologo e l'omissione o il ritardo di riferire all'autorità indicata dall'articolo 361 del codice penale la prestazione dell'assistenza od opera nell'esercizio della professione. Così pure, sempre a mo' di esempio, è da sottolineare come opportunamente sia stata demandata al tribunale ordinario e alla corte di appello di Roma la cognizione — con decisione in camera di consiglio — dei ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'Ordine, sopprimendo la previsione della competenza di un'altra di quelle sezioni specializzate che sono da eliminare dal nostro ordinamento giuridico perchè comportano sempre lungaggini e disfunzioni che spesso fanno dubitare della certezza dell'obiettività.

Queste sono le considerazioni che nella prescritta sintesi regolamentare ho l'onore di prospettare a nome del mio Gruppo, ed in relazione ad esse esprimo il sì di approvazione.

P I T T E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Signor Presidente, sarò molto sintetico, anche perchè ho avuto modo di esprimere nelle Commissioni congiunte il mio pensiero circa questo disegno di legge.

Vorrei richiamare, per motivare il voto favorevole del Partito socialista al disegno di legge, tre elementi. Il primo è che la richiesta spontanea di psicoterapia è ormai talmente cresciuta nel nostro paese, da doversi esprimere da parte nostra ogni sforzo per tentare di affrontare in termini positivi, e possibilmente di risolvere, il problema. Ma anche l'utilità della terapia psichica, della analisi psichica costituisce oggi un dato di fatto dal quale non si può prescindere nell'azione sociale e sanitaria che dobbiamo svolgere nel nostro paese. Basti pensare allo studio della condizione giovanile, della droga, dell'isolamento degli handicappati, per rendersi conto di come, singolarmente applicata o, meglio, in strutture di *équipe*, questa terapia possa entrare a pieno titolo e con piena dignità tra le professioni autonome, non come sottocategoria nè come arte magica ai confini della medicina o di altra disciplina, ma come scienza di pari valore, protesa alla tutela del benessere psicofisico del cittadino, quindi rientrando nel ruolo sanitario, non semplicemente professionale.

Il secondo elemento è che la laurea in medicina di per sè non può essere se non solo formalmente abilitante per poter fare psicoterapia, perchè la psicoterapia può essere svolta correttamente anche da chi non è laureato in medicina, sempre che abbia seguito corsi di specializzazione finalizzati, abbia fatto adeguato tirocinio, abbia frequentato scuole qualificate, sia stato selezionato da un serio esame di abilitazione.

Il terzo elemento è un po' la risposta immediata e non eludibile ai due problemi accennati, e consiste nel trovare lo strumento idoneo a garantire i cittadini di fronte al rischio di improvvisati venditori di fumo senza formazione scientifica e pratica, ma facilmente influenti sulla fragilità psichica di chi ad essi potrebbe rivolgersi.

Il disegno di legge presentato al nostro esame credo che dia delle risposte agli interrogativi che sorgono davanti a noi e in relazione a questi tre elementi: credo che, allo stato delle cose, siano risposte praticabili ed accoglibili, certo costruendo una normativa che solleciti una preparazione professionale adeguata, certo dando dignità ad una professione che è ormai riconosciuta autonoma e di rilevante utilità per la soluzione di alcune alterazioni dello stato di salute, ma anche contenendo, controllando, responsabilizzando coloro che decideranno di scegliere una strada che li porterà ad aiutare e a valorizzare l'uomo, ma che potrà anche condurli a turbare la personalità umana se studi seri, preceduti da corsi di laurea quinquennali e da tirocinio obbligatorio, non li abbiano strutturati in maniera idonea e non li abbiano abituati ad indagare l'uomo nulla concedendo all'arbitrio e all'egoismo, tutto invece all'anelito del bene.

Mi rendo conto che ulteriori riflessioni porterebbero a vedere angolature diverse che in questo momento sfuggono forse alla nostra attenzione, ma soprassedere al varo di una legge come questa potrebbe aprire possibilità non armonizzate rispetto agli obiettivi di serietà e di tutela sociale che sottendono la nostra volontà, fino a mettere in dubbio il delitto di abusivo esercizio di professione, il concetto di psicoterapia, l'atto di professione medica finalizzata comunque alla cura delle malattie fisico-psichiche, fino ad eludere ogni doveroso controllo e ad impedire ogni puntuale vigilanza.

Vi è già oggi, signor Presidente, chi si chiede, come il pretore di Busto Arsizio, se il criterio teleologico, cioè la finalità di eliminare o attenuare uno stato patologico, debba essere ancora preso in considerazione o invece essere dichiarato totalmente inidoneo ai fini della individuazione dell'atto medico o se, in mancanza di un mansionario legale, non debba essere solo il criterio strumentale a stabilire se un determinato atto è un atto di professione medica o meno. Tenendo conto del fatto che fino ad oggi il legislatore, nel determinare le cognizioni e le tecniche specifiche ed esclusive della professione medica, ha considerato per quan-

to concerne le malattie mentali solo le cognizioni e le tecniche proprie della psichiatria, reputando opportune ma non indispensabili le nozioni fondamentali di psicologia umana normale, è facile trarre la conclusione che da un lato potrebbero essere trascurati gli apporti di medici altamente qualificati o di psicologi di fama mondiale, dall'altro potrebbero aprirsi orizzonti per ciarlatani medici e non medici, creandosi appunto uno stato di confusione a tutto danno del paziente e dell'operatore qualificato.

Dunque, onorevoli senatori, vi sono ulteriori motivi per aver fatto questo duro lavoro stasera e per essere giunti alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge. Da un lato l'esame di Stato abilitante alla professione, dall'altro l'Ordine professionale — che allo stato delle cose anche a me pare indispensabile — sono, a mio avviso, presupposti indispensabili per l'esercizio professionale e quindi, di contro, per la configurazione dell'esercizio abusivo e delle pene conseguenti.

In mancanza di ciò nessuna limitazione, quindi facilità di abuso con truffe, circonvenzioni, ciarlatanerie e spesso lesioni personali colpose, come è avvenuto proprio nella città di Roma.

Onorevoli senatori, per tali motivazioni e anche in relazione alle modifiche che in Aula oggi sono state apportate con gli emendamenti proposti anche dai socialisti, vorrei concludere ribadendo il voto favorevole del Partito socialista al disegno di legge, precisando nel contempo che nel corso della discussione, quando ho proposto un emendamento all'articolo 4, volevo in realtà dire con quell'emendamento che il *training* non deve necessariamente avere inizio dopo la laurea, ma, come non facilmente, a mio avviso, si intende dalla lettura dell'attuale testo, può avere inizio nel corso degli studi universitari e concludersi quindi dopo la laurea.

Con queste precisazioni, signor Presidente e onorevoli colleghi, esprimo il voto favorevole del Partito socialista italiano al disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

GROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GROSSI. Abbiamo dichiarato il nostro voto favorevole all'articolo 1 e poi non abbiamo ripetuto la stessa dichiarazione per non annoiare i colleghi. Siamo favorevoli all'istituzione della professione di psicologo e alla maggior parte delle norme contenute nel provvedimento, alcune delle quali consideriamo frutto del nostro impegno.

Nel primitivo progetto di legge si prevedeva l'immissione automatica, con la laurea, nell'albo e nell'Ordine. Adesso è prescritto il filtro dell'esame di Stato ed in alcune norme, tra le quali quella relativa alla netta separazione dei compiti della psicoterapia e dell'analisi, riconosciamo il nostro contributo e quindi su di esse esprimiamo la nostra approvazione.

Ci rammarichiamo tuttavia di non poter esprimere la nostra approvazione sul provvedimento nel suo complesso, poichè l'istituzione contemporanea dell'Ordine professionale non ci è sembrata indispensabile nè nell'interesse dei cittadini nè nell'interesse degli psicologi. Mi sembra infatti che per molti versi si sia cercato di avere sempre presenti come interlocutori solo gli psicologi e le loro associazioni, che hanno fatto notevoli pressioni in questo senso, come ciascuno di noi può testimoniare. Dobbiamo però tenere presenti gli interessi prima di tutto dei cittadini. Ebbene, questa professione l'abbiamo definita in formazione e abbiamo anche detto tutti insieme che il corso di studi che prepara gli attuali psicologi è per lo meno insufficiente. Tutti abbiamo sentito l'esigenza di individuare un migliore corso di studi, una maggiore preparazione per mettere un po' a regime questa macchina della psicologia, come ha dimostrato la discussione sui compiti elencati dall'articolo.

A questo tipo di professione che con la nostra volontà abbiamo voluto tutti individuare e sistemare legalmente, non è possibile oggi preporre nell'interesse dei cittadini e degli psicologi un organo di autogover-

no, che in questo caso vuol dire solo una operazione di governo baronale della categoria. Dico questo perchè il modo in cui si è andato costruendo il primo insediamento dell'Ordine, gli articoli relativi all'Ordine contro i quali abbiamo sempre votato dimostrano che questo secondo elemento è diventato prevalente nei confronti del primo, cioè l'ordinamento della professione di psicologo. Mi sembra quasi che la legge si possa definire una « istituzione dell'Ordine degli psicologi », tanto è prevalente anche quantitativamente la parte destinata all'attuazione di questo. Si tratta quindi di un'operazione che da una parte sistema la questione della psicologia, e dall'altra fa intravedere un'operazione di potere accademico incentrato sulle baronie universitarie, che prende in mano tutta l'attuale situazione varia, ricca, nuova degli psicologi italiani. Noi continueremo a discutere contro questa impostazione nelle assemblee degli psicologi, nel paese e nell'altro ramo del Parlamento.

Non si tratta di una idea preconcepita riguardante in astratto la situazione degli Ordini; in questo caso particolare, l'istituzione di questo ente e l'obbligo di iscrizione *ex lege* di tutti coloro che esercitano questa così varia e ricca forma di attività intellettuale e professionale, costituiscono un limite allo sviluppo della professione. Siamo certi che una gran parte degli stessi psicologi non è contenta di essere obbligata ad iscriversi ad un Ordine che si istituisce nelle forme che abbiamo visto nella legge, accentrate e limitate fin dall'inizio ad un ristretto numero di persone.

Questi sono i motivi per cui, nonostante il sì dato a tutta la parte riguardante la professione, ci asterremo dal voto finale, perchè la forma con cui si è voluto dare seguito alla professione con la istituzione di un ordine professionale pesa in maniera negativa sul nostro giudizio. Pertanto il nostro atteggiamento sarà di astensione.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**S A P O R I T O .** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anche il Gruppo della Democrazia cristiana del Senato ritiene di essersi impegnato a dare una svolta positiva in un settore dell'attività pubblica e privata tra i più delicati.

Mentre ritengo che siano note a tutti i colleghi le vicissitudini che hanno reso estremamente lungo e laborioso il progetto di offrire agli psicologi italiani un ordinamento giuridico, vorrei fare presente che non sono venute meno le istanze di singoli operatori, di associazioni professionali, delle rappresentanze unitarie delle organizzazioni sindacali di categoria, per una rapida approvazione del testo in esame. Ho anche l'orgoglio di dire che se oggi siamo alla fase conclusiva dell'approvazione della legge, ciò si deve all'ostinazione di molti di noi, di quanti questa legge hanno voluto nonostante le difficoltà esterne, spesso al limite delle intimidazioni. Abbiamo voluto questa legge perchè riteniamo che si possano esaltare e difendere la libertà e la professionalità appunto ordinandone lo sviluppo e lo svolgimento. Non siamo d'accordo con quanto sosteneva il senatore Spadaccia, che tutto ciò che è ordinamento e legge significa limitazione di libertà. Mai come in questo caso dare ordine, dare disciplina all'esercizio di questa professione serve a difendere la professione stessa e la professionalità, e ad esaltarle.

Non riteniamo che con questo provvedimento si voglia mortificare altre categorie, perchè la legge non toglie nè limita il contenuto di professionalità ad altri settori, e specialmente all'esercizio professionale di medici specializzati in psichiatria, che non vengono trattati in questo provvedimento. La definizione della proposta si deve, dicevo, all'ostinazione di tanti colleghi senatori, ma si deve anche alla scienza, alla preparazione innanzitutto dei relatori, il senatore professore Bompiani ed il senatore avvocato Agrimi, poi del senatore Costa e del senatore professor Ossicini; parliamo di colleghi che hanno profuso tutta la loro scienza e la loro preparazione nel rendere possibile la definizione di un provvedimento che

fosse all'altezza dei tempi, in una società che, anche dal punto di vista della richiesta e dell'utenza in questo settore, è cambiata. Quindi voglio ringraziare tutti i colleghi che nelle Sottocommissioni, nelle Commissioni e poi in Aula hanno contribuito a rendere accettabile e approvabile questo provvedimento.

A nostro avviso, il disegno di legge n. 615, così come è stato rielaborato dalle Commissioni, rappresenta uno strumento indispensabile per conferire una precisa identità professionale allo psicologo che già assolve, nell'organizzazione dei servizi socio-sanitari, un ruolo determinante, riconosciuto e valorizzato anche dalla recente legge di riforma sanitaria. Il disegno di legge, inoltre, affronta — forse per la prima volta nel nostro ordinamento — il delicato settore dell'attività psicoterapeutica, indicando soluzioni che appaiono tra le più avanzate e rispettose dei vari orientamenti scientifici e tecnici esistenti in questo settore, tenendo ben presente che nel campo della formazione e della specializzazione professionale un ruolo importante e fondamentale è stato svolto da istituzioni che operavano ed operano tuttora in ambito privato.

Nell'approvare questo provvedimento non pretendiamo in alcun modo di dare una regolamentazione definitiva e statica ad un settore di ricerca e di attività professionale tra i più dinamici ed in evoluzione. Possiamo, però, sostenere che il testo in approvazione è in grado di offrire oggi uno strumento capace di garantire il cittadino da esercizi abusivi dell'attività e della professione psicologica ed, allo stesso tempo, di riconoscere i diritti di quanti operano in questo campo con serietà e competenza. Con queste motivazioni, ho l'onore di esprimere il voto favorevole del Gruppo democristiano.

**O S S I C I N I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**O S S I C I N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a dire la verità io provo un certo disagio a prendere la parola, visto che

alcuni di voi mi hanno attribuito non solo la paternità di questo disegno di legge, ma quella della professione dello psicologo.

Certo che, avendo cominciato ad occuparmi di psicologia circa 40 anni or sono, un certo tipo di rapporto con questa disciplina e con questa attività professionale ormai l'ho stabilito. Ma rivendicare una paternità significherebbe da parte mia una presunzione, in quanto io ho solo pensato di poter raccogliere e di mettere a disposizione dell'Assemblea e dei colleghi una lunga, sofferta, difficile esperienza, e non una paternità. E questo non perchè abbia paura, caro Spadaccia, che questa paternità mi abbia portato ad aver ucciso un figlio invece di averlo salvato, ma perchè voglio valutare il mio apporto come dovuto solo ad una lunga e, ripeto, sofferta esperienza.

D'altronde, come alcuni hanno ricordato, io non avevo firmato i due precedenti disegni di legge, anche se in sostanza non poca parte di essi dividevo, proprio perchè ho sempre avuto delle grosse perplessità sulle grandi difficoltà che c'erano e ci sono di regolamentare questa professione. E mi sono convinto dopo lunga riflessione dell'importanza dell'Ordine quando il senatore Boldrini, comunista — mi dispiace per l'amico Grossi — ci convinse con argomenti molto chiari nella passata legislatura (lo ricordano anche il senatore Agrimi ed altri colleghi) della impossibilità di arrivare, in un regime di Ordini, ad una professione che non avesse un Ordine. Dico a Spadaccia, a Grossi e agli altri, che se si farà qualche cosa per abolire tutti gli Ordini la mia firma sarà data con entusiasmo, se si vorrà cioè stabilire un nuovo tipo di regime che sostituisca questo vecchio e arcaico regime degli Ordini. Ma finchè esso esiste, è impossibile che solo questa professione sia sottoposta ad un regime generale. Ripeto, sarò felice se qualcuno promuoverà un'azione di questo tipo, che sia per una generale revisione del problema degli Ordini. Ma, esistendo questo regime, non era possibile — ce lo spiegò chiaramente anche Boldrini — non istituire un Ordine.

Parlerò molto brevemente perchè non vorrei certamente a questo punto, ripetendo

cose dette, tediare l'Assemblea. Ma posso sottoporvi, per esempio, un mio ricordo personale, uno tra i tanti. Quando, molti anni fa, io scopersi che una pediatra faceva l'elettroshock ai bambini neonati per vedere cosa succedeva, cercai di farla condannare, ma non ci riuscii. Però l'Ordine dei medici la sospese e le impedì di proseguire. Così a livello puramente penale, se ci fosse stato solo un albo e non un Ordine, questa pediatra avrebbe seguito a fare l'elettroshock ai neonati; l'Ordine la sospese perchè aveva un'autorità deontologica con la quale le impedì di proseguire. Ci sono grossi problemi a livello deontologico.

Ripeto, io non ho un grande entusiasmo per tutto ciò che tende a promuovere strutture burocratiche. Sono tendenzialmente portato a vedere come enormemente importante una certa libertà di azione, e in particolare nel campo della psicoterapia ho sentito e sento questi problemi. Ma mi pongo non solo il problema dell'utente in generale, ma un problema che qui nessuno si è posto, perchè evidentemente è un problema lontano dai colleghi dell'Assemblea: il problema delle psicoterapie dei bambini. Se noi non mettiamo una regolamentazione nelle psicoterapie dei bambini, altro che lotta ai selvaggi! Il selvaggio — scusate: io sono laureato in medicina — spesso è anche un laureato in medicina che non conosce nessun problema della psicologia dei bambini, e che comincia a fare psicoterapie con gravi danni. Capisco che l'utente adulto possa talvolta difendersi in un regime di libera organizzazione. Ma quando è bambino e non ha possibilità di capire, e si trova sottoposto ad interventi psicoterapici che sono drammaticamente improvvisati e non controllati, cosa facciamo?

La mia perciò è una sofferta adesione. Ho partecipato a tutte le fasi dei lavori. Sono 12 anni che discutiamo queste questioni: da quando sono entrato in Parlamento ho cominciato a sollevarle. Sento i rischi di queste norme: ma questi rischi sono molto minori dei rischi che avremmo in un regime nel quale nessuna regolamentazione fosse fatta.

E vorrei anche parlare sul problema del potere. Stiamo attenti a parlare acriticamente del potere! Sono convinto che ci sono anche dei rischi di potere in queste leggi. Ma userei il termine « potere », come il termine « baronie », con una certa cautela, perchè sono convinto che esistano le baronie universitarie, e spesso è barone il professore, ma può esserlo anche l'infermiere, e il potere può essere usato sia al livello pubblico che a quello privato! Sul potere e sulle baronie non bisogna fare un discorso molto generico, perchè questo ha prodotto grossi danni nella nostra società e nei nostri rapporti personali. Bisogna andare a vedere a fondo. Ed anche sul problema degli psicologi e dei cattedratici di psicologia bisogna stare attenti perchè per decenni, ed anche oggi, essi hanno subito il potere altrui. In Italia ci sono moltissimi professori di ruolo in psicologia in tutte le facoltà, a medicina, a filosofia, a magistero e nei corsi di laurea in psicologia, che hanno formato molti psicologi.

Potremmo modificare, e stiamo già facendo, i corsi di laurea in psicologia; ma mi parrebbe strano ritenere corporativo il fatto che, se esiste uno specifico corso di laurea in una certa materia, questo debba essere privilegiato a produrre i cultori di questa materia. I medici si fanno nei corsi di laurea in medicina; gli ingegneri nei corsi di laurea in ingegneria, i biologi nei corsi di laurea in biologia e gli psicologi si faranno nei corsi di laurea in psicologia: se questi corsi sono fatti male, li faremo meglio, li dovremo aggiornare ed approfondire, ma non vedo perchè per il futuro gli psicologi non debbano essere prodotti dai corsi di laurea in psicologia.

Io mi sono formato a vari livelli come psicologo, e la psicologia sarà insegnata anche a livelli non professionali ma culturali in altre strutture, e se uno vorrà fare degli studi comparati di psicologia di altra natura, li farà a filosofia, li farà al magistero e li farà in tante altre condizioni particolari. Ci sono molte forme di acculturazione psicologica — dalla psicologia forense, dalla psicopedagogia, alla psicologia dell'arte, eccetera — e questa acculturazione sarà cer-

tamente possibilissima per tutti. Ma questo è un altro problema, e non limita il fatto che esiste una specifica realtà, che è quella di una professionalità in psicologia. Siamo in uno Stato di diritto, se fossimo in altre strutture in cui l'organizzazione giuridica è differente, potremmo adottare strumenti differenti, ma in uno Stato di diritto in cui l'attività professionale è regolata con certe norme, la professione di psicologo, purtroppo (perchè io vorrei che ci fosse un orizzonte più libero), non può essere regolata con norme differenti dalle altre attività professionali.

Gli Ordini sono anche vincoli gravi, ma sono gravi per tutti, non soltanto per lo psicologo; anche per il medico, anche per il biologo e per tutti gli altri. Ripeto: riformiamo queste strutture, quelle degli Ordini professionali; ma fino a quando essi saranno così operanti, non potremo certamente impedire agli psicologi di avere un loro spazio.

Secondo problema: le psicoterapie. So benissimo quali sono le difficoltà; tra l'altro sono uno psicoterapeuta di formazione psicoanalitica, ma ho superato varie barriere nella mia formazione personale. Ma guardate: non posso dimenticare il fatto di essermi non solo laureato in medicina, ma di essermi specializzato in psichiatria senza aver mai potuto imparare a curare personalmente un « malato di mente », anche dopo la specializzazione in psichiatria. Solo quando mi sono sottoposto ad una formazione personale e professionale in psicoterapia ho potuto farlo! Il discorso perciò è molto complesso; quando noi richiediamo un *training* ed una formazione specifica, richiediamo qualcosa di necessario: altrimenti avremo rischi molto gravi.

Senza dubbio ci sono dei difetti nel nostro progetto; ma, se andiamo a vedere storicamente le formazioni dei vari Ordini, tutti hanno avuto vari difetti, e i difetti vanno superati con l'esperienza. Ci sono degli psicologi che lavorano, che hanno un posto, che hanno un riconoscimento e che aspettano soltanto una qualifica specifica. Queste persone, che stanno già operando da anni seriamente, rappresenteranno una barriera alle

operazioni di potere e baronali, in quanto avranno un riconoscimento che li potrà mettere contro tali operazioni.

Dobbiamo dare fiducia allo psicologo che lavora seriamente e con competenza. Dare fiducia a quelli che lavorano: e la fiducia si ottiene anche da loro, nei limiti in cui noi diamo a loro un riconoscimento, per cui non sono più una *res nullius*, non sono come la peste di Don Ferrante che, non essendo nè sostanza nè accidente, non sarebbe esistita.

Disse Freud quando sbarcò in America: « Vengo a portare qui la peste della psicoanalisi ». E lo diceva nel senso che portava un elemento rivoluzionario sul piano del rinnovamento della cura dei disturbi psichici. Non vorrei che in Italia lo psicologo fosse respinto per paura di questa peste, ossia di una seria psicoterapia, perchè esso deve essere un serio operatore con una sua qualifica professionale e ha diritto finalmente di veder riconosciuta questa sua qualifica in modo operativo. Al di là di ogni inevitabile limite, il riconoscimento della professione dello psicologo è in tutti i sensi un salto di qualità. (*Vivi applausi*).

B O M P I A N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O M P I A N I , *relatore*. Signor Presidente, l'approvazione di numerosi emendamenti ha ampliato l'ambito del disegno di legge che stiamo per approvare. Pertanto, riterrei opportuno fare una proposta di modifica del titolo, che potrebbe essere il seguente: « Ordinamento della professione di psicologo e norme per l'avvio del riordinamento del corso di laurea in psicologia e dell'attività psicoterapeutica ».

P R E S I D E N T E . Una modesta osservazione, onorevole relatore. I titoli delle leggi, senza arrivare a Carnelutti, sono il manto delle leggi, hanno un valore estetico. Se il titolo diventa eccessivamente descrittivo, probabilmente finisce per risultare meno incisivo. Il mio modesto suggerimento

è di lasciare il titolo nella sua essenzialità: è normale che le leggi istitutive di un ordinamento contengano in sé tutta la materia connessa a questo tipo di ordinamento. Quindi, pur apprezzando le ragioni che l'hanno spinto a proporre la modifica, preferirei che restasse questo titolo, con il suo valore estetico.

B O M P I A N I , *relatore*. D'accordo, signor Presidente.

O S S I C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O S S I C I N I . Rimane comunque agli atti la segnalazione del senatore Bompiani. Lascerei questo titolo (oltre tutto non è presente il Ministro della pubblica istruzione), restando agli atti che esistono i problemi evidenziati dal senatore Bompiani.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Mi permetterei di suggerire una modesta aggiunta al titolo che suonerebbe così: « Ordinamento della professione di psicologo e norme » — sono norme di delega — « per la disciplina della psicoterapia analitica ». Mi pare che sarebbe più completo: non perderebbe il carattere estetico — Carnelutti permettendo, cui faceva riferimento il Presidente — e sarebbe più completo. Quanto alle norme di delega per il riordino della facoltà di psicologia, quelle sono davvero norme omogenee rispetto all'impostazione culturale e al contenuto normativo dell'ordinamento della professione di psicologo.

B O M P I A N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O M P I A N I , *relatore*. Penso che si possa lasciare alla Presidenza il giudizio finale sulla questione.

**P R E S I D E N T E .** Il Presidente, restando fermo il valore di questa discussione ai fini interpretativi e anche per l'ulteriore *iter* del disegno di legge, pensa di mantenere il titolo originale, anche se sintetico, perchè normalmente le leggi non sono mai descritte tutte nei titoli, ma solo per la parte più significativa. E la parte più significativa, in questo caso, è l'ordinamento della professione di psicologo.

Metto pertanto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**Per lo svolgimento di interpellanze**

**S P A D A C C I A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S P A D A C C I A .** Avevo sollecitato ieri una risposta del Governo, in tempi rapidi, all'interpellanza 2 - 00386, sulle condizioni del giovane detenuto Alessandro Pucci. Torno a sollecitarla oggi, perchè mi aspettavo una comunicazione della Presidenza.

**P R E S I D E N T E .** La informo che l'interpellanza verrà posta all'ordine del giorno della seduta di martedì 19 gennaio, che prevede lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

**S P A D A C C I A .** Ringrazio la Presidenza.

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea**

**P R E S I D E N T E .** Le interrogazioni n. 3 - 00426, dei senatori Pollastrelli e Modica, e n. 3 - 00430, del senatore Borzi, precedentemente assegnate per lo svolgimento alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente, saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

**Interpellanze, annunzio**

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**F I L E T T I ,** segretario:

**ORLANDO.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — (Già 3 - 01716).

(2 - 00389)

**Interrogazioni, annunzio**

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**F I L E T T I ,** segretario:

**MIANA, TOLOMELLI, MARSELLI, BONAZZI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Di fronte al persistere dei lunghissimi e non più tollerabili ritardi che si registrano nella definizione delle pratiche delle pensioni di guerra ed al conseguente disagio sociale e morale della benemerita categoria interessata, gli interroganti si rivolgono per l'ennesima volta al Ministro per conoscere quali provvedimenti ha posto in essere o intende intraprendere affinché siano attuate le direttive date dal Parlamento al Governo, a più riprese, per lo snellimento delle procedure onde conseguire un'effettiva riduzione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi servizi, e ciò per risolvere una situazione che sta degradandosi fino allo scandalo e che peraltro investe la credibilità stessa delle istituzioni statali.

(3 - 01738)

**MANCINO, SICA, SANTONASTASO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se le notizie anticipate dalla stampa, e da un quotidiano romano date addirittura come decisione già intervenuta, dell'accoglimento

dell'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di scarcerazione della giornalista napoletana Elena Massa non costituiscono violazione del segreto d'ufficio.

La lettura dei quotidiani di questi giorni, infatti, consentiva di ritenere che la sezione istruttoria della Corte d'appello di Napoli avesse già adottato un provvedimento reso invece successivamente.

Poichè il fatto è di tale gravità che non può passare inosservato, anche perchè alimenta la sfiducia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario, in un momento di caduta di credibilità delle istituzioni, si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di adottare le opportune iniziative per colpire chi irresponsabilmente ha dato origine a tale sconcertante e clamoroso episodio.

(3 - 01739)

MILANI Armelino, BOLLINI, RUHL BONAZZOLA, MILANI Giorgio. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza della scrittura privata sottoscritta il 1° gennaio 1982 tra l'ambasciatore Enrico Aillaud, presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, e la società « Consult » s.r.l. che si assume l'onere attinente la composizione, la stampa e la distribuzione del periodico « Relazioni Internazionali ».

Gli interroganti richiamano l'attenzione del Ministro sul fatto che il consiglio di amministrazione dell'ISPI è stato, almeno fino ad oggi, tenuto all'oscuro su una decisione che impegna in modo rilevante la vita dell'Istituto.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere se da parte del Ministero si ritiene corretto che venga ceduta dall'ISPI alla società « Consult » la quota di finanziamento pubblico spettante a « Relazioni Internazionali » in base alla legge sull'editoria e che sempre alla « Consult », non particolarmente qualificata nel campo delle edizioni di politica estera, si conceda di pubblicare su « Relazioni Internazionali » altri contributi redazionali in aggiunta a quelli forniti dall'ISPI, anche se previo accordo con la direzione della rivista.

(3 - 01740)

CONTI PERSINI, PARRINO, ROCCAMONTE, ARIOSTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere qual è l'attuale posizione del Governo per la partecipazione dell'Italia alla costruzione del gasdotto siberiano, anche a seguito degli avvenimenti polacchi, che suggeriscono nuove valutazioni politico-economiche, con gravissimi rischi di natura politica e l'inaccettabile onerosità delle condizioni economiche.

(3 - 01741)

VITALE Giuseppe. — *Al Ministro dell'interno.* — In riferimento al recente, gravissimo episodio verificatosi a Catania, e cioè l'uccisione di un giovane di quindici anni, Giuseppe Giardina, ad opera di un agente di pubblica sicurezza, per non essersi fermato il Giardina ad un posto di blocco istituito da agenti in borghese, l'interrogante chiede di conoscere, oltre all'esatto svolgimento dei fatti, come gli stessi siano potuti accadere, quali disposizioni siano state impartite di fronte al ripetersi di avvenimenti così luttuosi ed allarmanti, quali provvedimenti siano stati assunti per accertare ogni responsabilità e quali misure siano state adottate perchè tali fatti non abbiano più a ripetersi.

(3 - 01742)

BACICCHI, GUERRINI, POLLIDORO, URBANI, MILANI Giorgio, ROMEO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* — Premesso:

che le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 95 del 1979 trovano gravi difficoltà ed ostacoli nell'acquisizione del credito indispensabile alla continuazione o alla ripresa dell'attività, con gravi conseguenze sulla loro gestione economica e sull'occupazione;

che, per generale ammissione dei commissari straordinari designati all'amministrazione delle suddette imprese, ciò sarebbe dovuto in modo particolare alla mancata concessione, da parte del Tesoro, delle necessarie garanzie agli istituti di credito,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) i motivi per i quali non si è provveduto a soddisfare le richieste di garanzie per

consentire alle imprese di accedere al credito necessario alla realizzazione dei programmi di risanamento approvati dal CIPI;

b) la condizione attuale e le prospettive di risanamento e di attività futura dei gruppi Maraldi, SAFAU, Morelli, Redaelli, Panertric, Monti, Genghini, Voxson, Cotorossi, Helen Curtis, Fratelli Amoruso e Fratelli Grandis, sottoposte all'amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 95 del 1979.

(3 - 01743)

COLAJANNI, BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, SEGA, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se sia vero che dall'attività ispettiva svolta dalla Banca d'Italia nel 1978 nei confronti del Banco ambrosiano è emerso che le modificazioni intervenute nella proprietà, fino a giungere all'attuale assetto proprietario, ed alcune operazioni verso l'estero sono state realizzate in modo tale da legittimare il sospetto che siano avvenute in modo da eludere le norme vigenti in materia di acquisto di azioni, nonchè i controlli ed i vincoli valutari che la Banca d'Italia ha imposto alle operazioni bancarie;

se non ritenga opportuno informare il Parlamento sia degli accertamenti effettuati dalla Banca d'Italia, sia delle misure adottate a seguito di tali accertamenti.

(3 - 01744)

MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica.* — (Già 2 - 00335)

(3 - 01745)

MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — (Già 2 - 00381)

(3 - 01746)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

VETTORI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — In relazione alle gravi preoccupazioni di ordine occupazionale affiorate in questi giorni, l'interrogante chiede di conoscere:

se e quando verrà compilato ed approvato il « piano alluminio »;

quale quota « strategica » si ritiene di dover assegnare alla produzione nazionale rispetto al consumo;

quali indicazioni, e per quali tempi, si intendono dare al settore dell'alluminio primario, di completa competenza delle Partecipazioni statali;

quali provvedimenti si intendono assumere in vista della richiesta di riduzione produttiva per l'anno in corso;

quale definitivo ruolo è riservato agli stabilimenti di Bolzano, Mori (Trento) e Marghera-Venezia dell'« Alluminio Italia », la cui sorte sembra più incerta, sia per la mancata conversione a lavorazione secondaria o terziaria dell'alluminio, sia per la ventilata cessazione della produzione di allumina sul continente ed il suo concentramento in Sardegna.

(4 - 02537)

DAMAGIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che da organi di stampa regionali si è appreso che la zona di Gela è stata esclusa dagli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, per il 1982, relativamente ai programmi operativi dei progetti speciali nn. 2, 23 e 30;

che tale decisione aggrava ulteriormente la già drammatica situazione occupazionale del gelese, zona selvaggiamente degradata per soddisfare gli interessi dell'economia nazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se nella formulazione dei programmi è stato tenuto conto delle segnalazioni della Regione Sicilia;

quali interventi per la zona di Gela sono stati proposti dalla Giunta e dai rappre-

sentanti della Regione Sicilia in seno al comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali;

quali decisioni il Ministro intende adottare, sentito il Governo della Regione Sicilia, per includere nei programmi operativi della Cassa le seguenti opere, tempestivamente indicate dagli enti locali e territoriali interessati (consorzio di bonifica della Piana di Gela e consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela) alla presidenza della Regione Sicilia, al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla presidenza della Cassa ed alle divisioni competenti dei progetti speciali:

Progetto speciale n. 2:

completamento della rete idrica e fognaria a servizio della città di Gela;

viabilità principale nella città e bretelle stradali di collegamento tra la zona industriale, la città e la grande viabilità esterna (1° lotto e completamento);

viabilità zona est a servizio agglomerato industriale;

impianto raccolta e trattamento rifiuti solidi con recupero energetico;

interventi di risanamento per la zona in frana tra la città ed il porto-rifugio;

adeguamento pontile pubblicizzato del porto di Gela;

ristrutturazione porto-rifugio di Gela;

urbanizzazione agglomerato industriale di Gela (secondo lotto);

rete idrica alimentata dal dissalatore (quartieri Macchitella, Roccazzelle, Manfria);

smaltimento rifiuti solidi della città;

completamento della vecchia rete fognaria della città;

intervento campione per il risanamento di un quartiere del centro storico;

Progetto speciale n. 30:

sistemazione idraulica nel bacino del torrente Comunelli a difesa del serbatoio omonimo (secondo stralcio);

Progetto speciale n. 23:

rete irrigua e scolante del comprensorio Disueri (primo stralcio) — adduttore

irriguo primario e parte della rete irrigua; rete irrigua dipendente dalla vasca Maroglio;

completamento degli interventi di adeguamento a serbatoio per uso irriguo del lago Biviere ed estensione della rete irrigua di competenza;

sistemazione idraulica del fiume Maroglio dalla confluenza con il torrente Cimìa e l'immissione nel fiume Gela;

sistemazione idraulica del fiume Maroglio dalla confluenza con il torrente Biscottello alla confluenza con il torrente Cimìa;

rete scolante del comprensorio irriguo Comunelli e sistemazione idraulica del torrente Comunelli a valle della diga.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se la decisione di escludere Gela dall'intervento straordinario della Cassa per il Mezzogiorno rappresenta volontà di disimpegno ad operare in una zona ove i problemi di dissesto del territorio sono di tale vastità e gravità che ogni affidamento ad interventi localizzati e sporadici non può sortire risultati apprezzabilmente positivi.

(4 - 02538)

### Ordine del giorno

per la seduta di martedì 19 gennaio 1982

**PRESIDENTE.** Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 15 gennaio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 gennaio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I Interpellanze.

II Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 22,40).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari